

Allegato 1

PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RIGASSIFICAZIONE GNL ITALIA n. 23

Integrazione dei servizi di flessibilità di cui all'articolo 12 del TIRG e recepimento della deliberazione 168/2019/R/gas

GLOSSARIO 1

Il presente glossario elenca alcuni dei termini ricorrenti nel Codice di Rigassificazione.

Poiché, nella maggior parte dei casi, tali termini vengono utilizzati con un particolare significato, in funzione dell'argomento trattato, si è ritenuto opportuno riassumerli nel presente allegato per maggior chiarezza e facilità di lettura.

Anno Termico Periodo temporale di riferimento la cui durata va dalle ore 06.00 del

1° ottobre alle ore 06.00 del 1° ottobre successivo.

Operazione di attracco di una Nave Metaniera al pontile del Approdo

Terminale

Boil-off Evaporazione (ossia rigassificazione) del Gas Naturale Liquefatto.

Calendario di Calendario dei processi di conferimento di cui al Capitolo 5 e delle conferimento transazioni di capacità di cui al Capitolo 8 del Codice di

Rigassificazione, reso disponibile da GNL Italia sul proprio sito

internet

Cancello di Periodo di 12 (dodici) ore consecutive, con inizio alle ore 08:00 e Accettazione termine alle ore 20:00 (ora italiana) di ogni Data di Arrivo

Programmata, disponibile per l'ormeggio della Nave metaniera al

Terminale.

Capacità ad inizio Capacità relativa al servizio di rigassificazione di tipo continuativo

Anno Termico conferita per periodi pari o superiori all'Anno Termico.

Capacità ad Anno Capacità relativa al servizio di rigassificazione di tipo continuativo Termico avviato

conferita per periodi inferiori all'Anno Termico.

Capacità spot Capacità relativa al servizio di rigassificazione di tipo spot che

> risulta disponibile per il conferimento per il mese M+1 a seguito della definizione nel mese M del programma delle consegne di

GNL di cui al capitolo 9, paragrafo 1.

CdIl valore corrispondente alla capacità giornaliera di rigassificazione

del Terminale di Panigaglia, pari a 17.500 mcliq.

Codice di Rete Il documento, approvato con Delibera n°75/03 e sue successive

> modifiche e integrazioni dall'Autorità, che definisce le condizioni per l'accesso ai servizi di trasporto e dispacciamento sulla rete di

metanodotti Snam Rete Gas.

Codice di Il presente documento inclusi tutti gli allegati, che ne costituiscono

Rigassificazione parte integrante ed essenziale.

¹ Ai fini di maggior chiarezza, in grigio, testo oggetto delle proposte di aggiornamento del Codice di rigassificazione n.22



Contratto di Rigassificazione Il documento attraverso il quale le parti contraenti, cioè Operatore ed Utente, definiscono gli elementi specifici del servizio base di rigassificazione di tipo continuativo ovvero spot richiesto, disciplinato sulla base delle disposizioni di cui al Codice di Rigassificazione.

Data di Arrivo Programmata Ogni giorno di calendario in cui è previsto l'arrivo di una Nave metaniera al Terminale di Panigaglia.

Gas o Gas Naturale

Si intende la miscela di idrocarburi, composta principalmente da metano e in misura minore da etano, propano ed idrocarburi superiori. Può contenere anche alcuni gas inerti, tra cui l'azoto e l'anidride carbonica.

Gas Naturale Liquefatto (GNL) Si intende gas naturale allo stato liquido ad una temperatura minore od uguale alla temperatura di ebollizione in corrispondenza di una pressione prossima a 101,325 kPa.

Giorno-gas o Giorno

Periodo di 24 (ventiquattro) ore consecutive con inizio alle ore 06:00 (ora italiana) di ogni giorno di calendario e termine alla stessa ora del giorno di calendario successivo.

Indice di Wobbe

Il rapporto tra il Potere Calorifico Superiore del Gas per unità di volume e la radice quadrata della sua densità relativa nelle stesse condizioni di riferimento.

Mese

Periodo di riferimento con inizio alle ore 6:00 (ora italiana) del 1º giorno di calendario di ogni mese e termine alla stessa ora del 1º giorno di calendario del mese successivo.

MJ Mega Joule = 1.000.000 joule (riferimento al Sistema Internazionale).

Navi metaniere o Navi Le Navi metaniere che, ai sensi di quanto previsto al presente documento, possono effettuare discariche di GNL presso il Terminale di Panigaglia.

NOR

Acronimo di "Notice of Readiness", comunicazione scritta di prontezza ad ormeggiare al pontile del Terminale per la discarica del GNL che il Comandante della Nave invia all'Operatore nel momento in cui la Nave metaniera giunge all'area di ancoraggio o al PBS.

NOU

Acronimo di "Notice of Unloading", comunicazione scritta di prontezza a scaricare il GNL che il Comandante della Nave invia all'Operatore nel momento in cui la Nave metaniera è ormeggiata al pontile.

PBS

Acronimo di "Pilot Boarding Station", Punto di Imbarco Pilota del porto di La Spezia.

PFSP (Port Facility Security Plan) Piano sviluppato per garantire la sicurezza del porto dal rischio di incidenti che possono coinvolgere le Navi, i loro carichi e le persone a bordo. Il documento è stato recepito dalla Capitaneria di Porto di La Spezia con Decreto n°16/2004.

Piattaforma informatica

Piattaforma informatica per lo svolgimento dei processi di conferimento di capacità di rigassificazione di cui al Capitolo 5 del Codice di Rigassificazione.

Portale Capacità GNL Servizio con interfaccia web per la gestione via Internet delle transazioni di capacità di rigassificazione di cui al capitolo 8 del Codice di Rigassificazione, disponibile sul sito Internet di GNL Italia.

Punto di Scambio Virtuale (PSV) Punto virtuale situato tra i punti di entrata e i punti di uscita della RN, come definito nel Codice di Rete SRG.

Punto di Consegna

La flangia situata alla connessione tra i tronchetti del collettore di scarico della Nave metaniera ed i bracci di scarico del Terminale di Panigaglia, dove il GNL è consegnato dall'Utente e dall'Operatore ivi ritirato.

Punto di Riconsegna

Punto di Entrata Panigaglia ovvero PSV.

<mark>Punto di Riconsegna</mark> SSLNG La flangia situata in corrispondenza della linea di erogazione dove il GNL è riconsegnato all'Utente del Servizio SSLNG ai fini dell'erogazione del Servizio SSLNG.

Punto di Entrata Panigaglia Punto di Entrata della Rete Nazionale di Gasdotti in corrispondenza del Terminale di rigassificazione sito a Panigaglia (SP).

Potere Calorifico Superiore (PCS) Per potere calorifico si intende la quantità di calore prodotta dalla combustione completa con ossigeno di una quantità unitaria (di massa o di volume) di gas a determinate condizioni, quando la pressione di reazione è mantenuta costante ed i prodotti della sua combustione vengono riportati alla temperatura iniziale dei reagenti: si parla di Potere Calorifico Superiore (PCS) se si considera tutta l'energia prodotta dal combustibile (di Potere Calorifico Inferiore se, invece, si sottrae dall'energia totale prodotta l'energia impiegata per l'evaporazione dell'acqua formatasi durante la combustione).

Quantità di calore, espressa in MJ, che si libera nella combustione completa di 1 Sm3 alla temperatura di 15°C ed alla pressione assoluta di 1,01325 bar, con aria in eccesso alla stessa temperatura e pressione del Gas, quando i prodotti della sua combustione vengono riportati alla temperatura iniziale del Gas e l'acqua formatasi, allo stato vapore nella combustione, viene riportata allo stato liquido alla stessa temperatura iniziale del Gas.

Slot

Sequenza di Cd consecutivi. Il periodo temporale individuato da uno Slot comprende le operazioni di ormeggio, discarica e fine dell'ormeggio di una Nave Metaniera presso il Terminale.

Slot vincolato

Slot a cui sono associate delle date di calendario.

Responsabile del Bilanciamento

Responsabile del Bilanciamento è l'impresa maggiore di trasporto.

RN

La Rete Nazionale dei Gasdotti, così come definita con Decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 dicembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n°18 del 23 gennaio 2001, e successivi aggiornamenti.

Servizi di Flessibilità Servizi di cui all'articolo 12 del TIRG.

Servizio di Liquefazione virtuale

Servizio di cui all'articolo 12 del TIRG che consente di consegnare all'impresa di rigassificazione gas al PSV e ricevere un volume equivalente di GNL negli stoccaggi del terminale.

Servizio SSLNG

Servizio che prevede la gestione del GNL direttamente in forma liquida, attraverso la messa a disposizione, da parte del Terminale, del GNL di proprietà degli Utenti stoccato presso i serbatoi del Terminale al Punto di Riconsegna SSLNG (a titolo esemplificativo, servizio di *truck-loading*, servizio di *vessel-reloading*, ecc.).

Servizio di Flessibilità in Riconsegna

Servizio di cui all'articolo 12 del TIRG che consente agli Utenti di modificare su richiesta il proprio Programma Mensile di Riconsegna.

Servizio di Peak Shaving

Servizio definito ai sensi del Decreto Ministeriale del 18 ottobre 2013 per il quale GNL Italia rende disponibile un servizio di stoccaggio temporaneo di GNL.

Servizio di Stoccaggio Temporaneo Servizio di cui all'articolo 12 del TIRG che consente agli Utenti di mantenere il GNL consegnato in stoccaggio presso il Terminale.

Ship Approval Procedure

La procedura per l'accettazione delle Navi metaniere, concordata tra gli operatori dei terminali europei e pubblicata sul sito Internet di GNL Italia.

Snam Rete Gas (SRG)

Snam Rete Gas S.p.A., impresa di trasporto che fornisce, sulla base del Codice di Rete, il servizio di trasporto e dispacciamento attraverso la propria rete di metanodotti, fisicamente interconnessa con il Terminale di Panigaglia.

STOGIT

Stogit S.p.A., impresa di stoccaggio che fornisce, sulla base del Codice di Stoccaggio, il servizio di stoccaggio di gas naturale.

SWIFT

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications. Rete telematica internazionale di comunicazione tra gli istituti bancari e altre istituzioni finanziarie ad essa associati che consente lo scambio di informazioni e di istruzioni attraverso un sistema standard di codici.

Terminale di Rigassificazione o Terminale L'impianto di rigassificazione di Gas Naturale Liquefatto ubicato a Panigaglia (SP), comprensivo del proprio pontile e delle proprie strutture di ormeggio, degli impianti di ricezione a valle del Punto di Consegna, di stoccaggio e di rigassificazione del GNL ed accessori fino al Punto di Entrata Panigaglia che consentono l'espletamento del servizio di rigassificazione.

Testo interato del Bilanciamento (TIB)

Testo integrato approvato con delibera dell'Autorità 312/2016/R/gas e successive modifiche e integrazioni

Testo interato del servizio di rigassificazione (TIRG)

Testo integrato in materia di adozione di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto approvato con delibera dell'Autorità 660/2017/R/gas e successive modifiche e integrazioni

TUD

Acronimo di "Termine Ultimo di Discarica", periodo temporale di 58 ore decorrenti dalla fine del Cancello di Accettazione. Si definisce quale termine di discarica il momento della consegna dei documenti relativi all'accertamento finale o allo stacco dei bracci di discarica, quale dei due eventi si verifichi per ultimo.

Nel caso in cui GNL Italia offra il servizio di stoccaggio temporaneo di GNL per il Servizio di Peak Shaving il TUD assume il valore di 82 ore durante il periodo in cui tale servizio viene fornito.

UTC

Acronimo di "Universal Time Coordinate": il porto di La Spezia è a +1 ora (con ora solare) e a +2 ore (con ora legale)

Utente debitore

Utente per il quale, sulla base del programma di consegna e del programma mensile di riconsegna del mese M di cui a Capitolo 9, è previsto per almeno un giorno del mese M una Disponibilità stimata negativa, di cui al Capitolo 9, paragrafo 3.4 del Codice di Rigassificazione, ovvero Utente che richiede l'accesso al Servizio di liquefazione virtuale.

Utente creditore

Utente per il quale, sulla base del programma di consegna e del programma mensile di riconsegna del mese M di cui a Capitolo 9, non è previsto per nessun giorno del mese M una Disponibilità stimata negativa, di cui al Capitolo 9, paragrafo 3.4 del Codice di Rigassificazione.

Volume Massimo Scaricabile Quantità massima, espressa in metri cubi di GNL ed indicata nelle pubblicazioni relative alla disponibilità di discariche spot, che GNL Italia è in grado di ricevere al Terminale.



DESCRIZIONE DEL TERMINALE DI GNL E DELLA SUA GESTIONE

1)	PRE	EMESSA	2
2)	DES	SCRIZIONE DEL TERMINALE	2
	2.1)	RICEZIONE	3
	2.2)	STOCCAGGIO	
	2.3)	RIGASSIFICAZIONE	4
	2.4)	RECUPERO BOIL-OFF GAS (BOG)	
	2.5)	CORREZIONE GAS FINALE	4
	2.6)	SISTEMI AUSILIARI	
	2.7)	SISTEMA DI CONTROLLO E SICUREZZA	5
3)	CAF	PACITA' DELL'IMPIANTO E SUOI CRITERI DI DETERMINAZIONE	5
,			
		LA CAPACITÀ TECNICA DI RICEZIONE	
	3.2)	LA CAPACITÀ TECNICA DI VAPORIZZAZIONE	5
	3 3)	I a capacità di rigassificazione dei l'impianto	6



1) PREMESSA

Il Terminale di Panigaglia, di proprietà GNL Italia, è stato costruito tra il 1967 ed il 1970 ed avviato nel 1971: l'impianto, nella sua configurazione originale, era stato realizzato per ricevere il gas libico, renderlo intercambiabile con quello più leggero estratto nei giacimenti italiani e quindi immetterlo in rete. Con la cessazione dell'importazione dalla Libia, l'impianto è stato adeguato secondo gli standard tipici degli impianti di rigassificazione, ed utilizzato per la rigassificazione di GNL di provenienze diverse.

Nel 1980, dopo l'interruzione dei rapporti contrattuali con la Libia, l'impianto ha lavorato a regime ridotto fino all'anno 1987, anno in cui è stato deciso di sottoporlo al primo intervento di ristrutturazione. A questo intervento, durato dal 1987 al 1991, ne è seguito un altro effettuato tra il 1995 ed il 1997 nel quale i due serbatoi di stoccaggio del GNL sono stati modificati trasformandoli da singolo a doppio contenimento.

2) DESCRIZIONE DEL TERMINALE

Il processo di rigassificazione dell'impianto di Panigaglia utilizza vaporizzatori "a fiamma sommersa" i quali riscaldano e vaporizzano il GNL con il calore prodotto dalla combustione di una parte del Gas Naturale prodotto. Questo sistema di riscaldamento, meno costoso in termini di investimento, ma gestionalmente più oneroso dei sistemi più diffusi che si basano sullo scambio termico tra il gas liquefatto e l'acqua di mare, è stato adottato a causa dei particolari vincoli ambientali che riguardano il tratto di mare in cui si trova l'impianto.

L'insediamento, che sorge su un area di terreno di 317.300 m² ubicato nella Baia di Panigaglia, lungo la costa che collega La Spezia con Portovenere, è costituito da:

- ➤ l'impianto vero e proprio, che occupa una area di circa 45.000 m², costituito fondamentalmente da due serbatoi di stoccaggio GNL, dagli impianti di vaporizzazione, dal pontile di attracco delle Navi metaniere e dagli impianti ausiliari;
- > una serie di fabbricati utilizzati principalmente come uffici, officine di manutenzione con relative attrezzature e magazzino;
- ➤ aree a verde oggetto delle riqualifica ambientale a seguito della prima ristrutturazione;
- > aree boschive a contorno dell'insediamento stesso.

L'impianto è costituito dalle seguenti sezioni:

- ricezione;
- stoccaggio;
- rigassificazione;
- recupero Boil-off Gas (BOG);
- correzione gas finale;



- sistemi ausiliari;
- > sistema di controllo e sicurezza.

Di seguito sono descritte le principali attività operative del Terminale: gli Allegati al presente capitolo riportano, in scala adeguata, gli schemi relativi alla localizzazione e alla planimetria dell'impianto, nonché la rappresentazione schematica del pontile.

2.1) Ricezione

La sezione di ricezione è costituita dall'area di attracco delle Navi metaniere, dai bracci di discarica e dalla linea di trasferimento.

L'area di attracco delle Navi metaniere è ubicata all'estremità di un pontile lungo circa 500 metri e consente – previa verifica - di ricevere Navi metaniere dalla capacità fino a 65.000-70.000 m³ di GNL. La zona di mare antistante la testata del pontile è dedicata alla manovra ed all'ormeggio delle Navi metaniere ed ha una profondità di circa 10 metri. Il pontile è equipaggiato con quattro briccole ognuna dotata di ganci di ormeggio del tipo a sgancio rapido e da due parabordi, equidistanti dai bracci di discarica e con un interasse di circa 70 metri, per l'appoggio della Nave.

Per il trasferimento del carico il pontile è attrezzato, sul lato destro, con tre bracci di scarico: due per il liquido (diametro 12 pollici), ognuno avente normalmente portata massima di 2.000 m³/h di liquido, uno, il centrale, per il ritorno vapori alla Nave (diametro 8 pollici e portata massima 12.000 Nm³/h). La portata di discarica è però determinata in funzione della produzione di vapori (Boil-off Gas) che si sviluppano durante l'operazione stessa per consentirne il completo recupero da parte della sezione dedicata.

Il ritorno vapori alla Nave, quando richiesto, viene effettuato mediante una soffiante la cui capacità è di circa $12.000 \text{ Nm}^3/h$.

Il GNL proveniente dalla Nave viene trasferito nei due serbatoi di stoccaggio attraverso la linea di trasferimento da 24 pollici che collega bracci di scarico con i serbatoi stessi.

2.2) Stoccaggio

La sezione di stoccaggio è costituita da un due serbatoio, ognuno con una capacità geometrica di 50.000 m³ ed una capacità utile operativa di circa 42.500 m³ e dalle pompe sommerse per la movimentazione del GNL.

Il serbatoio è costituito da due contenitori cilindrici coassiali ad asse verticale. Il contenitore interno autoportante, in acciaio al 9%Ni, ha lo scopo di contenere il GNL mentre il contenitore esterno, in cemento armato precompresso, realizzato durante il secondo intervento di ristrutturazione, ha la duplice funzione di sorreggere e proteggere il materiale coibente posto intorno al contenitore interno e di contenere, in caso di emergenza, eventuali perdite di GNL. Il serbatoio è, inoltre, posizionato all'interno di un bacino di contenimento.



Il GNL è stoccato nel serbatoio ad una temperatura pari a circa -160 °C e ad una pressione leggermente superiore alla pressione atmosferica (350 mmH₂O rel).

Il serbatoio di stoccaggio è dotato di tre pompe sommerse, due con capacità di 500 m³/h di GNL ciascuna e la terza con una capacità di 170 m³/h di GNL.

2.3) Rigassificazione

La sezione di rigassificazione è costituita dalle pompe per la movimentazione e pressurizzazione del GNL e dai vaporizzatori a fiamma sommersa.

Il GNL estratto dal serbatoio di stoccaggio mediante le pompe sommerse, è pressurizzato, inizialmente, a circa 22 bar dalle pompe primarie (tre in esercizio più una di riserva) e, successivamente, a circa 75 bar dalle pompe secondarie (tre in esercizio più una di riserva) e quindi inviato ai vaporizzatori. Ogni pompa, sia primaria sia secondaria, ha una capacità massima di circa 250 m³/h di GNL.

La rigassificazione del GNL è ottenuta mediante vaporizzatori a fiamma sommersa (anche in questo caso tre in esercizio più uno di riserva), ognuno dei quali ha una capacità massima di targa di circa 250 m³/h di GNL.

Il calore necessario alla vaporizzazione del GNL viene prodotto dalla combustione del gas naturale (fuel-gas) prelevato a valle dei vaporizzatori.

2.4) Recupero Boil-Off Gas (BOG)

Il sistema di recupero del BOG dello stabilimento di Panigaglia è costituito da tre compressori criogenici, uno di capacità pari a 2.000 kg/h e due di capacità pari a 8.000 kg/h ciascuno, dalla colonna di assorbimento e dalle relative pompe di alimentazione. Il compressore più piccolo è utilizzato per il recupero continuo dei vapori generati dal calore entrante nell'impianto durante il normale esercizio dello stesso ed in assenza di discariche; i due compressori grandi sono utilizzati per il recupero del BOG prodotto durante la discarica. Il recupero avviene nella colonna di assorbimento per condensazione dei vapori a spese del GNL sottoraffreddato.

2.5) Correzione gas finale

La correzione del gas finale ha lo scopo di mantenere l'Indice di Wobbe del gas inviato a metanodotto a valori inferiori a 52,33 75 MJ/Sm³ per rispettare le specifiche di qualità della rete di trasporto garantendo l'intercambiabilità del GNL rigassificato con gli altri gas naturali normalmente trasportati. L'eventuale correzione è effettuata mediante addizione di aria o di aria arricchita in azoto per mantenere la concentrazione dell'ossigeno a valori inferiori allo 0.6% (molare). Il mancato rispetto delle caratteristiche di qualità del gas naturale inviato in rete comporta il blocco automatico dell'impianto.

La sezione correzione gas finale è costituita da due treni di compressione dell'aria e da una batteria di membrane per l'arricchimento del contenuto di azoto; ogni treno è dotato di un compressore a vite posto in serie ad un compressore alternativo ed è in



grado di comprimere l'aria alla pressione di metanodotto con una portata massima di 4.300 Nm³/h.

2.6) Sistemi ausiliari

La sezione sistemi ausiliari comprende tutte le attività di supporto al processo principale senza le quali l'impianto non potrebbe funzionare. Le più importanti sono: la sottostazione elettrica e le sue diramazioni per l'alimentazione e la trasformazione dell'energia elettrica all'impianto, i sistemi acqua dolce ed acqua di mare per lo smaltimento del calore prodotto dai compressori, il sistema aria strumenti per l'attuazione dei comandi pneumatici, la stazione di misura della quantità e della qualità del gas a metanodotto ed il sistema antincendio.

2.7) Sistema di controllo e sicurezza

L'impianto di rigassificazione del GNL è controllato e comandato a distanza dalla Sala Controllo Centralizzata mediante un sistema automatico. Questo sistema è suddiviso in due sottosistemi:

- Sistema a Controllo Distribuito (DCS) le cui funzioni sono di acquisizione, elaborazione e regolazione dei parametri di processo e di supervisione dell'impianto;
- Sistema di automazione e blocco a logica Programmabile (PES) la cui funzione è l'effettuazione delle sequenze di avviamento, fermata e blocco delle apparecchiature di impianto nonché la messa in sicurezza automatica predefinita dell'impianto in caso di emergenza.

3) CAPACITA' DELL'IMPIANTO E SUOI CRITERI DI DETERMINAZIONE

Per la determinazione della capacità tecnica di rigassificazione del Terminale di Panigaglia occorre prendere in considerazione i seguenti valori:

- 1. la capacità tecnica di ricezione;
- 2. la capacità tecnica di vaporizzazione.

3.1) La capacità tecnica di ricezione

La capacità tecnica di ricezione dell'impianto, nel corso di un mese di operatività ("periodo di riferimento", convenzionalmente fissato pari a 30 giorni), viene definita tenendo conto di:

- a) il massimo numero di approdi effettuabili;
- b) il quantitativo di GNL scaricabile.

3.2) La capacità tecnica di vaporizzazione

I parametri da considerare per la definizione della capacità tecnica di vaporizzazione del Terminale di Panigaglia sono le capacità:

✓ del sistema di pompaggio;



✓ del sistema di vaporizzazione.

La capacità del sistema di pompaggio è influenzata dalla qualità del GNL scaricato e dalla pressione di esercizio del metanodotto interconnesso, mentre per la determinazione della capacità del sistema di vaporizzazione occorre fare riferimento alla capacità di ciascuno dei quattro vaporizzatori a fiamma sommersa.

Ne consegue che la capacità tecnica di vaporizzazione che può essere garantita coincide con quella del sistema di vaporizzazione.

3.3) La capacità di rigassificazione dell'impianto

La capacità di rigassificazione dell'impianto viene individuata in relazione al numero di approdi effettuabili presso il Terminale e alla capacità espressa in volume di GNL consegnabile al Terminale stesso.

Tenuto conto della durata delle operazioni di ormeggio, discarica e disormeggio di una Nave metaniera al pontile, che non consente più di un approdo ogni tre due giorni, il massimo numero di approdi effettuabili su base annuale è pari ad un terzo alla metà dei giorni di funzionamento del Terminale in ciascun Anno Termico, arrotondato all'intero inferiore.

Tenuto conto dei necessari margini operativi di sicurezza di un terminale di rigassificazione, l'assetto impiantistico consente una capacità di volume massima rigassificabile garantita di 17.500 m³_{liq}/g di GNL.

Pertanto, la capacità di rigassificazione del Terminale su base annuale risulta pari a $17.500~\rm m^3_{liq}/g$ moltiplicata per i giorni di funzionamento del Terminale in ciascun Anno Termico.



DESCRIZIONE DEI SERVIZI¹

1)	PRE	EMESSA
ĺ		
2)	I SE	RVIZI DI BASE
3)	ATT	TIVITA' AUSILIARIE
	3.1)	CONFERIMENTO DI CAPACITÀ
	3.1)	TRANSAZIONI DI CAPACITÀ
	3.3)	PROGRAMMAZIONE DELLE CONSEGNE DI GNL
	3.4)	PROGRAMMAZIONE DELLA RIGASSIFICAZIONE
	3.5)	PARAMETRI DI QUALITÀ DEL GAS
	3.6)	MISURA DEL GNL
	3.7)	INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO IL TERMINALE
	3.8)	FATTURAZIONE
	3.9)	GESTIONE DELLE EMERGENZE DI SERVIZIO
	/	
4)	I SE	CRVIZI ACCESSORI
5)	I SE	CRVIZI OPZIONALI
	5.1)	SERVIZIO DI PEAK SHAVING
	- ' /	
6)	I SE	RVIZI DI FLESSIBILITA' PER LA RICONSEGNA DEL GNL

 $^{^{1}}$ Ai fini di maggior chiarezza, in grigio, testo oggetto delle proposte di aggiornamento del Codice di rigassificazione $n.22\,$



1) PREMESSA

GNL Italia, nell'ambito della propria attività di rigassificazione di Gas Naturale Liquefatto, offre ai propri Utenti – ai sensi delle disposizioni di cui al presente documento - i servizi qui di seguito descritti.

2) I SERVIZI DI BASE

Il servizio base di rigassificazione include:

- a) la discarica del GNL consegnato, incluse le operazioni di collegamento dei bracci di discarica, la rilevazione delle caratteristiche qualitative del GNL scaricato, la riconsegna (se richiesta e se disponibile) di vapori di Boil-off a bordo Nave. Non sono incluse le operazioni di ormeggio/disormeggio e le pratiche doganali per l'importazione del GNL;
- b) lo stoccaggio operativo, inteso come lo stoccaggio necessario a trasformare le quantità di GNL consegnato in modo "discreto" in un flusso continuo di gas in un determinato periodo di tempo, in funzione della produzione del Terminale; il Terminale GNL di Panigaglia, stante la limitata capacità dei serbatoi, non è in grado di fornire lo stoccaggio strategico di cui all'articolo 3, comma 6, del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n°164;
- c) la rigassificazione del GNL: tale servizio non comporta l'obbligo di riconsegnare lo stesso GNL scaricato al Terminale ma semplicemente l'obbligo di riconsegna di quantità di gas naturale equivalenti in termini energetici, dedotti consumi e perdite, al Punto di Riconsegna;
- d) Il conferimento di capacità di trasporto funzionale all'immissione in rete presso il Punto di Entrata alla RN di Panigaglia dei quantitativi di GNL rigassificati presso il Terminale: tali quantitativi sono resi disponibili dall'Operatore Snam Rete Gas, che li prende in consegna ai fini della riconsegna agli Utenti nell'ambito del servizio di trasporto.

Il servizio base di rigassificazione può essere di tipo continuativo o di tipo "spot".

Il servizio base di rigassificazione di tipo continuativo è il servizio di rigassificazione-che prevede la consegna di GNL secondo il programma delle consegne di GNL di cui al capitolo "Programmazione delle consegne di GNL e della rigassificazione".

GNL Italia conferisce capacità di rigassificazione di tipo continuativo associata a periodi temporali funzionali alle operazioni di ormeggio, discarica e fine dell'ormeggio di una Nave Metaniera presso il Terminale (Slot). Uno Slot può essere associato o meno a date di calendario (data di inizio e fine dello Slot); nel caso in cui lo Slot oggetto di conferimento sia associato a date di calendario, prende il nome di Slot vincolato.

GNL Italia, prima dell'inizio dei processi di conferimento di capacità di rigassificazione ad inizio Anno Termico, rende disponibile sul proprio sito internet il numero di giorni e la capacità di rigassificazione di uno Slot. La capacità di rigassificazione di uno Slot oggetto di conferimento, pari a 70.000 m³liq, è ottenuta moltiplicando la capacità di



rigassificazione giornaliera del Terminale, di cui al Capitolo 2, paragrafo 3.3, pari a 17.500 m³liq/g, per il numero di giorni di uno Slot², pari a 4.

Nell'ambito dei processi di conferimento di cui al Capitolo 5, paragrafo 3.1 lettera a) punto i., GNL Italia si riserva la facoltà di rendere disponibile per il conferimento Slot vincolati con capacità di rigassificazione ottenuta moltiplicando la capacità di rigassificazione giornaliera del Terminale per un numero di giorni pari a 2.

Il servizio base di rigassificazione di tipo spot è il servizio di rigassificazione erogato con riferimento ad una singola discarica da effettuarsi in data prestabilita individuata dall'Operatore a valle della definizione del programma delle consegne di GNL. GNL Italia conferisce approdi di tipo spot individuati da una Data di Arrivo

Programmata e da un Volume Massimo Scaricabile. La capacità di rigassificazione di un approdo spot è pari al relativo Volume Massimo Scaricabile.

3) ATTIVITA' AUSILIARIE

L'Operatore svolge, nell'ambito del servizio di rigassificazione del GNL, una serie di ulteriori attività – anch'esse incluse nelle relative tariffe - ausiliarie a quelle sopra indicate e previste nel presente documento.

A tale proposito si riporta qui di seguito un elenco, esemplificativo ma non esaustivo, di tali attività.

3.1) Conferimento di capacità

Nell'ambito dell'attività di conferimento di capacità presso il Terminale di rigassificazione, l' Operatore provvede a pubblicare le capacità disponibili associate a Slot, Slot vincolati ovvero approdi, a definire e gestire la procedura attraverso la quale gli Utenti possono avanzare le proprie richieste di conferimento, ad effettuare il processo di assegnazione della capacità secondo i criteri previsti dal TIRG ed a stipulare i relativi Contratti di Rigassificazione: tali servizi formano oggetto del capitolo "Conferimento di capacità di rigassificazione".

3.2) Transazioni di capacità

Gli Utenti possono effettuare transazioni di capacità di rigassificazione, secondo le modalità indicate al capitolo "Transazioni di capacità di rigassificazione".

3.3) Programmazione delle consegne di GNL

Si intende l'insieme delle operazioni con cui l'Operatore provvede a verificare le proposte di programmazione delle consegne di GNL presentate dagli Utenti e le relative modalità di comunicazione: tali attività sono descritte al capitolo "Programmazione delle consegne di GNL e della rigassificazione".

²Per l'Anno Termico 2018/19 la capacità di rigassificazione di uno Slot è pari a 70.000 meliq, corrispondente a 4 giorni di capacità di rigassificazione del Terminale



3.4) Programmazione della rigassificazione

L'Operatore definisce, sulla base del programma delle consegne di GNL, il programma mensile di riconsegna con dettaglio giornaliero e provvede a renderlo disponibile agli Utenti: le modalità dell'attività in oggetto sono descritte al capitolo "Programmazione delle consegne di GNL e della rigassificazione".

3.5) Parametri di qualità del gas

GNL Italia esegue la verifica e la validazione dei parametri che consentono di determinare il rispetto delle specifiche di qualità del GNL: per la descrizione dettagliata di tali servizi si rimanda al capitolo "Qualità del GNL consegnato e del gas riconsegnato".

3.6) Misura del GNL

Le attività inerenti la misura del GNL consegnato e rigassificato sono descritte al capitolo "Misura del GNL consegnato e del gas riconsegnato".

3.7) Interventi manutentivi presso il Terminale

GNL Italia effettua i necessari interventi manutentivi sulle infrastrutture del Terminale: tali interventi, che generano interruzioni/riduzioni della capacità di rigassificazione, possono essere programmati o rendersi necessari a fronte di situazioni di emergenza, così come descritto al relativo capitolo "Programmazione e gestione delle manutenzioni".

3.8) Fatturazione

GNL Italia provvede - come descritto al capitolo "Fatturazione e pagamento" - ad emettere le fatture relative ai corrispettivi legati al servizio di rigassificazione, nonché altre tipologie di fattura derivanti dall'attività in oggetto.

3.9) Gestione delle emergenze di servizio

Per fronteggiare l'insorgere di situazioni impreviste e transitorie presso il Terminale di Panigaglia, GNL Italia ha predisposto un dispositivo interno di emergenza che individua le procedure da adottare in tali casi, così come riportato al capitolo "Gestione delle emergenze di servizio".

4) I SERVIZI ACCESSORI

L'Operatore rende inoltre disponibili presso il Terminale servizi accessori, non inclusi nel servizio base di rigassificazione. I servizi accessori includono:

- la correzione dell'Indice di Wobbe del GNL consegnato con valori compresi tra 52,7513 e 53,17 MJ/Sm³;
- la discarica del GNL qualora il valore di pressione nelle tanche della Nave risulti superiore a $1200 \text{ mm H}_2\text{O}$ rel.



5) I SERVIZI OPZIONALI

GNL Italia mette a disposizione, ad opzione dell'Utente, i seguenti servizi:

- ➤ apposite attrezzature, localizzate presso l'impianto di Panigaglia, per il trasferimento di azoto liquido da un'autobotte alla Nave metaniera;
- fornitura di acqua potabile alla Nave metaniera.

I soggetti interessati dovranno, per poter usufruire del servizio richiesto, far pervenire all'Operatore l'apposito modulo che viene reso disponibile da GNL Italia, unitamente alle condizioni applicabili al servizio offerto, sul proprio sito web.

GNL Italia si riserva di offrire – in ambito competitivo – ulteriori servizi attivabili ad opzione degli Utenti e ad eguali condizioni, secondo le modalità che saranno pubblicate sul sito Internet di GNL Italia.

Qualora l'Utente, sulla base di proprie specifiche esigenze, avanzi richiesta di usufruire di appositi servizi presso il Terminale e GNL Italia ne confermi la fattibilità, le relative condizioni saranno negoziate direttamente tra GNL Italia e l'Utente, nel rispetto delle garanzie e degli obiettivi generali stabiliti dall'Autorità relativamente agli obblighi dei soggetti che svolgono attività di rigassificazione.

5.1) Servizio di Peak Shaving

GNL Italia può mettere a disposizione del Responsabile del Bilanciamento il servizio di stoccaggio temporaneo di GNL per il Servizio di Peak Shaving ai sensi del Decreto Ministeriale 18 ottobre 2013 e successivi provvedimenti normativi, nonché della delibera dell'Autorità 471/2013/R/gas e successivi provvedimenti normativi.

L'Utente che intenda rendere disponibili i quantitativi di GNL per il citato stoccaggio temporaneo, è tenuto a sottoscrivere con GNL Italia un contratto per un servizio di rigassificazione di tipo spot e nel caso in cui il Servizio di Peak Shaving non venga attivato, al medesimo Utente i quantitativi oggetto di discarica saranno riconsegnati, dedotti consumi e perdite, al Punto di Scambio Virtuale secondo le condizioni pubblicate da GNL Italia.

6) I SERVIZI DI FLESSIBILITA' PER LA RICONSEGNA DEL GNL

Ai sensi dell'articolo 12 del TIRG l'Operatore, tenuto conto dei vincoli tecnico-operativi del Terminale e dell'effettiva utilizzazione dello stesso come risultante a seguito della programmazione delle consegne e della rigassificazione di cui al successivo Capitolo 9, rende disponibili servizi per la flessibilità che consentono agli Utenti di:

• Modificare su richiesta il proprio programma di rigassificazione (Servizio di Flessibilità in riconsegna);



- Mantenere temporaneamente stoccato il GNL di loro proprietà presso il serbatoio del Terminale (Servizio di Stoccaggio Temporaneo);
- Consegnare all'impresa di rigassificazione gas al PSV e ricevere un volume equivalente di GNL negli stoccaggi del Terminale (Servizio di Liquefazione virtuale).

7) I SERVIZI SMALL SCALE LNG (SSLNG)

Ai sensi della deliberazione 168/2019/R/gas, articolo 3.3, l'Operatore offre servizi SSLNG impegnando parte della capacità di rigassificazione. Pertanto, l'accesso all'infrastruttura funzionale ai servizi SSLNG avviene secondo le disposizioni previste dal TIRG, come disciplinate al successivo capitolo 5.

Ai sensi della deliberazione 168/2019/R/gas, articolo 1.4, l'accesso al servizio di rigassificazione e la relativa erogazione è sempre prioritaria rispetto ai servizi SSLNG; pertanto l'offerta e l'erogazione di tali servizi non pregiudica e/o limita la fruizione del Servizio di Rigassificazione da parte degli Utenti. Eventuali riduzioni ovvero interruzioni del Servizio di Rigassificazione avranno luogo solamente nei casi in cui ogni eventuale interruzione ovvero riduzione dei servizi SSLNG possibile non risulti sufficiente per evitare l'interruzione ovvero la riduzione anche del Servizio di Rigassificazione.

n ogni situazione in cui l'Operatore del Terminale sia chiamato valutare quale servizio debba essere interrotto ovvero ridotto, l'interruzione ovvero la riduzione del Servizio di Rigassificazione.

Il servizio SSLNG include il trasferimento di GNL stoccato presso i serbatoi del Terminale presso il Punto di Riconsegna SSLNG ai fini della successiva erogazione del servizio SSLNG. Gli Utenti del servizio SSLNG accettano che il quantitativo di GNL destinato al servizio sarà prelevato dal Gestore dai quantitativi presenti nella miscela di GNL presente nei serbatoi del Terminale, le cui caratteristiche sono compatibili con quelle richieste per la consegna del GNL ai sensi del successivo Capitolo 12; nel caso in cui l'Utente del servizio SSLNG sia altresì Utente del Servizio di Rigassificazione, tale Utente accetta che la qualità del GNL oggetto del Servizio di Small Scale possa essere difforme rispetto alla qualità del GNL effettivamente scaricato presso il Terminale.



CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE¹

1)	AC	CESSO AL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE	2
	1.1)	REQUISITI PER L'ACCESSO	2
2)	CO	NFERIMENTO DI CAPACITÀ AD INIZIO ANNO TERMICO	4
	2.1)	OGGETTO DEL CONFERIMENTO	4
	2.2)	PROCESSO DI CONFERIMENTO DI CAPACITÀ AD INIZIO ANNO TERMICO	5
	2.3)	IL PROCESSO DI DISTRIBUZIONE DELLA CAPACITÀ CONFERITA AD INIZIO ANNO TERMICO	7
	2.4)	CAPACITÀ CHE VIENE RESA DISPONIBILE ALL'IMPRESA DI RIGASSIFICAZIONE PER IL CONFERIMENTO	A
	TERZI A	AI SENSI DELL'ARTICOLO 14 DEL TIRG	
	2.4.	1) Forza maggiore delle controparti dei contratti di importazione o rigassificazione	10
	2.5)	CAPACITÀ DI TRASPORTO PER CONFERIMENTI DI CAPACITÀ AD INIZIO ANNO TERMICO	
3)	CO	NFERIMENTO DI CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE AD ANNO TERMICO AVVIA	OTA
,	11		
	3.1)	OGGETTO DEL CONFERIMENTO	
	3.2)	PROCESSO DI CONFERIMENTO DI CAPACITÀ AD ANNO TERMICO AVVIATO	12
	3.3)	IL PROCESSO DI DISTRIBUZIONE DELLA CAPACITÀ CONFERITA AD ANNO TERMICO AVVIATO	14
	3.4)	CAPACITÀ DI TRASPORTO PER CONFERIMENTI DI CAPACITÀ AD ANNO TERMICO AVVIATO	15
4)	CO	NFERIMENTO DI CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE DI TIPO SPOT	16
	4.1)	OGGETTO DEL CONFERIMENTO	16
	4.2)	PROCESSO DI CONFERIMENTO DI CAPACITÀ SPOT	
	4.3)	CAPACITÀ DI TRASPORTO PER CONFERIMENTI DI CAPACITÀ SPOT	19
5)	CO	NFERIMENTO DI CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE DI TIPO SPOT OLTRE I	
-,		RMINI	19
	5.1)	OGGETTO DEL CONFERIMENTO	19
	5.2)	PROCESSO DI CONFERIMENTO DI CAPACITÀ SPOT OLTRE I TERMINI	
	5.3)	CAPACITÀ DI TRASPORTO PER CONFERIMENTI DI CAPACITÀ SPOT OLTRE I TERMINI	21
6)	Δ C	CESSO AI SERVIZI DI FLESSIBILITA'	22
υj	ΔC	CLUUU AI ULKYILI DI FLEUUIDILITA	44

 $^{^{1}}$ Ai fini di maggior chiarezza, in grigio, testo oggetto delle proposte di aggiornamento del Codice di rigassificazione n.22



_

1) ACCESSO AL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE

L'accesso al servizio di rigassificazione in corrispondenza del Terminale di Panigaglia è consentito in maniera imparziale ed a parità di condizioni a tutti i soggetti che, siano essi persone fisiche o giuridiche, soddisfano determinati requisiti, secondo le modalità di seguito indicate.

Per la gestione dei processi di conferimento di capacità di rigassificazione di cui al presente Capitolo l'Operatore del Terminale può avvalersi di una Piattaforma informatica; le disposizioni relative alla gestione ed al funzionamento dei processi di conferimento di capacità di rigassificazione effettuati mediante la Piattaforma informatica sono approvate dall'Autorità (di seguito: Regolamento della Piattaforma informatica). L'Operatore rende disponibile sul proprio sito internet l'indicazione della Piattaforma informatica per la gestione dei processi di conferimento relativi ad un Anno Termico, con

A partire dall'Anno Per l'Anno Termico 2018/19 GNL Italia si avvale della Piattaforma di Assegnazione della capacità di Rigassificazione (PAR) gestita dal GME quale Piattaforma informatica, il cui regolamento è approvato dall'Autorità.

un anticipo di almeno 60 giorni rispetto alla decorrenza del primo processo di

conferimento di capacità di rigassificazione per il medesimo Anno Termico.

1.1) Requisiti per l'accesso

I soggetti che richiedono l'accesso al servizio di rigassificazione nell'ambito dei processi di conferimento di cui ai successivi paragrafi da 2,3,4 e 5 sono tenuti ad attestare il possesso dei requisiti di cui al presente paragrafo. I soggetti presentano le richieste, nell'ambito dei processi di conferimento di cui ai successivi paragrafi 2,3,4 e 5, attraverso la Piattaforma informatica.

Ai fini della gestione dei conferimenti i soggetti sono tenuti a dotarsi, laddove non ne siano ancora in possesso, delle credenziali di accesso al sistema informatico messo a disposizione da Portale Capacità GNL, il cui accesso è disponibile sul sito Internet di GNL Italia, secondo le modalità rese disponibili sul proprio sito internet², nonché alla Piattaforma informatica secondo le modalità rese disponibili tramite le funzionalità del sito Internet di GNL Italia.

Tutti i soggetti che richiedono l'accesso al servizio sono inoltre tenuti a presentare le dichiarazioni e le attestazioni ai sensi del Decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, attraverso la modulistica pubblicata sul sito Internet del Terminale.

Ove ne ricorrano i presupposti, il possesso dei requisiti richiesti deve essere attestato tramite la presentazione di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (ai sensi del D.P.R. n°445 del 28 dicembre 2000), attraverso la modulistica pubblicata sul sito Internet del Terminale.

² GNL Italia comunicherà agli Utenti la data di operatività del Portale Capacità GNL



5 - 2

Ogni forma di attestazione dei requisiti (richieste, impegni, dichiarazioni o accettazioni) così come ogni richiesta/comunicazione o comunque manifestazione di volontà effettuata ai sensi del presente Capitolo dall'Utente, anche per il tramite delle apposite funzionalità del sito Internet del Terminale ovvero della Piattaforma informatica, costituiscono formale obbligo e impegno per l'Utente stesso il quale assume – anche nei confronti di terzi – ogni e qualsiasi responsabilità derivante da eventuali inadempimenti/errori od omissioni. GNL Italia non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e di soggetti terzi circa la veridicità, correttezza e completezza delle attestazioni e delle dichiarazioni rese a tal fine dagli Utenti.

I soggetti che richiedono l'accesso al servizio di rigassificazione devono aver provveduto a:

- trasmettere adeguate garanzie secondo modalità definite nel Capitolo 7, in relazione all'adempimento di tutti gli obblighi assunti in forza del Contratto di Rigassificazione, sia a titolo di corrispettivo, sia a titolo di risarcimento o indennizzo, al fine di tutelare GNL Italia e gli altri Utenti del Terminale di Panigaglia dalle conseguenze di proprie eventuali inadempienze contrattuali;
- trasmettere il Contratto di Rigassificazione, redatto come da modello pubblicato da GNL Italia sul proprio sito internet e debitamente firmato, entro il quinto giorno lavorativo antecedente la data di presentazione della richiesta di conferimento. L'entrata in vigore e l'efficacia del Contratto di Rigassificazione, a prescindere dalla data di sottoscrizione dello stesso da parte di GNL Italia, sono subordinate (e quindi sospensivamente condizionate) alla definizione degli impegni di capacità di rigassificazione (quantità e durata) per almeno uno tra i Servizi di tipo continuativo ovvero spot, attraverso il perfezionamento di uno o più processi di conferimento e/o transazioni di capacità di cui al Capitolo 5 e al Capitolo 8, nonché all'attestazione/verifica dei requisiti ivi previsti. Pertanto la decorrenza del Contratto di Rigassificazione, a prescindere dalla data di sottoscrizione dello stesso da parte di GNL Italia corrisponderà a quella del conferimento intervenuto all'esito del primo processo di conferimento e/o cessione di capacità nel corso di un Anno Termico di cui al Capitolo 5 e al Capitolo 8.

Alla data prevista per la richiesta, ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del TIRG i soggetti che richiedono l'accesso al servizio di rigassificazione, devono:

- a) disporre di Navi metaniere autorizzate da GNL Italia per la discarica, presso il Terminale di Panigaglia, ovvero
- b) impegnarsi a consegnare il GNL mediante Navi metaniere compatibili con le specifiche del Terminale di Panigaglia. In tale casistica il soggetto richiedente si assume il rischio del mancato buon esito delle procedure di autorizzazione della Nave metaniera;

Alla data prevista per la richiesta, i soggetti che richiedono l'accesso al servizio di rigassificazione, devono inoltre:

c) essere Utenti del servizio di trasporto ovvero aver aderito al Codice di Rete di Snam Rete Gas, fatto salvo il caso in cui il soggetto richiedente l'accesso al servizio indichi, uno o più Utenti del servizio di trasporto cui ripartire gli interi quantitativi di gas di competenza ai fini della consegna all'impresa di trasporto.

d) aver provveduto al pagamento dei corrispettivi relativi a Contratti di Rigassificazione in essere, per importi fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore delle garanzie rilasciate a copertura degli obblighi derivanti dai suddetti Contratti, di cui al Capitolo 7.

Ai fini dell'utilizzo delle capacità conferite i soggetti titolari di capacità di rigassificazione devono inoltre disporre dell'autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico per la rigassificazione dei volumi di gas oggetto dei contratti di importazione soggetti all'autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legislativo n°164/00.

Ove risultasse il mancato possesso della sopracitata autorizzazione, la capacità conferita non potrà essere oggetto di programmazione/cessione da parte dell'Utente, fermo restando il pagamento di tutti gli oneri connessi a tale capacità e il rilascio previsto ai sensi del Capitolo 8, paragrafo 3. In tali casi, fatta salva ogni disposizione da parte del Ministero e/o dell'Autorità, non sarà riconosciuto nessun corrispettivo in caso di vendita della capacità a terzi.

I soggetti in ogni caso si impegnano, sotto la propria responsabilità, al rispetto dei requisiti sopra illustrati. In assenza/perdita dei requisiti, fatta salva ogni disposizione da parte del Ministero e/o dell'Autorità, si applicano le disposizioni previste dal presente Codice di Rigassificazione. È altresì fatta salva ogni verifica da parte del Ministero dello Sviluppo Economico e dell'Autorità.

2) CONFERIMENTO DI CAPACITÀ AD INIZIO ANNO TERMICO

Il conferimento di capacità di rigassificazione ad inizio Anno Termico è relativo al servizio base di rigassificazione di tipo continuativo di cui al capitolo "Descrizione dei servizi".

Il conferimento di capacità di rigassificazione implica il conferimento di capacità di trasporto funzionale all'erogazione del Servizio di rigassificazione.

2.1) Oggetto del conferimento

Oggetto del conferimento ad inizio Anno termico è la capacità di rigassificazione presso il Terminale, espressa in mcliq/giorno, per periodi riferiti a uno o più Anni Termici, anche non contigui, fino ad un massimo di venticinque, secondo quanto previsto dal TIRG. GNL Italia pubblica la capacità di rigassificazione associata ad uno Slot di cui al Capitolo 3, paragrafo 2 sul proprio sito internet.

La capacità disponibile per il conferimento ad inizio Anno Termico è individuata da:

a) Slot residui disponibili presso il Terminale di Panigaglia tenuto conto degli Slot di cui alla successiva lettera c) oggetto di conferimento, così come pubblicati sul sito



Internet di GNL Italia, riferiti ad un Anno Termico (numero di Slot/anno), con decorrenza dal 1° ottobre del medesimo anno e fino al venticinquesimo Anno Termico (capacità annuale);

- b) Slot (numero di Slot/anno), resi disponibili dall'Utente all'Operatore per il conferimento a terzi con riferimento ad un Anno Termico, con decorrenza dal 1º ottobre del medesimo anno e fino al venticinquesimo Anno Termico (capacità annuale), secondo le modalità previste al paragrafo 3 del capitolo 8, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del TIRG;
- c) Slot disponibili presso il Terminale di Panigaglia, così come pubblicati sul sito Internet di GNL Italia, riferiti a periodi di più di un Anno Termico (numero di Slot/periodo), con decorrenza dal 1° ottobre del secondo Anno Termico e fino al venticinquesimo Anno Termico (capacità pluriennale)

Ai fini della determinazione del numero di Slot e dei periodi di offerta della capacità pluriennale di cui alla precedente lettera c), i soggetti che intendono richiedere l'accesso al servizio hanno la facoltà di comunicare a GNL Italia, entro la fine del mese di febbraio, i relativi progetti di importazione di lungo periodo, con decorrenza dal secondo Anno Termico successivo a quello di comunicazione e fino al venticinquesimo Anno Termico. Entro la fine del mese di aprile, GNL Italia rende disponibile sul proprio sito internet la capacità pluriennale ed i periodi oggetto di offerta coerentemente ai progetti di importazione di lungo periodo comunicati dai soggetti richiedenti; nel caso in cui i progetti di importazione complessivamente eccedano la capacità disponibile presso il Terminale di Panigaglia, saranno privilegiati i progetti riferiti al maggior numero di Anni Termici consecutivi e, in secondo luogo, i progetti per i quali sono previsti in consegna presso il Terminale i maggiori quantitativi di GNL.

Con riferimento ad un Anno Termico, il numero massimo di discariche relative alla capacità di rigassificazione oggetto di conferimento ad inizio Anno Termico è pari:

numero massimo discariche = $C_{annuale} / C_{Slot}$

dove

C_{annuale} è la capacità di rigassificazione annua del Terminale, di cui al precedente Capitolo 2, paragrafo 3.3

C_{Slot} è la capacità di rigassificazione di uno Slot, di cui al precedente Capitolo 3, paragrafo 2.

Con riferimento al medesimo Anno Termico, il numero massimo di discariche è pari somma del numero di Slot di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

2.2) Processo di conferimento di capacità ad inizio Anno Termico

GNL Italia conferisce attraverso la Piattaforma informatica gli Slot di capacità di rigassificazione di cui al precedente paragrafo 2.1.



GNL Italia rende disponibile sul proprio sito internet nell'ambito del Calendario di conferimento le tempistiche dei processi di conferimento di capacità e ogni loro variazione; i processi di conferimento di cui al presente paragrafo si svolgono:

- nel mese di giugno con riferimento alla capacità pluriennale;
- nel mese di luglio con riferimento alla capacità annuale residua disponibile, ai sensi del TIRG.

Requisiti per il conferimento

Possono partecipare ai processi di conferimento di capacità ad inizio Anno Termico i soggetti per i quali risultano verificate le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente Capitolo secondo le tempistiche indicate nel medesimo paragrafo 1 e nel Calendario di conferimento.

Non saranno considerate come valide e pertanto non saranno accettate le offerte dell'Utente che eccedono, anche in parte, i limiti di conferimento dell'Utente secondo quanto previsto al Capitolo 7 e/o le singole offerte per le quali gli Slot richiesti eccedono il quantitativo disponibile per il conferimento.

Criteri di conferimento

Il conferimento della capacità di cui al precedente paragrafo 2.1 è effettuato nell'ambito della Piattaforma informatica tramite la procedura d'asta 'aperta ascendente' secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 6 del TIRG.

Nell'ambito di ciascun processo di conferimento il soggetto interessato al conferimento di capacità ad inizio Anno Termico e che soddisfa i requisiti di cui al precedente paragrafo "Requisiti per il conferimento" può presentare richieste di acquisto. Tali richieste devono essere presentate attraverso la Piattaforma informatica secondo le modalità previste dal Regolamento della Piattaforma informatica.

Le richieste di acquisto presentate ai sensi del presente paragrafo in ciascun processo di conferimento sono considerate un impegno vincolante per il soggetto richiedente a sottoscrivere il quantitativo di capacità richiesto al prezzo pari al prezzo di aggiudicazione ad esito dell'asta, come definito nelle modalità previste dal Regolamento della Piattaforma informatica.

Le richieste di acquisto sono selezionate nell'ambito della Piattaforma informatica come definito nelle modalità previste dal Regolamento della Piattaforma informatica.

I processi di conferimento di capacità ad inizio Anno Termico relativa a differenti Anni Termici e/o differenti tipologie di capacità (pluriennale, annuale) sono indipendenti l'uno dall'altro; il conferimento avviene secondo sessioni distinte.



Ai sensi dell'articolo 5, comma 12 del TIRG il conferimento della capacità di cui al paragrafo 2.1 lettera a) è prioritario rispetto a quello della capacità di cui al paragrafo 2.1 lettera b).

Le tempistiche delle singole procedure di conferimento di capacità ad inizio Anno Termico sono rese disponibili nell'ambito del Calendario di conferimento, pubblicato sul sito internet di GNL Italia.

Esito del conferimento

Al termine di ciascuna seduta d'asta a ciascun soggetto richiedente viene comunicato l'esito, con l'indicazione delle offerte selezionate e del prezzo di assegnazione delle offerte selezionate (prezzo di aggiudicazione), come definito nelle modalità previste dal Regolamento della Piattaforma informatica.

A ciascun soggetto richiedente che ha presentato un'offerta di acquisto al prezzo di aggiudicazione viene conferita la capacità oggetto della medesima offerta.

GNL Italia attraverso la Piattaforma informatica comunica a ciascun soggetto richiedente la capacità di rigassificazione che risulta allo stesso conferita in esito al processo di asta e il relativo corrispettivo determinato in esito a tale procedura, nelle modalità previste dal Regolamento della Piattaforma informatica.

Gli esiti del conferimento sono inoltre pubblicati in forma aggregata, unitamente al prezzo di aggiudicazione, sulla Piattaforma informatica, qualora il numero di assegnatari per ciascuna sessione sia almeno pari a 3.

La capacità di rigassificazione conferita ai sensi del presente paragrafo si intende sottoscritta dall'Utente ai fini del Contratto di Rigassificazione.

2.3) Il processo di distribuzione della capacità conferita ad inizio Anno Termico

GNL Italia attraverso la Piattaforma informatica, effettua il processo di distribuzione della capacità con l'obiettivo di associare ad ogni Slot che risulta conferito ad esito dei processi ad inizio Anno termico di cui al presente paragrafo 2, date di calendario relative al successivo Anno Termico.

GNL Italia rende disponibile sul proprio sito Internet le tempistiche relative al processo di distribuzione della capacità di rigassificazione e la distribuzione degli Slot disponibili sulle date di calendario del successivo Anno Termico.

Gli Utenti che risultano titolari di Slot per l'Anno Termico successivo sono tenuti a partecipare a tale processo secondo le modalità di seguito definite.

Richiesta di associazione



Gli Utenti per ogni Slot di cui risultano titolari per l'Anno Termico successivo, presentano attraverso la Piattaforma informatica, richieste di associazione a date di calendario compatibili con quelle indicate da GNL Italia, secondo le modalità previste dal Regolamento della Piattaforma informatica.

Nel caso in cui non pervenga la richiesta di associazione da parte dell'Utente ovvero pervenga una richiesta relativa ad un numero parziale di Slot di cui l'Utente risulta titolare ovvero non venga soddisfatta la richiesta di associazione presentata dall'Utente, GNL Italia attraverso la Piattaforma informatica provvederà, dandone preventiva comunicazione all'Utente, ad associare gli Slot di cui il medesimo Utente è titolare a date di calendario del successivo Anno Termico, secondo le modalità previste dal Regolamento della Piattaforma informatica.

Criteri di associazione

L'associazione di una data di calendario ad uno Slot conferito ad un Utente sarà effettuata, secondo le modalità previste dal Regolamento della Piattaforma informatica, tenuto conto del seguente ordine di priorità:

- i. Utente con maggior prezzo di assegnazione dello Slot, come definito in esito al processo di conferimento di cui al precedente paragrafo 2.2;
- ii. Utente con maggiore numero di Slot conferiti;
- iii. Utente che abbia presentato la richiesta di associazione con maggior anticipo temporale

Esito dell'associazione

Al termine di ciascun processo di distribuzione della capacità conferita GNL Italia, attraverso la Piattaforma informatica, comunica a ciascun Utente partecipante l'esito dell'associazione, con indicazione delle date di calendario agli Slot di cui l'Utente risulta titolare per il successivo Anno Termico secondo le modalità previste dal Regolamento della Piattaforma informatica.

2.4) Capacità che viene resa disponibile all'Impresa di Rigassificazione per il conferimento a terzi ai sensi dell'articolo 14 del TIRG

Qualora risulti che per un Anno Termico A il volume di GNL cumulativamente consegnato da un Utente relativamente a Slot conferiti ad inizio Anno termico sia inferiore al 90% del volume di GNL complessivamente conferito al medesimo Utenteprevisto in discarica nel programma delle consegne di GNL di cui al successivo Capitolo 9 dei medesimi Slot, l'Utente rende disponibile a GNL Italia per il conferimento a terzi nell'ambito delle procedure di cui al successivo paragrafo 3.2, per l'Anno Termico successivo A+1 per il quale risulti titolare di capacità conferita ad inizio Anno Termico, la capacità di rigassificazione individuata da:

Slot (numero di Slot/anno) pari a: $(V_{prio} - V_{cons})/C_{slot}$

arrotondato all'intero inferiore, dove:



V_{prio} è il volume di GNL complessivamente conferitoprevisto in discarica nel programma delle consegne di GNL di cui al successivo Capitolo 9 relativamente agli Slot conferiti all'Utente per l'Anno Termico A, nell'ambito dei processi di conferimento ad inizio Anno Termico, eventualmente ridotto dei volumi di GNL non consegnati a causa del verificarsi di eventi di forza maggiore di cui al Capitolo 19, paragrafo 6;

 V_{cons} è il volume di GNL cumulativamente consegnato dall'Utente relativamente a Slot conferiti ad inizio Anno termico per l'Anno Termico A, inclusivo del volume (i) degli Slot per i quali non sia stata effettuata la discarica per effetto di eventi che abbiano dato luogo a dichiarazioni di forza maggiore delle controparti dei contratti di importazione o rigassificazione, di cui al successivo paragrafo 2.4.1, (ii) degli Slot resi disponibili dall'Utente per il conferimento a terzi di cui al paragrafo 3 del Capitolo 8 e (iii) degli Slot oggetto di cessione di cui al Capitolo 8. In particolare, con riferimento ad ogni mese M, il V_{cons} include: (i) la capacità rilasciata, anche se non conferita, purché resa disponibile nell'ambito dei processi di conferimento per il mese M+1 di cui al successivo paragrafo 43.2, con un anticipo minimo di cinque giorni lavorativi rispetto alla data della relativa procedura di conferimento indicata nel Calendario di conferimento pubblicato sul sito di GNL Italia, sino a una quantità complessiva nell'Anno Termico A pari al maggiore fra il volume di GNL associato a quattro Slot e un terzo della capacità conferita per il medesimo Anno Termico al medesimo Utente, e anche nel mese M-2 oltre tale quantità; (ii) la capacità rilasciata successivamente al termine di cui al precedente punto (i) nella misura in cui sia conferita a terzi. L'Utente ha facoltà di revocare la richiesta di rilascio fino al terzo giorno lavorativo antecedente la data della procedura di conferimento per il mese M+1 di cui al successivo paragrafo 4.2;

C_{Slot} è la capacità di rigassificazione di uno Slot, di cui al precedente Capitolo 3, paragrafo 2.

L'impresa di rigassificazione, al termine dell'Anno Termico A, verifica la sussistenza delle condizioni di cui sopra e, in caso di esito positivo della predetta verifica, ne dà comunicazione all'Utente interessato ed all'Autorità indicando la capacità che l'Utente medesimo è tenuto a rendere disponibile per il conferimento a terzi.

L'Utente ai fini del rilascio a GNL Italia delle capacità sopra individuate per il conferimento a terzi dovrà renderle disponili nell'Anno Termico successivo A+1 nell'ambito delle procedure di cui al successivo paragrafo 3.2. Ai sensi dell'Art.14.6 del TIRG l'Utente trasmette, attraverso la modulistica resa disponibile da GNL Italia sul proprio sito internet, il prezzo di riserva a cui rendere disponibile la capacità oggetto di rilascio e potrà altresì indicare che nel caso in cui il prezzo di riserva trasmesso sia superiore a quello definito ai sensi del comma 7.1 lettera a) del TIRG ai fini del rilascio sia efficace il prezzo di cui al comma 7.1 lettera a) del TIRG. L'Utente che ha reso disponibile



la capacità per il conferimento a terzi può esso stesso partecipare alle relative procedure di allocazione della suddetta capacità.

La titolarità della capacità di rigassificazione resa disponibile a GNL Italia ai sensi del presente paragrafo e conferita ad altro Utente ad esito del processo di conferimento di cui al successivo paragrafo 3.2, passerà in capo a quest'ultimo Utente che sarà pertanto tenuto al pagamento dei corrispettivi associati alla capacità sottoscritta ed al rispetto delle condizioni previste dal Codice di Rigassificazione.

L'Utente conserva i diritti e gli obblighi connessi con il contratto relativo alla capacità nella misura in cui la capacità non sia conferita a terzi. GNL Italia, ad esito dei processi di conferimento di cui al successivo paragrafo 3.2, provvederà a comunicare all'Utente la quota di capacità che rientra nella sua disponibilità.

L'Utente che ha rilasciato capacità di rigassificazione sarà in ogni caso tenuto al pagamento del corrispettivo relativo alla capacità oggetto di rilascio e, nel caso i cui la capacità sia conferita a terzi nell'ambito dei processi di conferimento di cui al successivo paragrafo 3.2, riceve i proventi della vendita da GNL Italia solo a fronte dell'effettivo utilizzo della medesima capacità e nei limiti del corrispettivo dovuto dal medesimo Utente per la capacità oggetto di rilascio ai sensi dell'Articolo 14, comma 5 del TIRG .

La capacità di trasporto prenotata da GNL Italia ai sensi del successivo paragrafo 2.5 è conseguentemente rimodulata sulla base della capacità di rigassificazione dell'Utente conferita a terzi nell'ambito delle procedure di cui al successivo paragrafo 3.2.

2.4.1) Forza maggiore delle controparti dei contratti di importazione o rigassificazione

Ai soli fini di quanto previsto al paragrafo 2.4, in applicazione di quanto disposto dall'Articolo 14 del TIRG, con l'espressione "Forza maggiore delle controparti dei contratti di importazione o rigassificazione" si intende ogni evento, atto, fatto o circostanza – non imputabile alla Parte che lo invoca – tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, la consegna da parte dell'Utente di quantitativi di GNL presso il terminale di rigassificazione, che non sia stato possibile evitare usando con continuità la diligenza di un operatore prudente e ragionevole, e fino a quando tale causa perduri.

Avuta notizia dell'esistenza di un evento di forza maggiore di cui al presente paragrafo, la Parte interessata dovrà darne immediata notizia all'altra Parte e all'Autorità inviando l'autocertificazione, il cui testo viene reso disponibile sul sito Internet di GNL Italia, contenente l'indicazione di:

- l'entità prevista della riduzione di GNL;
- ➤ la durata prevista dell'evento;
- ➤ le azioni poste in essere per limitare gli effetti dell'evento sulle consegne di GNL;
- ➤ le azioni poste in essere per rendere disponibili ad altri utenti la capacità di rigassificazione che risulterebbe inutilizzata.



Fatto salvo quanto espressamente indicato nel presente paragrafo, nessun effetto potrà avere l'evento di forza maggiore di cui sopra nei rapporti contrattuali in essere tra l'Utente e l'impresa di rigassificazione, che continueranno a mantenere piena ed integrale validità.

2.5) Capacità di trasporto per conferimenti di capacità ad inizio Anno Termico

Ai sensi dell'articolo 13 del TIRG, GNL Italia provvede una volta concluso il processo di conferimento di capacità di rigassificazione ad inizio Anno Termico, a richiedere per conto dei propri Utenti a Snam Rete Gas, secondo le modalità e le tempistiche previste dal Codice di Rete, la capacità di trasporto funzionale all'immissione in rete presso il punto di entrata alla RT di Panigaglia dei volumi rigassificati di cui alla capacità conferita ad inizio Anno Termico. La capacità di trasporto oggetto della richiesta dovrà essere proporzionata in misura pari alla quota del send out massimo del terminale (come definito al comma 1.1 lettera o della deliberazione ARG/gas 2/10) corrispondente al rapporto fra la capacità di rigassificazione conferita all'Utente e la capacità di rigassificazione del terminale.

3) CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE AD ANNO TERMICO AVVIATO

Il conferimento di capacità di rigassificazione ad Anno Termico avviato è relativo al servizio base di rigassificazione di tipo continuativo di cui al capitolo "Descrizione dei servizi"

Il conferimento di capacità di rigassificazione implica il conferimento di capacità di trasporto funzionale all'erogazione del Servizio di rigassificazione.

3.1) Oggetto del conferimento

Oggetto del conferimento ad Anno Termico avviato è la capacità di rigassificazione presso il Terminale, espressa in mcliq/giorno, relativa ai mesi residui dell'Anno Termico con decorrenza dal mese successivo a quello di conferimento, secondo quanto previsto dal TIRG.

GNL Italia pubblica la capacità di rigassificazione associata ad uno Slot di cui al Capitolo 3, paragrafo 2 sul proprio sito internet.

La capacità disponibile per il conferimento ad Anno Termico avviato è individuata da:

a) Slot disponibili presso il Terminale di Panigaglia, a valle del processo di conferimento ad inizio Anno Termico, dei processi di conferimento ad Anno Termico avviato già effettuati e degli scambi di capacità di rigassificazione con GNL Italia, così come pubblicati sul sito internet di GNL Italia. Con riferimento



al processo di conferimento di capacità ad Anno Termico avviato effettuato nel mese M, gli Slot oggetto di conferimento sono offerti come:

- singoli Slot già associati a date di calendario (Slot vincolati), con riferimento ai mesi M+1, M+2 e M+3. In aggiunta agli Slot vincolati con capacità di rigassificazione di durata pari a 4 giorni, GNL Italia si riserva la facoltà di rendere contestualmente disponibile per il medesimo periodo temporale, Slot vincolati con capacità di rigassificazione per un numero di giorni pari a 2;
- ii. Slot disponibili (numero di Slot/periodo), con riferimento al periodo compreso tra il mese M+4 e l'ultimo mese dell'Anno Termico.

GNL Italia si riserva inoltre la facoltà di rendere disponibile capacità di rigassificazione per il conferimento ad Anno Termico avviato, previa informativa all'Autorità ed agli Utenti, individuata da:

- iii. uno o più prodotti consistenti in uno Slot per ciascun mese residuo disponibile dell'Anno Termico (periodo compreso tra il mese M+1 e l'ultimo mese dell'Anno Termico).
- b) resi disponibili dall'Utente all'Operatore per il conferimento a terzi, secondo le modalità previste al paragrafo 3 del capitolo 8, ai sensi dell'articolo 8 del TIRG;
- c) Slot resi disponibili dall'Utente all'Operatore per il conferimento a terzi, secondo le modalità previste al precedente paragrafo 2.4 del presente capitolo, ai sensi dell'articolo 14 del TIRG.

3.2) Processo di conferimento di capacità ad Anno Termico avviato

GNL Italia conferisce attraverso la Piattaforma informatica gli Slot di capacità di rigassificazione di cui al precedente paragrafo 3.1.

I processi di conferimento ad Anno Termico avviato si svolgono con cadenza mensile a partire da settembre di un Anno Termico fino ad agosto del successivo Anno Termico. In particolare, i processi di conferimento relativi agli Slot vincolati con riferimento ai mesi M+1, M+2 e M+3 di cui al paragrafo 3.1, lettera a) punto i., si svolgono, di norma, rispettivamente il tredicesimo, dodicesimo e undicesimo giorno lavorativo antecedente il mese M+1. I processi di conferimento relativi agli Slot disponibili con riferimento al periodo compreso tra il mese M+4 e l'ultimo mese dell'Anno Termico di cui al paragrafo 3.1, lettera a), punto ii., si svolgono di norma il decimo giorno lavorativo antecedente il mese M+1.

GNL Italia rende disponibile sul proprio sito internet gli Slot residui disponibili per il conferimento ed il calendario con le tempistiche per i processi di conferimento di capacità e ogni loro variazione. Nel caso in cui in un mese M GNL Italia renda disponibile il prodotto di capacità di rigassificazione di cui al precedente paragrafo 3.1, lettera a) punto iii., il relativo processo di conferimento è effettuato con priorità temporale rispetto agli altri processi di conferimento delle capacità di rigassificazione di cui al paragrafo 3.1, di norma il settimo giorno di calendario del mese M.



Requisiti per il conferimento

Possono partecipare al processo di conferimento di capacità ad Anno Termico avviato i soggetti per i quali risultano verificate le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente Capitolo secondo le tempistiche indicate nel medesimo paragrafo 1 e nel Calendario di conferimento.

Non saranno considerate come valide e pertanto non saranno accettate le offerte dell'Utente che eccedono, anche in parte, i limiti di conferimento dell'Utente secondo quanto previsto al Capitolo 7.

Criteri di conferimento

Il conferimento della capacità di cui al precedente paragrafo 3.1 è effettuato nell'ambito della Piattaforma informatica tramite la procedura d'asta 'pay as bid', secondo quanto previsto all'articolo 6, comma 4, del TIRG.

Nell'ambito di ciascun processo di conferimento il soggetto interessato al conferimento di capacità ad anno termico avviato che soddisfa i requisiti di cui al precedente paragrafo "Requisiti per il conferimento" può presentare richieste di acquisto. Tali richieste devono essere presentate attraverso la Piattaforma informatica secondo le modalità previste dal Regolamento della Piattaforma informatica.

Le richieste di acquisto presentate ai sensi del presente paragrafo in ciascun processo di conferimento sono considerate un impegno vincolante per il soggetto richiedente a sottoscrivere il quantitativo di capacità richiesto al prezzo pari al prezzo di aggiudicazione ad esito dell'asta, come definito nelle modalità previste dal Regolamento della Piattaforma informatica.

Nel caso in cui il soggetto richiedente presenti una richiesta di acquisto relativa a Slot vincolati relativi ai mesi M+1, M+2 e M+3 di cui al precedente paragrafo 3.1, lettera a), punto i. il medesimo soggetto richiedente potrà specificare nella richiesta di acquisto l'ordine di preferenza (alternativa ed indifferente) relativa a più Slot vincolati, secondo le modalità previste dal regolamento della Piattaforma informatica. Nel caso in cui il corrispettivo relativo alla richiesta di acquisto sia superiore al prezzo di riserva di cui all'articolo 7 del TIRG, le richieste di acquisto sono selezionate nell'ambito della Piattaforma informatica sulla base del corrispettivo di acquisto maggiore. Nel caso di richieste di acquisto di Slot vincolati con capacità di durate differenti ma associati a date di calendario comuni, l'assegnazione della capacità avverrà assicurando la massimizzazione dei ricavi in esito al conferimento, ovvero, in caso di richieste tra loro equivalenti, la massimizzazione del conferimento della capacità di rigassificazione secondo le modalità previste dal regolamento della Piattaforma informatica.

Nel caso di richieste di acquisto per Slot vincolati indicati come tra loro alternativi ed indifferenti, la selezione delle richieste nell'ambito della Piattaforma informatica avverrà assicurando la massimizzazione del conferimento della capacità di rigassificazione, secondo le modalità previste nel regolamento della Piattaforma informatica.



Le richieste di acquisto relative agli Slot compresi nel periodo decorrente dal mese M+4 fino all'ultimo mese dell'Anno Termico, di cui al precedente paragrafo 3.1, lettera a), punto ii, sono selezionate nell'ambito della Piattaforma informatica sulla base del corrispettivo di acquisto maggiore, nel caso in cui il corrispettivo relativo alla richiesta di acquisto sia superiore al prezzo di riserva di cui all'articolo 7 del TIRG.

Le richieste di acquisto relative ai prodotti di capacità di rigassificazione consistenti in uno Slot per ciascun mese residuo disponibile dell'Anno Termico, di cui al precedente paragrafo 3.1, lettera a), punto iii, sono selezionate nell'ambito della Piattaforma informatica sulla base del corrispettivo di acquisto maggiore, nel caso in cui il corrispettivo relativo alla richiesta di acquisto sia superiore al prezzo di riserva. Il prezzo di riserva è definito pari alla media dei prezzi di riserva di cui all'articolo 7 del TIRG di ciascun mese oggetto del prodotto di capacità di rigassificazione.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 12 del TIRG il conferimento della capacità di cui al precedente paragrafo 3.1 lettera a) è prioritario rispetto a quello della capacità di cui al paragrafo 3.1 lettere b) e c).

Le tempistiche delle singole procedure di conferimento di capacità ad Anno Termico avviato sono rese disponibili nell'ambito del Calendario di conferimento, pubblicato sul sito di GNL Italia.

Esito del conferimento

Al termine di ciascuna seduta d'asta a ciascun soggetto richiedente viene comunicato l'esito, con l'indicazione delle offerte selezionate e del prezzo di assegnazione delle offerte selezionate (prezzo di aggiudicazione), come definito nelle modalità previste nel regolamento della Piattaforma informatica.

GNL Italia attraverso la Piattaforma informatica comunica a ciascun soggetto richiedente la capacità di rigassificazione che risulta allo stesso conferita in esito al processo di asta e il relativo corrispettivo determinato in esito a tale procedura.

Gli esiti del conferimento sono inoltre pubblicati in forma aggregata, unitamente al prezzo di aggiudicazione, sulla Piattaforma informatica, qualora il numero di assegnatari per ciascuna sessione sia almeno pari a 3.

La capacità di rigassificazione conferita ai sensi del presente paragrafo si intende sottoscritta dall'Utente ai fini del Contratto di Rigassificazione.

3.3) Il processo di distribuzione della capacità conferita ad Anno Termico avviato

GNL Italia attraverso la Piattaforma informatica, effettua il processo di distribuzione della capacità con l'obiettivo di associare date di calendario dell'Anno Termico in corso ad ogni Slot che risulta conferito ad esito dei processi ad Anno termico avviato di cui al paragrafo 3.1, lettera a) punto ii., relativi al periodo compreso tra il mese M+4 e l'ultimo mese dell'Anno Termico e di cui al paragrafo 3.1, lettera a) punto iii., relativi al periodo compreso tra il mese M+1 e l'ultimo mese dell'Anno Termico.



GNL Italia rende disponibile sul proprio sito Internet le tempistiche relative al processo di distribuzione della capacità di rigassificazione e la distribuzione degli Slot disponibili a date di calendario dell'Anno Termico in corso.

Gli Utenti che risultano titolari di Slot di cui al paragrafo 3.1, lettera a) punto ii., sono tenuti a partecipare a tale processo secondo le modalità di seguito definite.

Richiesta di associazione

Gli Utenti per ogni Slot di cui al paragrafo 3.1, lettera a) punto ii. e di cui al paragrafo 3.1, lettera a) punto iii., presentano attraverso la Piattaforma informatica, richieste di associazione a date di calendario compatibili con quelle indicate da GNL Italia, secondo le modalità previste dal Regolamento della Piattaforma informatica.

Nel caso in cui non pervenga la richiesta di associazione da parte dell'Utente ovvero pervenga una richiesta relativa ad un numero parziale di Slot di cui l'Utente risulta titolare ovvero non venga soddisfatta la richiesta di associazione presentata dall'Utente, GNL Italia attraverso la Piattaforma informatica provvederà, dandone preventiva comunicazione all'Utente, ad associare gli Slot di cui il medesimo Utente è titolare a date di calendario dell'Anno Termico, secondo le modalità previste dal Regolamento della Piattaforma informatica.

Criteri di associazione

L'associazione di una data di calendario ad uno Slot conferito ad un Utente sarà effettuata, secondo le modalità previste dal Regolamento della Piattaforma informatica, tenuto conto del seguente ordine di priorità:

- i. Utente con maggior prezzo di assegnazione dello Slot, come definito in esito al processo di conferimento di cui al precedente paragrafo 3.2;
- ii. Utente che abbia presentato la richiesta di acquisto di cui al precedente paragrafo 3.2 con maggior anticipo temporale

Esito dell'associazione

Al termine di ciascun processo di distribuzione della capacità conferita GNL Italia, attraverso la Piattaforma informatica, comunica a ciascun Utente partecipante l'esito dell'associazione, con indicazione delle date di calendario agli Slot di cui l'Utente risulta titolare per l'Anno Termico in corso, secondo le modalità previste dal Regolamento della Piattaforma informatica.

3.4) Capacità di trasporto per conferimenti di capacità ad Anno Termico avviato

Ai sensi dell'articolo 13 del TIRG, GNL Italia provvede una volta concluso il processo di conferimento di capacità di rigassificazione ad Anno Termico avviato, a richiedere per conto dei propri Utenti a Snam Rete Gas, secondo le modalità e le tempistiche previste dal Codice di Rete, la capacità di trasporto funzionale all'immissione in rete presso il punto



di entrata alla RT di Panigaglia dei volumi rigassificati di cui alla capacità conferita ad Anno Termico avviato. La capacità di trasporto oggetto della richiesta, prenotata sulla base di quanto previsto al Capitolo 10, paragrafo 4, dovrà essere proporzionata in misura pari alla quota del send out massimo del terminale (come definito al comma 1.1 lettera o, della deliberazione ARG/gas 2/10) corrispondente al rapporto fra la capacità di rigassificazione conferita all'Utente e la capacità di rigassificazione del terminale.

4) CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE DI TIPO SPOT

Il conferimento di capacità di rigassificazione di tipo spot è relativo al servizio base di rigassificazione di tipo spot di cui al capitolo "Descrizione dei servizi".

Il conferimento di capacità di rigassificazione implica il conferimento di capacità di trasporto funzionale all'erogazione del Servizio di rigassificazione.

4.1) Oggetto del conferimento

Oggetto del conferimento di capacità spot, è la capacità di rigassificazione presso il Terminale, espressa in mcliq/giorno, relativa al mese oggetto di conferimento ovvero al mese successivo, che risulta disponibile a seguito della definizione del programma delle consegne di GNL di cui al Capitolo 9, paragrafo 1, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2 del TIRG.

La capacità spot per il conferimento è individuata, ai sensi del Capitolo 3, paragrafo 2, dal numero di approdi presso il Terminale di Panigaglia e dalla relativa Data di Arrivo Programmata e Volume Massimo Scaricabile:

- a) disponibili a valle dei processi di conferimento di capacità ad inizio Anno Termico, dei processi di conferimento ad Anno Termico avviato e degli scambi di capacità di rigassificazione con GNL Italia, così come pubblicati sul sito internet di GNL Italia;
- b) disponibili ad esito della definizione del programma delle consegne di cui al Capitolo 9, paragrafo 1;
- c) resi disponibili dall'Utente all'Operatore per il conferimento a terzi, secondo le modalità previste al paragrafo 3, del Capitolo 8, ai sensi dell'articolo 8 del TIRG.

GNL Italia provvederà a definire la capacità di rigassificazione di tipo spot (in termini di Data di Arrivo Programmata e Volume Massimo Scaricabile per ogni discarica) e a renderla disponibile sul proprio sito internet e sulla Piattaforma informatica sulla base dei giorni di manutenzione dell'impianto di cui al successivo capitolo "Programmazione e gestione delle manutenzioni" e nel rispetto dei seguenti vincoli:



- ➤ esista una finestra temporale di almeno 3 5 giorni tra la Data di Arrivo Programmata di una Nave metaniera e la Data di Arrivo Programmata della Nave successiva, così come definito nel programma delle consegne di GNL relativo al mese M;
- ➢ il volume complessivo di GNL presente nei serbatoi alle ore 6:00 della Data di Arrivo Programmata per la successiva Nave prevista in discarica non deve essere superiore al valore che risulta deducendo da 85.000 m³_{liq} il volume di GNL della successiva Nave prevista in discarica a 20.000 m³_{liq};
- il volume complessivo di GNL presente nei serbatoi alle ore 6:00 di ogni Giorno-gas deve essere compreso tra 10 5.000 m³_{liq} (limite inferiore) e 85 45.000 m³_{liq} (limite superiore);
- ➢ il volume complessivo di GNL presente nei serbatoi alla fine del mese non può essere superiore a 35 20.000 m³_{liq};
- ➤ la produzione giornaliera non può essere superiore a 17.500 m³_{liq}/g, e deve essere considerata pari a 0 nel momento in cui i serbatoi raggiungono un livello corrispondente ad un volume di GNL di 10 5.000 m³_{liq};
- ➤ il volume di GNL scaricato in corrispondenza di ogni discarica viene considerato come consegnato nei giorni oggetto della discarica ed in quote pari al volume giornaliero effettivamente scaricato.

Per ogni approdo disponibile per il conferimento, verranno inoltre pubblicate le informazioni inerenti:

- la Data di Arrivo Programmata;
- ➤ il Volume Massimo Scaricabile di GNL;
- > il profilo indicativo di riconsegna del quantitativo rigassificato di cui al successivo Capitolo 9.

4.2) Processo di conferimento di capacità spot

GNL Italia conferisce attraverso la Piattaforma informatica gli approdi spot disponibili di cui al precedente paragrafo 4.1.

I processi di conferimento di capacità spot si svolgono nel periodo a partire da settembre di un Anno Termico fino ad agosto del successivo Anno Termico, di norma il quarto giorno lavorativo antecedente l'inizio del mese successivo; GNL Italia rende disponibile sul proprio sito internet gli approdi spot disponibili per il conferimento ed il calendario con le tempistiche per i processi di conferimento di capacità spot e ogni loro variazione.

Requisiti per il conferimento



Possono partecipare al processo di conferimento di capacità spot i soggetti per i quali risultano verificate le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente Capitolo secondo le tempistiche indicate nel medesimo paragrafo 1 e nel Calendario di conferimento.

Non saranno considerate come valide e pertanto non saranno accettate le offerte dell'Utente che eccedono, anche in parte, i limiti di conferimento dell'Utente secondo quanto previsto al Capitolo 7.

Criteri di conferimento

Il conferimento della capacità di cui al precedente paragrafo 4.1 è effettuato nell'ambito della Piattaforma informatica tramite la procedura d'asta 'pay as bid', secondo quanto previsto all'articolo 6, comma 4, del TIRG.

Nell'ambito di ciascun processo di conferimento il soggetto interessato al conferimento di capacità spot che soddisfa i requisiti di cui al precedente paragrafo "Requisiti per il conferimento" può presentare richieste di acquisto. Tali richieste devono essere presentate attraverso la Piattaforma informatica secondo le modalità previste dal Regolamento della Piattaforma informatica.

Le richieste di acquisto presentate ai sensi del presente paragrafo in ciascun processo di conferimento sono considerate un impegno vincolante per il soggetto richiedente a sottoscrivere il quantitativo di capacità richiesto al prezzo pari al prezzo di aggiudicazione dell'asta, come definito nelle modalità previste dal Regolamento della Piattaforma informatica.

Il soggetto richiedente potrà specificare nella richiesta di acquisto l'ordine di preferenza (alternativa ed indifferente) relativa a più Slot vincolati, secondo le modalità previste dal Regolamento della Piattaforma informatica. Nel caso in cui il corrispettivo relativo alla richiesta di acquisto sia superiore al prezzo di riserva di cui all'articolo 7 del TIRG, le richieste di acquisto sono selezionate nell'ambito della Piattaforma informatica sulla base del corrispettivo di acquisto maggiore. Nel caso di richieste di acquisto per Slot vincolati indicati come tra loro alternativi ed indifferenti, la selezione delle richieste nell'ambito della Piattaforma informatica avverrà assicurando la massimizzazione del conferimento della capacità di rigassificazione, secondo le modalità previste nel Regolamento della Piattaforma informatica.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 12 del TIRG il conferimento della capacità di cui al paragrafo 4.1 lettera a) e b) è prioritario rispetto a quello della capacità di cui al paragrafo 4.1 lettera c).

Le tempistiche delle singole procedure di conferimento di capacità spot sono rese disponibili nell'ambito del Calendario di conferimento, pubblicato sul sito di GNL Italia.

Esito del conferimento

Al termine di ciascuna seduta d'asta a ciascun soggetto richiedente viene comunicato l'esito, con l'indicazione delle offerte selezionate e del prezzo di assegnazione delle offerte



selezionate (prezzo di aggiudicazione), come definito nelle modalità previste nel Regolamento della Piattaforma informatica.

GNL Italia attraverso la Piattaforma informatica comunica a ciascun soggetto richiedente la capacità di rigassificazione spot che risulta allo stesso conferita in esito al processo di asta e il relativo corrispettivo determinato in esito a tale procedura.

Gli esiti del conferimento sono inoltre pubblicati in forma aggregata, unitamente al prezzo di aggiudicazione, sulla Piattaforma informatica, qualora il numero di assegnatari per ciascuna sessione sia almeno pari a tre (3).

La capacità di rigassificazione spot conferita ai sensi del presente paragrafo si intende sottoscritta dall'Utente ai fini del Contratto di Rigassificazione.

4.3) Capacità di trasporto per conferimenti di capacità spot

Ai sensi dell'articolo 13 del TIRG, GNL Italia provvede una volta concluso il processo di conferimento di capacità di rigassificazione spot, a richiedere per conto dei propri Utenti a Snam Rete Gas, secondo le modalità e tempistiche previste dal Codice di Rete, la capacità di trasporto funzionale all'immissione in rete presso il punto di entrata alla RT di Panigaglia dei volumi rigassificati di cui alla capacità spot conferita. La capacità di trasporto oggetto della richiesta, prenotata sulla base di quanto previsto al Capitolo 10, paragrafo 4, dovrà essere proporzionata in misura pari alla quota del send out massimo del terminale (come definito al comma 1.1 lettera o, della deliberazione ARG/gas 2/10) corrispondente al rapporto fra la capacità di rigassificazione conferita all'Utente e la capacità di rigassificazione del terminale.

5) CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE DI TIPO SPOT OLTRE I TERMINI

Il conferimento di capacità di rigassificazione di tipo spot è relativo al servizio base di rigassificazione di tipo spot di cui al capitolo "Descrizione dei servizi".

Il conferimento di capacità di rigassificazione implica il conferimento di capacità di trasporto funzionale all'erogazione del Servizio di rigassificazione.

5.1) Oggetto del conferimento

Oggetto del conferimento di capacità di tipo spot oltre i termini è la capacità di rigassificazione presso il Terminale, espressa in mcliq/giorno, che risulta disponibile a seguito dell'ultima procedura concorsuale di cui al precedente paragrafo 4.2, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6 del TIRG.



La capacità spot oltre i termini per il conferimento è individuata, ai sensi del Capitolo 3, paragrafo 2, dal numero di approdi presso il Terminale e dalla relativa Data di Arrivo Programmata e Volume Massimo Scaricabile.

Ciascun approdo spot oltre i termini rimane disponibile per il conferimento fino:

- al quinto giorno lavorativo antecedente la Data di Arrivo Programmata nel caso in cui il Terminale non sia in operatività;
- al quarto terzo giorno lavorativo antecedente la Data di Arrivo Programmata nel caso in cui il Terminale sia in operatività.

GNL Italia si riserva la facoltà di aggiornare e modificare gli approdi spot disponibili per il conferimento, al verificarsi dei seguenti eventi:

- inosservanza della programmazione;
- riprogrammazione delle discariche;
- > manutenzioni ulteriori rispetto a quelle previste al capitolo "Programmazione e gestione delle manutenzioni";

GNL Italia provvederà a rendere disponibile gli aggiornamenti relativi alla disponibilità di approdi spot entro:

- > il medesimo giorno lavorativo, per eventi accettati da GNL Italia in giorni lavorativi;
- il giorno lavorativo successivo, per eventi accettati da GNL Italia in giorni festivi.

5.2) Processo di conferimento di capacità spot oltre i termini

GNL Italia conferisce attraverso la Piattaforma informatica gli approdi spot disponibili di cui al precedente paragrafo 5.1.

I processi di conferimento spot oltre i termini si svolgono con cadenza mensile nel corso dell'Anno Termico; GNL Italia rende disponibile il calendario con le tempistiche per i processi di conferimento di capacità ed ogni loro variazione nonché il prezzo di assegnazione per ogni approdo spot disponibile, definito ai sensi del TIRG.

Requisiti per il conferimento

Possono partecipare al processo di conferimento di capacità spot oltre i termini i soggetti per i quali risultano verificate le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente Capitolo secondo le tempistiche indicate nel medesimo paragrafo 1 e nel Calendario di conferimento.

Non saranno considerate come valide e pertanto non saranno accettate le offerte dell'Utente che eccedono, anche in parte, i limiti di conferimento dell'Utente secondo quanto previsto al Capitolo 7.



Criteri di conferimento

Il conferimento della capacità di cui al precedente paragrafo 5.1 è effettuato nell'ambito della Piattaforma informatica tramite il criterio 'first come first served', secondo quanto previsto all'articolo 6, comma 6, del TIRG.

Nell'ambito di ciascun processo di conferimento il soggetto interessato al conferimento di capacità spot che soddisfa i requisiti di cui al precedente paragrafo "Requisiti per il conferimento" può presentare richieste di acquisto. Tali richieste devono essere presentate attraverso la Piattaforma informatica secondo le modalità previste dal Regolamento della Piattaforma informatica.

Le richieste di acquisto presentate ai sensi del presente paragrafo in ciascun processo di conferimento sono considerate un impegno vincolante per il soggetto richiedente a sottoscrivere il quantitativo di capacità spot richiesto al prezzo pari al prezzo di assegnazione, come definito nelle modalità previste dal Regolamento della Piattaforma informatica.

Le richieste di acquisto sono selezionate nell'ambito della Piattaforma informatica come definito nelle modalità previste dal Regolamento della Piattaforma informatica.

I processi di conferimento di capacità spot oltre i termini relativi a differenti approdi sono indipendenti l'uno dall'altro.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 12 del TIRG il conferimento degli approdi spot oltre i termini di cui al paragrafo 4.1 lettera a) e b) è prioritario rispetto a quello degli approdi spot oltre i termini di cui al paragrafo 4.1 lettera c).

Esito del conferimento

A valle della presentazione dell'offerta da parte di ciascun soggetto richiedente viene comunicato l'esito, con l'indicazione del prezzo di assegnazione dell'offerta selezionata (prezzo di aggiudicazione), come definito nelle modalità previste dal Regolamento della Piattaforma informatica.

GNL Italia attraverso la Piattaforma informatica comunica a ciascun soggetto richiedente la capacità di rigassificazione spot oltre i termini che risulta conferita al medesimo soggetto ed il relativo prezzo di aggiudicazione.

La capacità di rigassificazione conferita ai sensi del presente paragrafo si intende sottoscritta dall'Utente ai fini del Contratto di Rigassificazione.

5.3) Capacità di trasporto per conferimenti di capacità spot oltre i termini

Ai sensi dell'articolo 13 del TIRG, GNL Italia provvede una volta concluso il processo di conferimento di capacità di rigassificazione spot oltre i termini, a richiedere per conto dei



propri Utenti a Snam Rete Gas, secondo le modalità e tempistiche previste dal Codice di Rete, la capacità di trasporto funzionale all'immissione in rete presso il punto di entrata alla RT di Panigaglia dei volumi rigassificati di cui alla capacità spot oltre i termini conferita. La capacità di trasporto oggetto della richiesta, prenotata sulla base di quanto previsto al Capitolo 10, paragrafo 4, dovrà essere proporzionata in misura pari alla quota del send out massimo del terminale (come definito al comma 1.1 lettera o, della deliberazione ARG/gas 2/10) corrispondente al rapporto fra la capacità di rigassificazione conferita all'Utente e la capacità di rigassificazione del terminale.

6) ACCESSO AI SERVIZI DI FLESSIBILITA'

I soggetti che richiedono l'accesso ai Servizi L'Utente titolare di flessibilità sono tenuti ad attestare il possesso dei requisiti di capacità di rigassificazione ad esito di un processo di conferimento di capacità di cui al presente paragrafo.

Tutti i soggetti che richiedono l'accesso ai servizi di flessibilità sono inoltre tenuti a presentare le dichiarazioni e le attestazioni ai sensi del Decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, attraverso Capitolo, può richiedere l'accesso al Servizio di Stoccaggio Temporaneo, trasmettendo la relativa richiesta all'Operatore del Terminale mediante-la modulistica pubblicata sul sito internet di GNL Italia.

Ove ne ricorrano i presupposti, il possesso dei requisiti richiesti deve essere attestato tramite la presentazione di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (ai sensi del D.P.R. n°445 del 28 dicembre 2000), attraverso la modulistica pubblicata sul sito Internet del Terminale.

La richiesta di sottoscrizione, debitamente compilata, deve essere trasmessa all'Operatore con riferimento al mese M, entro il terzo giorno lavorativo antecedente l'inizio del mese M.

Entro due giorni lavorativi dalla ricezione del modulo di richiesta di sottoscrizione, l'Operatore conferma all'Utente la possibilità di accedere al Servizio di Stoccaggio Temporaneo, tenuto conto dei vincoli tecnico-operativi del Terminale e dell'effettiva utilizzazione dello stesso come risultante a seguito della programmazione delle consegne e della rigassificazione di cui al successivo Capitolo 9.

Ogni forma di attestazione dei requisiti (richieste, impegni, dichiarazioni o accettazioni) così come ogni richiesta/comunicazione o comunque manifestazione di volontà effettuata ai sensi del presente Capitolo dall'Utente costituiscono formale obbligo e impegno per l'Utente stesso il quale assume – anche nei confronti di terzi – ogni e qualsiasi responsabilità derivante da eventuali inadempimenti/errori od omissioni.

GNL Italia non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e di soggetti terzi circa la veridicità, correttezza e completezza delle attestazioni e delle dichiarazioni rese a tal fine dagli Utenti.

I soggetti che richiedono l'accesso ai servizi di flessibilità devono aver provveduto a:



- trasmettere adeguate garanzie, secondo le modalità definite nel Capitolo 7, in relazione all'adempimento di tutti gli obblighi assunti in forza del Contratto di Rigassificazione, sia a titolo di corrispettivo, sia a titolo di risarcimento o indennizzo, al fine di tutelare GNL Italia e gli altri Utenti del Terminale di Panigaglia dalle conseguenze di proprie eventuali inadempienze contrattuali;
- trasmettere il Contratto di Rigassificazione, redatto come da modello pubblicato da GNL Italia sul proprio sito internet e debitamente firmato, entro il quinto giorno lavorativo antecedente la data di presentazione della richiesta. L'entrata in vigore e l'efficacia del Contratto di Rigassificazione, a prescindere dalla data di sottoscrizione dello stesso da parte di GNL Italia, sono subordinate (e quindi sospensivamente condizionate) alla definizione degli impegni per almeno uno tra i Servizi di flessibilità, attraverso il perfezionamento di uno o più processi di conferimento, nonché all'attestazione/verifica dei requisiti ivi previsti. Pertanto la decorrenza del Contratto di Rigassificazione, a prescindere dalla data di sottoscrizione dello stesso da parte di GNL Italia corrisponderà a quella del conferimento intervenuto all'esito del primo processo di conferimento di cui al presente paragrafo.

Alla data prevista per la richiesta, i soggetti che richiedono l'accesso ai Servizi di flessibilità, devono inoltre (i) essere Utenti del servizio di trasporto ovvero aver aderito al Codice di Rete di Snam Rete Gas tramite l'abilitazione al Punto di Scambio Virtuale, fatto salvo il caso in cui il soggetto richiedente l'accesso al servizio indichi uno o più Utenti del servizio di trasporto cui ripartire gli interi quantitativi di gas di competenza, ai fini della consegna all'impresa di trasporto, e (ii) aver provveduto al pagamento dei corrispettivi relativi a Contratti di Rigassificazione in essere, per importi fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore delle garanzie rilasciate a copertura degli obblighi derivanti dai suddetti Contratti, di cui al Capitolo 7.

Con riferimento al Servizio di flessibilità in riconsegna l'accettabilità della richiesta è subordinata ad una sufficiente capienza delle garanzie a copertura del sistema nei confronti dell'Utente di cui al Capitolo 5 del Codice di Rete, ai fini della registrazione della transazione di cui al Capitolo 7, paragrafo 4, nel caso di richieste trasmesse da parte di Utenti non ricompresi nell'ultimo programma mensile di riconsegna trasmesso dall'Operatore del Terminale e per i quali si configuri la condizione di Utente debitore.

Con riferimento al Servizio di liquefazione virtuale, l'Utente che richiede il Servizio viene considerato alla stregua di un Utente debitore, pertanto l'accettabilità della richiesta è subordinata ad una sufficiente capienza delle garanzie a copertura del sistema nei confronti dell'Utente di cui al Capitolo 5 del Codice di Rete, ai fini della registrazione della transazione di cui al Capitolo 7, paragrafo 4.

L'assegnazione di un Servizio di flessibilità ad un Utente non comporta modifiche e/o alterazioni del Servizio Base di Rigassificazione erogato agli altri Utenti del Terminale.

L'Operatore rende disponibile sul proprio sito internet con congruo anticipo le modalità di presentazione delle Richieste di Conferimento dei Servizi di flessibilità.



6.1) Servizio di flessibilità in riconsegna

Il Servizio di flessibilità in riconsegna consente all'Utente di modificare su richiesta il proprio programma di rigassificazione.

Con riferimento ad un mese M, l'Operatore rende disponibile i quantitativi oggetto del Servizio di flessibilità in riconsegna in termini di massima variazione del programma mensile di riconsegna, in funzione dell'effettiva utilizzazione del Terminale, dei vincoli tecnico-operativi e tenuto conto dell'ultimo aggiornamento del programma di consegna e/o del programma mensile di riconsegna del mese M di cui a Capitolo 9.

L'assegnazione del Servizio di flessibilità in riconsegna è effettuata attraverso procedure d'asta a "prezzo d'offerta" di cui Allegato 5/A al presente capitolo.

GNL Italia rende disponibile in un'area apposita del proprio sito internet, entro le ore 16:00 del giorno gas G-1 con riferimento al giorno gas G, le seguenti informazioni:

- 1. Il quantitativo di gas naturale (in MWh) previsto nel programma di riconsegna per il giorno gas G, indicato in seguito con C;
- 2. La massima variazione in aumento del programma di riconsegna (in MWh) nel giorno G, indicato con Qsup;
- 3. La massima variazione in diminuzione del programma di riconsegna (in MWh) realizzabile nel giorno gas G, indicato con Qinf;
- 4. I piani di rientro complessivi del Terminale nei giorni successivi al giorno gas G, ovvero un piano per il rientro del quantitativo Qsup e un piano per il quantitativo Qinf;
- 5. Le tempistiche per l'invio delle richieste relative al Servizio di Flessibilità in Riconsegna e per la comunicazione dell'assegnazione da parte di GNL Italia.

GNL Italia si riserva la possibilità di aggiornare le informazioni di cui ai precedenti punti, ad eccezioni del punto 5, ad esito dell'assegnazione di flessibilità per il giorno gas G.

Gli Utenti in possesso dei requisiti per l'accesso ai Servizi di flessibilità possono trasmettere a GNL Italia le richieste relative al Servizio di Flessibilità in Riconsegna nel corso del giorno gas G, secondo modalità e tempistiche pubblicate sul sito internet dell'Operatore.

Le richieste dovranno specificare le variazioni, in aumento o diminuzione, rispetto al programma mensile di riconsegna più recente disponibile, espresse in MWh, con riferimento al giorno gas G. Resto inteso che la richiesta del Servizio di flessibilità in riconsegna per un giorno G comporta il relativo piano di rientro di cui al precedente punto 4, eventualmente riproporzionato nel caso in cui il quantitativo di flessibilità richiesta sia inferiore ai quantitativi Qsup ovvero Qinf.

Tali variazioni devono necessariamente rispettare il quantitativo massimo (Qsup) o minimo (Q_{inf}) reso disponibile da GNL Italia pena la mancata presa in carico della richiesta.



Non saranno considerate come valide e pertanto non saranno accettate le richieste dell'Utente che eccedono, anche in parte, le garanzie presentate dall'Utente secondo quanto previsto al Capitolo 7.

Nel caso in cui il medesimo Utente inoltri più richieste riferite al medesimo giorno gas G, verrà considerata l'ultima richiesta pervenuta a GNL Italia.

Le richieste presentate ai sensi del presente paragrafo sono considerate un impegno vincolante per i soggetti cui è assegnato il quantitativo del Servizio di flessibilità in riconsegna richiesto ovvero quota parte dello stesso.

Le richieste di assegnazione del Servizio di flessibilità sono selezionate secondo quanto previsto nell'Allegato 5 al presente Capitolo.

L'Operatore comunica agli Utenti la quota di flessibilità assegnata indicativamente entro le ore 16:30 del giorno gas G-1, unitamente alla modifica del programma mensile di riconsegna per il Giorno Gas G ed al relativo piano di rientro.

L'esito aggregato dell'assegnazione è pubblicato da GNL Italia attraverso le funzionalità del proprio sito internet.

GNL Italia applica agli Utenti del Servizio di Flessibilità in riconsegna i corrispettivi di cui al Capitolo 10, paragrafo 7.

Nel caso di aggiornamento del programma mensile di riconsegna di cui a Capitolo 9 per il mese M, l'Operatore comunica all'Utente assegnatario del Servizio di Flessibilità in riconsegna l'eventuale revisione della flessibilità assegnata per il mese M di cui al presente paragrafo, tenuto conto della disponibilità del Terminale e dell'ordine di merito economico del conferimento effettuato secondo le modalità di cui all'allegato 5/A; in tale casistica, l'Utente è tenuto al pagamento dei corrispettivi di cui al Capitolo 10, paragrafo 7 limitatamente alla quota di flessibilità confermata dall'Operatore.

6.2) Servizio di stoccaggio temporaneo

Il Servizio di stoccaggio temporaneo consente all'Utente di mantenere del GNL di sua proprietà stoccato nei serbatoi del Terminale nel corso del mese M per (i) il successivo ritiro in forma liquida presso il punto di riconsegna SSLNG nel corso del mese M, ovvero per (ii) la successiva riconsegna in rete nel mese M+1 del GNL rigassificato, secondo un profilo di riconsegna definito dall'Operatore nell'ambito del programma delle riconsegne di cui al Capitolo 9. Nel caso di cui al punto (ii), ai quantitativi di gas riconsegnati in rete sono applicati il corrispettivo minimo definito sulla base di quanto previsto all'articolo 12 del TIRG, relativo al Servizio di flessibilità in riconsegna, nonché il corrispettivo relativo al servizio di trasporto di cui al paragrafo 4.2 del Capitolo 10.

Con riferimento ad un mese M, l'Operatore rende disponibile i quantitativi disponibili del Servizio di stoccaggio temporaneo (espressi in MWh), tenuto conto dei vincoli tecnico-



operativi del Terminale e del programma delle riconsegne di cui al successivo Capitolo 9, di norma il giorno lavorativo successivo all'effettuazione della procedura di conferimento della capacità di rigassificazione di tipo "spot" di cui al paragrafo 4.1 del presente Capitolo. L'Operatore rende disponibile sul proprio sito internet il fattore di conversione da MWh a mcliq.

L'Operatore si riserva la facoltà di effettuare ulteriori procedure di conferimento per l'assegnazione del Servizio di stoccaggio temporaneo anche per periodi di durata differente rispetto al mese. In tal caso, l'assegnazione del Servizio di stoccaggio temporaneo consente all'Utente di mantenere il CNL-usufruire del Servizio di stoccaggio temporaneo, di sua proprietà stoccato nei serbatoi del Terminale nel periodo di riferimento, secondo le medesime modalità di cui al presente paragrafo per ciascun mese M compreso nel periodo oggetto di conferimento.

L'Operatore rende disponibile sul proprio sito internet il calendario con le date delle procedure di conferimento del Servizio di stoccaggio temporaneo per ogni mese M dell'Anno Termico, nonché rende disponibile con congruo anticipo la disponibilità di eventuali procedure di conferimento per l'assegnazione del Servizio di stoccaggio temporaneo di durata superiore al mese (fino a durate pluriannuali) ovvero in corso di mese M.

Possono partecipare all'assegnazione del Servizio di stoccaggio temporaneo tutti gli Utenti in possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 6. L'assegnazione è effettuata attraverso procedure d'asta a "prezzo d'offerta" di cui all'Allegato 5/A al presente capitolo, di norma il terzo giorno lavorativo antecedente al mese M. La richiesta deve indicare il quantitativo di GNL oggetto del Servizio di stoccaggio temporaneo per il mese M.

Non saranno considerate come valide e pertanto non saranno accettate le richieste dell'Utente che eccedono, anche in parte, le garanzie presentate dall'Utente secondo quanto previsto al Capitolo 7.

Nel caso in cui l'Utente assegnatario del Servizio di stoccaggio temporaneo nel mese M volesse mantenere il GNL di proprietà stoccato presso i serbatoi del Terminale anche nel mese M+1, il medesimo Utente sarà tenuto all'acquisto del Servizio di stoccaggio temporaneo per il mese M+1.

Gli Utenti assegnatari del Servizio di stoccaggio temporaneo, di norma entro il secondo giorno lavorativo antecedente il mese M, devono comunicare all'Operatore le modalità di riempimento dello spazio acquisito tramite (i) Servizio di liquefazione virtuale (in MWh) ovvero (ii) cessione di GNL nel serbatoio, secondo le modalità rese disponibili sul sito internet del Terminale.

In seguito all'assegnazione del Servizio di stoccaggio temporaneo, di norma entro il giorno lavorativo successivo alla comunicazione da parte degli Utenti assegnatari, l'Operatore definisce il profilo di riempimento dello stoccaggio temporaneo, tenuto conto



del programma mensile delle riconsegne e cercando di anticipare per quanto possibile la disponibilità di GNL presso i serbatoi nel corso del mese M.

Nel caso in cui la riprogrammazione delle riconsegne in esito all'assegnazione di capacità di tipo spot oltre i termini di cui al paragrafo 5.1 del presente Capitolo, ovvero le condizioni tecnico-operative del Terminale nel mese M non permettano il completo riempimento dello spazio di stoccaggio temporaneo già conferito per il mese M, l'Operatore ridefinisce il profilo di riempimento dello stoccaggio temporaneo degli Utenti assegnatari secondo il seguente ordine di priorità:

- Utente assegnatario del Servizio di stoccaggio temporaneo di durata minore;
- Utente con minor prezzo di assegnazione del Servizio di stoccaggio temporaneo; e

applicando un criterio pro-quota a ciascun Utente a pari priorità.

In tal caso, l'Operatore comunica all'Utente assegnatario del Servizio di stoccaggio temporaneo la revisione del Servizio di stoccaggio temporaneo assegnato per il mese M di cui al presente paragrafo, ivi incluse eventuali revisioni delle modalità e del periodo nel quale il GNL di proprietà dell'Utente è disponibile per il ritiro in forma liquida nel mese M.

L'Operatore comunica all'Utente assegnatario la programmazione della riconsegna SSLNG del GNL in forma liquida, secondo le modalità definite al paragrafo 6 del successivo Capitolo 9.

Nel caso di mancato ritiro da parte dell'Utente del GNL nel mese M attraverso un Servizio SSLNG e di mancata disponibilità del medesimo Utente di Servizio di stoccaggio temporaneo per il mese M+1, l'Operatore definisce un profilo di riconsegna in rete del GNL di norma nel corso del mese M+1 nell'ambito del programma delle riconsegne per il mese M+1 di cui al Capitolo 9. In caso di esigenze tecnico-operative, il Terminale si riserva di prevedere la riconsegna in rete dei quantitativi di GNL nel corso del mese M. In tale casistica, ai quantitativi di gas riconsegnati in rete viene applicato il corrispettivo minimo del Servizio di flessibilità in riconsegna di cui all'articolo 12 del TIRG, sono applicati il corrispettivo relativo al Servizio di flessibilità in riconsegna, nonché il corrispettivo relativo al servizio di trasporto di cui al paragrafo 4.2 del Capitolo 10.

GNL Italia applica agli Utenti del Servizio di Stoccaggio Temporaneo i corrispettivi di cui al Capitolo 10, paragrafo 7.

Nel caso in cui il Ministero competente per lo Sviluppo Economico preveda l'utilizzo dei terminali di rigassificazione parzialmente utilizzati per l'effettuazione del Servizio di Peak Shaving l'Operatore del Terminale, nel caso in cui aderisca a tali misure, si riserva la facoltà di non offrire il Servizio di Stoccaggio Temporaneo durante il periodo utile per l'attivazione del servizio intercorrente tra la discarica del carico di GNL funzionale al predetto Servizio di Peak Shaving e la fine del periodo di attivazione del servizio, come definito dal Ministero competente.



7) ACCESSO AI SERVIZI SSLNG

Ai sensi della delibera 168/2019, articolo 4.5, l'Operatore definisce procedure non discriminatorie per l'accesso ai servizi SSLNG. Tali procedure sono rese disponibili dall'Operatore sul proprio sito internet.

Ai sensi della deliberazione 168/2019/R/gas, gli Utenti interessati ai servizi SSLNG richiedono l'accesso al Terminale, funzionale all'erogazione dei servizi SSLNG, secondo una delle seguenti modalità:

- conferimento di capacità di rigassificazione relativa al servizio base di rigassificazione di tipo continuativo ovvero di tipo spot di cui al Capitolo 3, paragrafo 2;
- conferimento dei Servizi di Flessibilità di cui al precedente paragrafo 6.



ALLEGATO 5/A - Procedura d'asta 'a prezzo d'offerta'

Nel presente allegato sono descritti i criteri di selezione delle richieste di assegnazione dei Servizi di flessibilità di cui al Capitolo 5, paragrafi 6.1 e 6.2.

La procedura d'asta 'a prezzo d'offerta' è costituita da un unico processo di assegnazione nel corso della quale i soggetti richiedenti possono presentare richieste di assegnazione dei Servizi di flessibilità attraverso la modalità rese disponibili da GNL Italia sul proprio sito internet, in termini sia di prezzo che di quantità.

GNL Italia rende disponibili, a un corrispettivo minimo definito sulla base di quanto previsto dal TIRG, articolo 12:

- la massima variazione in aumento e diminuzione del programma di riconsegna per il Servizio di flessibilità in riconsegna;
- lo spazio disponibile per il mantenimento del GNL di proprietà dell'Utente negli stoccaggi del Terminale, per il Servizio di stoccaggio temporaneo.

La procedura d'asta 'a prezzo d'offerta' si svolge secondo le seguenti modalità:

- a) le richieste sono ordinate ai fini dell'assegnazione secondo l'ordine di merito economico, a partire dalle richieste con corrispettivo unitario di acquisto più elevato.
- b) le richieste di assegnazione il cui corrispettivo associato risulti non inferiore al prezzo di riserva saranno assegnate, sino al raggiungimento della massima variazione in aumento e diminuzione del programma di riconsegna come resa disponibile da GNL Italia con riferimento al Servizio di flessibilità in riconsegna, ovvero sino al raggiungimento del massimo spazio disponibile per il Servizio di stoccaggio temporaneo;
- c) in presenza di due o più richieste di conferimento con uguale corrispettivo unitario, qualora il relativo quantitativo non possa essere soddisfatto dal quantitativo residuo di capacità resa disponibile per il Servizio di flessibilità richiesto, le richieste di assegnazione sono assegnate in proporzione ai quantitativi oggetto di ciascuna richiesta di assegnazione;
- d) il corrispettivo di assegnazione della procedura ad asta è pari al corrispettivo indicato nella richiesta assegnata nella medesima procedura.



GARANZIE FINANZIARIE E ASSICURAZIONI¹

1) GAI	RANZIE FINANZIARIE RELATIVE AI SERVIZI DI RIGASSIFICAZIONE	2
·	LIMITI DI CONFERIMENTO	
2) POI	LIZZE ASSICURATIVE	6
2.1) P 2.2) P	POLIZZE STIPULATE DALL'IMPRESA DI RIGASSIFICAZIONE POLIZZE STIPULATE DALL'UTENTE	6 6
	RANZIA A COPERTURA DEL MANCATO RISPETTO DEL PROGRAMMA DI NSEGNA DEL GNI, DI CUI AL PARAGRAFO 1 DEL CAPITOLO 9	7

 $^{^{1}\,}Ai$ fini di maggior chiarezza, in grigio, testo oggetto delle proposte di aggiornamento del Codice di rigassificazione n.22



1) GARANZIE FINANZIARIE RELATIVE AI SERVIZI DI RIGASSIFICAZIONE

A garanzia del pagamento delle obbligazioni derivanti dalla sottoscrizione del Contratto di Rigassificazione ed a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio sia a titolo di corrispettivo, sia a titolo di risarcimento o indennizzo, al fine di tutelare GNL Italia e gli altri Utenti del Servizio di rigassificazione è richiesto al soggetto richiedente il possesso di:

- un "rating" creditizio, come indicato al successivo punto a)

o, in sua assenza:

- della garanzia finanziaria di cui al successivo punto b) ovvero del deposito cauzionale non fruttifero di cui al successivo punto c).
- a) Il soggetto interessato al conferimento di capacità di rigassificazione deve essere in possesso di un "rating" creditizio, relativo all'indebitamento a lungo termine, fornito da primari organismi internazionali Moody's Investor Services o Standard & Poor's Corporation o Fitch Ratings, pari ad almeno:

Baa3 se fornito da Moody's Investor Services;

oppure

BBB- se fornito da Standard & Poor's Corporation;

oppure

BBB- se fornito da Fitch Ratings;

ed è tenuto a presentare a GNL Italia apposita attestazione, rilasciata da uno degli organismi sopra individuati, comprovante il livello di "rating" assegnato, nonché a comunicare eventuali variazioni successivamente intervenute.

Qualora il criterio di cui al presente punto a) sia soddisfatto dalla società controllante il soggetto richiedente ai sensi dell'articolo 2362 del Codice Civile, quest'ultimo dovrà presentare a GNL Italia una lettera di garanzia rilasciata dalla controllante accompagnata da una copia dell'attestazione di rating che esprima l'impegno, da parte della stessa, a far fronte alle obbligazioni di pagamento nei confronti di GNL Italia in nome e per conto del soggetto richiedente. Il testo della lettera di garanzia sottoscritta dalla società controllante è riportato in Allegato 7/A.

Resta responsabilità del soggetto richiedente comunicare tempestivamente a GNL Italia eventuali variazioni successivamente intervenute nel livello di "rating" creditizio assegnato al richiedente medesimo ovvero alla propria società controllante nonché eventuali variazioni dell'assetto societario tali da comportare la perdita del controllo ai sensi dell'art. 2362 del Codice Civile.



In caso di perdita del "rating" creditizio da parte del soggetto richiedente ovvero da parte della società controllante ovvero nel caso in cui la società controllante perda il controllo (ai sensi dell'articolo 2362 del Codice Civile), del soggetto richiedente, quest'ultimo è tenuto ad adeguare la garanzia presentata entro e non oltre 7 giorni lavorativi, pena l'applicazione delle disposizioni previste al Capitolo "Responsabilità delle parti".

Nel caso in cui tali criteri non siano soddisfatti, il soggetto richiedente dovrà presentare una garanzia in una delle seguenti forme, ovvero una combinazione delle stesse:

b) una garanzia finanziaria a prima richiesta, emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera, o da società assicurativa italiana o da filiale/succursale italiana di società assicurativa estera, il cui testo è riportato in Allegato 7/B. L'importo garantito potrà essere a copertura totale o parziale della garanzia complessivamente richiesta.

L'istituto bancario ovvero la società assicurativa emettente della garanzia finanziaria deve risultare:

- iscritto/a all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
 n. 385, nel caso di garanzia emessa da istituto bancario, ovvero all'albo IVASS delle imprese abilitate all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa sul territorio della Repubblica Italiana nel caso di garanzia emessa da società assicurativa;
- ii. in possesso di un "rating" creditizio relativo all'indebitamento di lungo termine, fornito dai primari organismi internazionali Moody's Investor Services o Standard & Poor's Corporation o Fitch Ratings o DBRS, pari ad almeno²:

o Baa3 se fornito da Moody's Investor Services; oppure

o BBB- se fornito da Standard & Poor's Corporation; oppure

o BBB- se fornito da Fitch Ratings; oppure

o BBB low se fornito da DBRS.

Qualora tale criterio sia soddisfatto dalla società controllante l'istituto bancario ovvero la società assicurativa fideiubente (ai sensi dell'articolo 2362 del Codice Civile), la garanzia dovrà essere accompagnata da una dichiarazione resa dalla società controllante con cui quest'ultima si impegna:

- a comunicare tempestivamente a GNL Italia eventuali variazioni dell'assetto societario dell'istituto bancario ovvero della società assicurativa fideiubente tali da comportare la perdita del controllo ai sensi dell'art. 2362 del Codice Civile;
- a garantire l'adempimento dell'obbligazione assunta dalla società controllata qualora l'istituto bancario ovvero la società assicurativa fideiubente, in esito

² A valere sui contratti relativi a procedure di conferimento in corso di Anno Termico 2022/2023.



7 - 3

alla richiesta di escussione della fideiussione, risulti inadempiente ovvero nell'ipotesi di cui al precedente alinea;

iii. adempiente nel pagamento degli importi eventualmente oggetto di escussione da parte di GNL Italia ai sensi di quanto previsto nel Capitolo 19, paragrafo 5.3.

In caso di perdita del "rating" creditizio da parte dell'istituto bancario ovvero della società assicurativa fideiubenti ovvero della società controllante il soggetto fideiubente ovvero nel caso in cui la società controllante perda il controllo (ai sensi dell'articolo 2362 del Codice Civile) del soggetto fideiubente, l'Utente è tenuto ad adeguare la garanzia presentata entro e non oltre il termine di trenta giorni successivi alla data della predetta variazione.

ovvero

c) un deposito cauzionale non fruttifero. La costituzione del deposito cauzionale non fruttifero dovrà avvenire mediante bonifico bancario separato dal pagamento di eventuali altre fatture e con espressa indicazione della causale del pagamento, su C/C bancario espressamente indicato da GNL Italia. GNL Italia rilascerà una attestazione dell'avvenuto deposito, il cui testo è riportato in Allegato 7/C. L'importo versato potrà essere a copertura totale o parziale della garanzia complessivamente richiesta.

In relazione ai requisiti di cui al presente paragrafo, le garanzie finanziarie emesse da istituti bancari/società assicurative relative ai punti a) e b) dovranno pervenire entro le ore 14.00 del secondo giorno lavorativo antecedente la data di presentazione della richiesta di conferimento, a GNL Italia dall'istituto bancario ovvero dalla società assicurativa emittente tramite messaggio SWIFT e dall'Utente attraverso il sistema informativo messo a disposizione da GNL Italia³.

In relazione al deposito cauzionale non fruttifero di cui al precedente punto c), la costituzione del deposito cauzionale dovrà avvenire con un anticipo di almeno 2 giorni lavorativi rispetto alla scadenza per la presentazione delle garanzie di cui sopra per consentire la verifica dell'avvenuto versamento.

L'ammontare minimo della garanzia di cui alle precedenti lettere a), b) e c) presentata dall'Utente dovrà essere almeno pari al maggiore tra:

- i. il 100% degli impegni associati ai 3 Slot/Slot vincolati/approdi spot oggetto di richiesta/conferimento di maggior valore economico per un Anno Termico, maggiorati del 100% <mark>sia</mark> degli impegni relativi ai corrispettivi di trasporto di cui al paragrafo 4.2 del Capitolo 10 che degli impegni associati all'assegnazione dei servizi di flessibilità; e
- ii. il 36% del massimo corrispettivo annuo del maggiore degli impegni relativi ad un Anno Termico oggetto di richiesta/conferimento, maggiorati del 100% sia degli impegni relativi ai corrispettivi di trasporto di cui al paragrafo 4.2 del Capitolo 10 che degli impegni associati all'assegnazione dei Servizi di flessibilità.

³ A valere sui contratti relativi a procedure di conferimento in corso di Anno Termico 2022/2023.



7 - 4

7

Resta inteso che le prestazioni fatturate e pagate nel corso dell'Anno Termico non contribuiscono alla riduzione dell'ammontare minimo di cui sopra.

La verifica dei livelli di garanzia presentati è effettuata tramite i limiti di conferimento di cui al successivo paragrafo 1.1.

La garanzia dovrà avere una validità riferibile all'intera durata del Contratto di Rigassificazione, con estinzione allo scadere del sesto mese successivo al termine dell'ultimo Anno Termico cui si riferisce il medesimo Contratto.

La garanzia di cui al presente paragrafo sarà escussa prioritariamente al fine di assicurare la copertura degli importi non corrisposti in ordine al conferimento.

In secondo ordine, la garanzia potrà essere escussa in relazione agli ulteriori obblighi di cui al Contratto di Rigassificazione e di ogni altro rapporto contrattuale instaurato tra l'Utente e GNL Italia nel corso dell'Anno Termico cui si riferisce il Contratto, sia a titolo di corrispettivo, sia a titolo di risarcimento o indennizzo.

In relazione agli impegni di capacità per il Servizio di Rigassificazione continuativo per Anni Termici successivi al primo Anno Termico oggetto di conferimento, l'Utente può presentare una garanzia di durata annuale che preveda, al termine di ciascun Anno Termico, il rinnovo automatico all'Anno Termico successivo sino allo scadere del sesto mese successivo al termine dell'ultimo Anno Termico oggetto del Contratto di Rigassificazione. Il rinnovo automatico si intende effettuato qualora non siano pervenute comunicazione di disdetta da parte dell'istituto bancario che ha emesso la garanzia secondo le modalità riportate nel testo della stessa entro la fine del quinto mese antecedente la conclusione dell'Anno Termico cui la garanzia si riferisce, ovvero di ciascun Anno Termico successivo per il quale la garanzia sia stata rinnovata. Resta inteso che il mancato rinnovo della garanzia entro tale termine costituisce immediata perdita dei requisiti per l'accesso, ai sensi del presente Codice.

Nel caso in cui GNL Italia si avvalga della facoltà di escutere, parzialmente o per intero, la garanzia in oggetto, l'Utente dovrà procedere al pronto reintegro della stessa entro sette giorni successivi all'escussione, pena l'applicazione di quanto previsto al capitolo "Responsabilità delle parti".

L'adeguamento di detta garanzia nei termini indicati costituisce condizione necessaria per:

il conferimento di capacità di rigassificazione di cui al capitolo "Conferimento di capacità di rigassificazione", nei processi ad inizio Anno Termico, ad Anno Termico avviato, di capacità spot e di capacità spot oltre i termini;

1. le transazioni di capacità di cui al capitolo "Transazioni di capacità di rigassificazione";

L'accesso ai Servizi di flessibilità di cui al capitolo "Conferimento di capacità di rigassificazione".



In ogni caso, le garanzie di cui al presente paragrafo avranno validità dalla data di presentazione della richiesta di conferimento da parte del soggetto richiedente fino alla loro restituzione all'Utente da parte di GNL Italia.

1.1) Limiti di conferimento

Ai fini della presentazione delle offerte di acquisto/richieste di capacità nell'ambito dei processi di conferimento di cui ai Capitoli 5 e 8, ovvero delle richieste per l'accesso ai Servizi di flessibilità nell'ambito dei processi di conferimento di cui al Capitolo 5, paragrafo 6, GNL Italia verifica la capienza delle garanzie prestate dall'Utente richiedente.

A tal fine l'Operatore determina un limite di conferimento pari alla differenza tra il valore economico complessivo delle garanzie presentate per le obbligazioni derivanti dal Servizio di rigassificazione di cui al precedente paragrafo 1, ove pienamente efficace e valida nel periodo oggetto dell'offerta di acquisto/richiesta di capacità (al netto di eventuali garanzie escusse), e la quota di tale garanzia già impegnata a copertura della capacità richiesta e/o già sottoscritta precedentemente al momento della presentazione dell'offerta di acquisto, per l'importo pari al maggiore tra

- i. il 100% degli impegni associati ai 3 Slot/Slot vincolati/approdi spot oggetto di richiesta/conferimento di maggior valore economico per un Anno Termico, maggiorati del 100% <mark>sia</mark> degli impegni relativi ai corrispettivi di trasporto di cui al paragrafo 4.2 del Capitolo 10 che degli impegni associati all'assegnazione dei Servizi di flessibilità; e
- ii. il 36% del massimo corrispettivo annuo del maggiore degli impegni relativi ad un Anno Termico oggetto di richiesta/conferimento, maggiorati del 100% sia degli impegni relativi ai corrispettivi di trasporto di cui al paragrafo 4.2 del Capitolo 10 che degli impegni associati all'assegnazione dei Servizi di flessibilità.

Qualora il corrispettivo economico delle offerte di acquisto/richieste di capacità ovvero delle richieste per l'accesso ai Servizi di flessibilità ecceda il limite di conferimento di cui al presente paragrafo, l'offerta di acquisto/richiesta non sarà accettata. Sono fatte salve le disposizioni in relazione al "rating" creditizio di cui al precedente paragrafo 1.

2) POLIZZE ASSICURATIVE

2.1) Polizze stipulate dall'Impresa di Rigassificazione

Le polizze assicurative stipulate dall'Operatore in relazione al Terminale di Panigaglia sono a copertura di una serie di rischi quali:

- incendio, eventi naturali, atti di terrorismo e sabotaggio;
- > danni a terzi derivanti dall'espletamento della propria attività.



2.2) Polizze stipulate dall'Utente

L'Utente garantisce che le Navi metaniere utilizzate per le discariche sono in possesso delle opportune polizze assicurative (Protection & Indemnity Club Membership) a copertura di:

- > danni provocati al Terminale;
- > inquinamento

nell'ambito delle attività di propria competenza.

3) GARANZIA A COPERTURA DEL MANCATO RISPETTO DEL PROGRAMMA DI CONSEGNA DEL GNL DI CUI AL PARAGRAFO 1 DEL CAPITOLO 9

Ai fini dell'accettazione da parte dell'Operatore del programma mensile delle consegne di cui al Capitolo 9, ivi comprese le eventuali revisioni del programma delle consegne derivanti dall'assegnazione del servizio di flessibilità in riconsegna, è richiesta agli Utenti debitori la registrazione di una transazione di vendita al PSV a favore dello/degli Utenti creditori; essa è finalizzata a garantire il rispetto del programma mensile di consegna del GNL del mese M di cui al capitolo 9. La transazione in vendita registrata dall'Utente debitore a favore dello/degli Utenti creditori è di tipo multigiornaliero con decorrenza dal terzo giorno successivo la data di arrivo dell'ultima nave metaniera oggetto del programma mensile delle consegne per il mese M e termine l'ultimo giorno del mese M+1. Il quantitativo complessivo oggetto di tale transazione è determinato pari al minore tra il quantitativo di gas anticipato all'Utente debitore in accordo al Programma mensile di Consegna e del Programma mensile di Riconsegna del mese M di cui al Capitolo 9, e il volume tecnico - come pubblicato sul sito di GNL Italia - della maggiore nave programmata dall'Utente per il mese M, convertito in MWh sulla base del fattore di conversione pubblicato sul sito di GNL Italia., e il quantitativo di gas anticipato all'Utente debitore sulla base del Programma mensile di Consegna e del Programma mensile di Riconsegna del mese M di cui a Capitolo 9.

GNL Italia, a valle della comunicazione agli Utenti della condizione di Utente debitore ovvero Utente creditore, è autorizzata ad inserire le suddette transazioni al PSV in nome e per conto degli Utenti del Terminale entro le ore 12:00 del 6° giorno lavorativo antecedente l'inizio del mese M (4° giorno lavorativo in caso di programmazione mensile di capacità conferita e non programmata nel mese M-2). Sulla base delle informazioni rese disponibili dal Responsabile del Bilanciamento, gli Utenti segnalano all'Operatore, entro le ore 16:00 del medesimo giorno, eventuali inesattezze nelle transazioni inserite rispetto alle informazioni fornite dall'Utente stesso in sede di programmazione e, qualora la segnalazione risulti fondata, l'Operatore procederà alla modifica delle transazioni inserite entro le ore 17:00. Al fine del buon esito della predetta transazione gli Utenti debitori avranno cura di mantenere la necessaria capienza delle proprie garanzie finanziarie a copertura del sistema nei confronti dell'Utente di cui al Capitolo 5 del Codice di Rete e di reintegrarle tempestivamente laddove le stesse non siano sufficienti per l'effettuazione della transazione di vendita.



7

Nel caso in cui le consegne programmate dall'Utente debitore vengano effettuate nel rispetto del programma di consegna del GNL del mese M di cui al capitolo 9, l'Operatore, entro la data di decorrenza della transazione precedentemente registrata, provvederà ad annullare quest'ultima.

Nel caso in cui una consegna programmata dall'Utente non venga effettuata nel rispetto del programma di consegna del GNL del mese M di cui al capitolo 9, l'Operatore provvederà ad annullare parzialmente ovvero non annullare la transazione precedentemente registrata. Il quantitativo residuale non annullato è determinato sulla base del quantitativo effettivamente anticipato dall'Utente creditore e comporta la restituzione del gas all'Utente creditore da parte dell'Utente debitore nel rispetto, per quanto possibile, del Programma delle Riconsegne di cui al successivo Capitolo 9. Le modalità operative relative alla gestione della garanzia di cui al presente paragrafo sono rese disponibili da GNL Italia sul proprio sito internet.

Gli Utenti accettano espressamente che l'Operatore del Terminale inserisca, annulli ovvero modifichi le transazioni previste dal presente paragrafo secondo le modalità e nei casi ivi riportati, verificano in maniera attenta e tempestiva gli inserimenti attuati dal medesimo, segnalando all'Operatore con la massima tempestività eventuali errori, ed in ogni caso tengono completamente manlevato ed indenne da ogni conseguenza pregiudizievole loro derivante da imprecisioni nell'inserimento.

In caso di particolari esigenze operative del Terminale, quali a titolo esemplificativo impianto fermo ovvero quantitativi di GNL in stoccaggio superiori rispetto ai vincoli definiti nel presente Codice, che comportano un anticipo di GNL di proprietà di GNL Italia a favore di un Utente debitore, nelle transazioni di cui al presente paragrafo l'Utente creditore corrisponde alla stessa GNL Italia.

Tale casistica è prevista anche per i conferimenti di capacità di tipo spot di cui al paragrafo 8.3 del Capitolo 5.

2) GARANZIA A COPERTURA DELLE OBBLIGAZIONI DERIVANTI DAL SERVIZIO DI LIQUEFAZIONE VIRTUALE

Ai fini dell'accettazione da parte dell'Operatore di richieste di accesso al Servizio di liquefazione virtuale, è richiesta agli Utenti richiedenti il Servizio la registrazione di una transazione di vendita al PSV verso l'impresa di rigassificazione, al fine di ricevere un volume equivalente di GNL negli stoccaggi del Terminale e garantire il rispetto del programma mensile di riconsegna del mese M di cui al Capitolo 9.

La transazione in vendita registrata dall'Utente richiedente il Servizio di liquefazione virtuale ha efficacia per i quantitativi richiesti per il Servizio di liquefazione virtuale di cui al Capitolo 5, paragrafo 6.2, tenuto conto del profilo di riempimento dello stoccaggio temporaneo, reso disponibile nell'ambito della Programmazione della riconsegna SSLNG di cui al successivo Capitolo 9.



7

GNL Italia è autorizzata ad inserire le suddette transazioni al PSV in nome e per conto degli Utenti ai fini dell'assegnazione delle richieste di accesso al Servizio di liquefazione virtuale.

Sulla base delle informazioni rese disponibili dal Responsabile del Bilanciamento, gli Utenti segnalano tempestivamente all'Operatore eventuali inesattezze nelle transazioni inserite rispetto alle informazioni fornite dall'Utente stesso in sede di richiesta di accesso al Servizio di liquefazione virtuale e, qualora la segnalazione risulti fondata, l'Operatore procederà tempestivamente alla modifica delle transazioni. Al fine del buon esito della predetta transazione gli Utenti avranno cura di mantenere la necessaria capienza delle proprie garanzie finanziarie a copertura del sistema nei confronti dell'Utente di cui al Capitolo 5 del Codice di Rete e di reintegrarle tempestivamente laddove le stesse non siano sufficienti per l'effettuazione della transazione di vendita.

Gli Utenti accettano espressamente che l'Operatore del Terminale inserisca, annulli ovvero modifichi le transazioni previste dal presente paragrafo secondo le modalità e nei casi ivi riportati, verificando in maniera attenta e tempestiva gli inserimenti attuati dal medesimo, segnalando all'Operatore con la massima tempestività eventuali errori, ed in ogni caso tengono completamente manlevato ed indenne da ogni conseguenza pregiudizievole loro derivante da imprecisioni nell'inserimento.



TRANSAZIONI DI CAPACITA' DI RIGASSIFICAZIONE E GNL¹

1)	SC	AMBI DI CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE FRA GLI UTENTI	2
	1.1) 1.2) 1.3)	OGGETTO DEGLI SCAMBI DI CAPACITÀ	2
2)	SC	AMBI DI CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE CON GNL ITALIA	3
3)	RIL	ASCI DI CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE A GNL ITALIA (ART. 8.2 DEL TIRG)	4
	3.1) 3.2)	OGGETTO DEI RILASCI DI CAPACITÀ	
4)	CES	SSIONI DI CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE DAGLI UTENTI A TERZI	6
	4.1) 4.2) 4.3)	OGGETTO DELLE CESSIONI DI CAPACITÀ	6
	44)	TITOLARITÀ DELLA CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE OGGETTO DI CESSIONE	7

 $^{^{\}rm 1}$ Ai fini di maggior chiarezza, in grigio, testo oggetto delle proposte di aggiornamento del Codice di rigassificazione n.22



_

1) SCAMBI DI CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE FRA GLI UTENTI

1.1) Oggetto degli scambi di capacità

Prima dell'inizio dell'Anno Termico e nel corso dell'Anno Termico è data facoltà agli Utenti di GNL Italia di effettuare scambi di Slot vincolati di cui risultano titolari avendo stipulato il Contratto di Rigassificazione.

Con scambi di capacità fra gli Utenti si intende la cessione e la contestuale acquisizione di Slot vincolati fra due Utenti del Terminale.

1.2) Processo relativo agli scambi di capacità

Affinché venga accettato lo scambio di capacità di rigassificazione, i soggetti interessati devono far pervenire a GNL Italia le richieste di accettazione dello scambio di Slot vincolati indicativamente di norma entro il 9° giorno lavorativo² precedente l'inizio del mese cui lo scambio di capacità si riferisce.

Nella richiesta di accettazione di scambio, i soggetti riconoscono che l'efficacia della transazione è subordinata all'accettazione espressa della stessa da parte di GNL Italia. La richiesta di scambio di capacità è irrevocabile e, una volta accettata da parte di GNL Italia, costituirà un atto integrativo al Contratto di Rigassificazione contenente gli impegni oggetto di scambio.

Non verranno in ogni caso accettati scambi qualora:

- ➤ le richieste da parte degli Utenti pervengano oltre ai termini indicati e/o contengano informazioni discordanti tra di loro e/o risultino incomplete;
- > non pervengano entrambe le richieste degli Utenti;
- gli Utenti non siano titolari degli Slot vincolati oggetto di scambio sul/i Contratto/i di Rigassificazione indicato/i in richiesta;
- ➤ gli Utenti non abbiano provveduto, alla data di presentazione della richiesta, al pagamento dei corrispettivi relativi a Contratti di Rigassificazione in essere, per importi fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore della garanzia finanziaria di cui al paragrafo 1 del capitolo "Garanzie finanziarie e assicurazioni" rilasciata a copertura degli obblighi derivanti dai suddetti Contratti di Rigassificazione in essere.
- ➤ gli Utenti, alla data dello scambio, non siano in possesso delle garanzie di cui al Capitolo 7 a copertura degli obblighi derivanti dall'erogazione del Servizio di rigassificazione

Le modalità di presentazione della richiesta di scambio di capacità sono rese disponibili sul sito Internet di GNL Italia.

1.3) Conferma di accettazione dello scambio

GNL Italia provvederà a comunicare, entro il giorno lavorativo successivo al termine per la presentazione delle richieste:

² La data è pubblicata sul sito internet di GNL Italia nell'ambito del Calendario di conferimento



- ➤ l'accettazione degli scambi mediante la restituzione ai soggetti richiedenti di copia delle richieste di scambio debitamente controfirmate per accettazione;
- la mancata accettazione degli scambi.

Resta inteso che gli Utenti sono in ogni caso tenuti al pagamento dei corrispettivi associati agli Slot vincolati oggetto di scambio, ivi compresi quelli relativi alla capacità di trasporto di cui al paragrafo 4.2 del Capitolo 10, nonché al rispetto delle condizioni previste dal Codice di Rigassificazione.

2) SCAMBI DI CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE CON GNL ITALIA

Con scambi di capacità con GNL Italia si intende la cessione e la contestuale acquisizione di uno Slot vincolato tra un Utente del Terminale e GNL Italia.

Gli Slot vincolati non oggetto di conferimento nel corso dell'Anno Termico potranno essere oggetto di scambio tra GNL Italia e gli Utenti. In particolare, gli Utenti potranno richiedere nel corso del mese M:

- ➤ scambio di capacità relativa ad uno Slot vincolato dell'Utente relativo ai mesi M+1, M+2 e M+3 con uno Slot di GNL Italia:
- scambio di capacità relativa ad uno Slot vincolato di GNL Italia relativo ai mesi M+1, M+2 e M+3 con uno Slot dell'Utente;

Gli Slot vincolati con capacità di rigassificazione di durata pari a 2 giorni, di cui al paragrafo 2 del Capitolo 3, potranno essere oggetto di scambio tra GNL Italia e gli Utenti unicamente nel periodo dal M+1 al M+3.

Le richieste di scambio di capacità di rigassificazione con GNL Italia dovranno essere presentate di norma entro l'11° giorno lavorativo precedente l'inizio del mese M+1³. GNL Italia provvederà ad accettare o rifiutare tali scambi di norma entro il 9° giorno lavorativo⁴ precedente l'inizio del mese M+1.

Non verranno in ogni caso accettate richieste di scambi di capacità qualora:

- ➤ le richieste pervengano oltre i termini indicati e/o risultino incomplete;
- ➤ l'Utente non sia titolare dello Slot vincolato oggetto di scambio in relazione al/ai Contratto/i di Rigassificazione indicato/i in richiesta;
- ➤ l'Utente non abbia provveduto, alla data della presentazione della richiesta, al pagamento dei corrispettivi relativi a Contratti di Rigassificazione in essere, per importi fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore della garanzia di cui al paragrafo 1 del capitolo "Garanzie finanziarie e assicurazioni", rilasciata a copertura degli obblighi derivanti dai suddetti Contratti di Rigassificazione in essere.
- ➤ L'Utente, alla data dello scambio, non sia in possesso delle garanzie di cui al Capitolo 7 a copertura degli obblighi derivanti dall'erogazione del Servizio di rigassificazione

⁴ La data è pubblicata sul sito internet di GNL Italia nell'ambito del Calendario di conferimento



³ La data è pubblicata sul sito internet di GNL Italia nell'ambito del Calendario di conferimento

tenuto altresì conto del corrispettivo dovuto ai fini dello scambio come di seguito indicato.

➤ Lo Slot vincolato oggetto della richiesta di scambio da parte dell'Utente risulti già conferito in esito ai processi di conferimento di cui al Capitolo 5, paragrafo 3.2.

In esito al processo di conferimento ad Anno termico avviato della capacità di rigassificazione di cui al Capitolo 5, paragrafo 3.2, GNL Italia comunica all'Utente l'accettazione ovvero la mancata accettazione della richiesta di scambio.

L'Utente a cui viene confermata l'accettazione dello scambio di capacità di rigassificazione con GNL Italia sarà tenuto al pagamento di un corrispettivo applicato alle quantità contrattuali di GNL relative allo Slot vincolato oggetto di scambio differenziato in funzione del mese dell'Anno Termico oggetto dello scambio di capacità.

GNL Italia determina tale corrispettivo sulla base di criteri comunicati all'Autorità e lo rende disponibile sul proprio sito internet con almeno due giorni lavorativi di anticipo rispetto al termine per la presentazione della richiesta di scambio⁵.

Nel caso in cui dovessero pervenire due o più richieste di scambio di capacità per uno stesso Slot vincolato, GNL Italia provvederà ad accettare prioritariamente la richiesta dell'Utente presentata con il maggiore anticipo temporale.

Le modalità di presentazione della richiesta di scambio di capacità sono rese disponibili sul sito Internet di GNL Italia.

3) RILASCI DI CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE A GNL ITALIA (ART. 8.2 DEL TIRG)

3.1) Oggetto dei rilasci di capacità

Prima dell'inizio dell'Anno Termico e nel corso dell'Anno Termico è data facoltà agli Utenti di rendere disponibile a GNL Italia per il conferimento a terzi nell'ambito dei processi di conferimento di cui al Capitolo 5 la capacità di rigassificazione di cui dispongono, individuata da:

- a) Slot (numero di Slot/anno) per l'offerta nell'ambito del conferimento di capacità ad inizio Anno Termico di cui al Capitolo 5, paragrafo 2;
- b) Slot (numero di Slot/periodo) ovvero Slot già associati a date di calendario (Slot vincolati) per l'offerta nell'ambito del conferimento di capacità ad Anno termico avviato di cui al Capitolo 5, paragrafo 3;
- c) Approdi spot per l'offerta nell'ambito del conferimento di capacità spot di cui al Capitolo 5, paragrafo 4.

Il rilascio da parte di un Utente di uno Slot a GNL Italia per il conferimento a terzi comporta altresì la rinuncia dell'Utente alle date di calendario associate al medesimo Slot.

⁵ La data è pubblicata sul sito internet di GNL Italia nell'ambito del Calendario di conferimento



3.2) Procedura di rilascio della capacità di rigassificazione di cui all'articolo 8.2 del TIRG

Gli Utenti interessati devono far pervenire a GNL Italia le richieste di rilascio di capacità di cui al precedente paragrafo 3.1, di norma entro il 3° giorno lavorativo antecedente il termine per la presentazione della richiesta di conferimento nell'ambito dei processi di conferimento ad inizio Anno Termico ovvero ad Anno Termico avviato ovvero spot di cui al capitolo 56, secondo le modalità rese disponibili da GNL Italia sul proprio sito internet.

Non verranno in ogni caso accettati rilasci di capacità di rigassificazione qualora:

- ➤ le richieste pervengano oltre i termini indicati e/o risultino incomplete;
- ➤ l'Utente richiedente non sia titolare della capacità oggetto di rilascio in relazione al/ai Contratto/i di Rigassificazione indicato/i nella richiesta.

GNL Italia renderà disponibile per il conferimento a terzi la capacità di rigassificazione oggetto di rilascio nell'ambito dei processi di conferimento di capacità di cui al Capitolo 5. Ai sensi dell'articolo 5, comma 12 del TIRG il conferimento della capacità disponibile presso il Terminale di Panigaglia è prioritaria rispetto alla capacità resa disponibile dagli Utenti ai sensi del presente paragrafo.

L'Utente ha facoltà di revocare la richiesta di rilascio di capacità a GNL Italia, secondo le modalità rese disponibili da GNL Italia sul proprio sito internet, fino al 3° giorno lavorativo antecedente il termine per la presentazione della richiesta di conferimento nell'ambito dei processi di conferimento ad inizio Anno Termico ovvero ad Anno Termico avviato ovvero spot di cui al Capitolo 5, come indicato da GNL Italia nell'ambito del Calendario di conferimento. ovvero entro il termine per la presentazione della richiesta di conferimento di capacità spot oltre i termini. GNL Italia provvederà a comunicare all'Utente entro il giorno lavorativo successivo la richiesta di revoca, le date di calendario associate alla capacità di rigassificazione oggetto di revoca della richiesta di rilascio.

Resta inteso che la capacità rilasciata e conferita a terzi ai sensi del Capitolo 5 non potrà essere oggetto di revoca.

GNL Italia provvederà a comunicare all'Utente richiedente, entro due giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta, l'accettazione ovvero la mancata accettazione della richiesta di rilascio.

Nel caso di accettazione del rilascio da parte di GNL Italia, l'Utente può indicare il corrispettivo minimo di vendita associato alla capacità oggetto di rilascio secondo le tempistiche e le modalità rese disponibili da GNL Italia sul proprio sito internet; resta inteso che nel caso in cui l'Utente non indichi il corrispettivo minimo di vendita tale corrispettivo si intende pari a zero.

La capacità di rigassificazione oggetto di rilascio che non risulta conferita nell'ambito dei processi di conferimento di cui al Capitolo 5 rientrerà nella disponibilità dell'Utente che

⁶ La data è pubblicata sul sito internet di GNL Italia nell'ambito del Calendario di conferimento



_

l'ha rilasciata, ad eccezione della capacità di rigassificazione rilasciata nel mese M relativa al medesimo mese M ovvero M+1 che non risulta conferita nell'ambito del processo di conferimento di capacità spot di cui al Capitolo 5, paragrafo 4. Resta inteso che in tale casistica l'Utente rimane responsabile del pagamento dei corrispettivi relativi alla capacità resa disponibile e non conferita nell'ambito del processo di conferimento di capacità spot di cui al Capitolo 5, paragrafo 4, ivi compresi quelli relativi alla capacità di trasporto di cui al paragrafo 4.2 del Capitolo 10.

L'Utente che ha rilasciato capacità di rigassificazione sarà in ogni caso tenuto al pagamento del corrispettivo relativo alla capacità oggetto di rilascio e, nel caso i cui la capacità sia conferita a terzi nell'ambito dei processi di conferimento di cui al Capitolo 5, riceve i proventi della vendita da GNL Italia solo a fronte dell'effettivo utilizzo della medesima capacità e nei limiti del corrispettivo dovuto dal medesimo Utente per la capacità oggetto di rilascio ai sensi dell'Articolo 14, comma 5 del TIRG.

4) CESSIONI DI CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE DAGLI UTENTI A TERZI

4.1) Oggetto delle cessioni di capacità

Prima dell'inizio dell'Anno Termico e nel corso dell'Anno Termico è data facoltà agli Utenti di GNL Italia di effettuare cessioni di capacità di rigassificazione di cui risultano titolari avendo stipulato il Contratto di Rigassificazione.

Con cessioni di capacità degli Utenti si intende la cessione a terzi (Utente cessionario) di capacità di rigassificazione, individuata da:

- a) Slot (numero di Slot/anno) per cessioni di capacità ad inizio Anno Termico;
- b) Slot (numero di Slot/periodo) ovvero Slot già associati a date di calendario (Slot vincolato) per cessioni di capacità ad Anno termico avviato;
- c) Approdi spot per cessioni di capacità spot.

4.2) Processo relativo alle cessioni di capacità

I soggetti interessati devono far pervenire a GNL Italia la richiesta di cessione entro il 9° giorno lavorativo precedente l'inizio del mese cui la cessione si riferisce, secondo modalità rese disponibili da GNL Italia sul proprio sito internet.

Ai fini dell'efficacia della cessione, l'Utente cessionario dovrà disporre dei requisiti per l'accesso di cui al Capitolo 5, paragrafo 1.

Nella richiesta di cessione, i soggetti riconoscono che l'efficacia della stessa è subordinata all'accettazione espressa da parte di GNL Italia che verificherà l'adeguatezza dei requisiti per l'accesso al Servizio di Rigassificazione del soggetto cessionario, di cui al Capitolo 5, par. 1.



La richiesta di cessione di capacità è irrevocabile e, una volta accettata da parte di GNL Italia, costituirà un atto integrativo al Contratto di Rigassificazione contenente gli impegni oggetto di scambio.

Non verranno in ogni caso accettate cessioni qualora:

- ➤ la richiesta da parte degli Utenti pervenga oltre ai termini indicati e/o contenga informazioni incomplete;
- non pervenga la documentazione necessaria da parte dell'Utente cessionario, così come definita nel presente paragrafo;
- ➤ gli Utenti cedenti non risultino titolari della capacità oggetto di cessione come indicata nella richiesta di cessione trasmessa;
- ➤ gli Utenti non abbiano provveduto, alla data di presentazione della richiesta, al pagamento dei corrispettivi relativi a Contratti di Rigassificazione in essere, per importi fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore della garanzia di cui al paragrafo 1 del capitolo "Garanzie finanziarie e assicurazioni" rilasciata a copertura degli obblighi derivanti dall'erogazione del Servizio di rigassificazione".

4.3) Conferma di accettazione della cessione di capacità

GNL Italia provvederà a comunicare, entro il giorno lavorativo successivo al termine per la presentazione delle richieste:

- ➤ l'accettazione della cessione mediante la restituzione ai soggetti richiedenti di copia delle richieste di cessione debitamente controfirmate per accettazione.
- ➤ la mancata accettazione della cessione.

4.4) Titolarità della capacità di rigassificazione oggetto di cessione

Come effetto dell'accettazione della cessione da parte di GNL Italia, la titolarità della capacità di rigassificazione passerà dall'Utente cedente all'Utente cessionario che sarà pertanto tenuto al pagamento dei corrispettivi associati alla capacità oggetto di scambio, al corrispettivo di capacità connesso alla capacità di trasporto di cui al paragrafo 4.2 del Cap.10 e al rispetto delle condizioni previste dal Codice di Rigassificazione.

La capacità di rigassificazione conferita ai sensi del presente paragrafo si intende sottoscritta dall'Utente cessionario ai fini del Contratto di Rigassificazione

Nel caso in cui, per una delle motivazioni di cui al precedente paragrafo 1.2, la cessione non venga accettata, la titolarità della capacità oggetto di scambio e i relativi obblighi resteranno in capo all'Utente cedente.

La richiesta di cessione sottoscritte dai soggetti richiedenti ed accettate da GNL Italia modificano e integrano il Contratto di Rigassificazione dei soggetti richiedenti stessi.

5) CESSIONE DI GNL TRA UTENTI



GNL Italia consente agli Utenti di effettuare cessioni di GNL presso i serbatoi del Terminale, secondo quanto di seguito riportato.

Gli Utenti possono trasmettere la richiesta di cessione di GNL attraverso la modulistica resa disponibile entro le ore 12:00 del secondo giorno lavorativo antecedente quello cui la cessione si riferisce, secondo le modalità ivi descritte.

La cessione di GNL tra un Utente cedente ed un Utente cessionario ha efficacia nei confronti di GNL Italia a partire dal secondo Giorno Gas successivo quello di trasmissione della richiesta di cessione ovvero, se successiva, dalla data indicata nella richiesta di cessione, e comunque non successiva alla fine del mese.

GNL Italia inibirà l'esecuzione della cessione di GNL qualora il quantitativo oggetto della richiesta di cessione non risulti nella titolarità dell'utente cedente alla data dell'efficacia della cessione, tenuto anche conto di quanto previsto dal programma delle consegne e dal programma della rigassificazione di cui al capitolo 9.

Alla data di esecuzione della cessione, tutti i diritti e gli obblighi assunti dall'Utente cedente a fronte della stipula del Contratto per la prestazione del Servizio di Rigassificazione, sulla base di quanto previsto dal Codice di Rigassificazione, relativo al quantitativo di GNL oggetto della cessione, sono assunti dall'Utente cessionario, ivi compreso il relativo programma della rigassificazione di cui al Capitolo 9, tenuto conto del profilo di riconsegna in rete riproporzionato sulla quota del GNL ceduta, fatta salva la possibilità per gli Utenti cessionario e cedente di concordare una differente modalità di ripartizione del profilo di riconsegna derivante dal programma di rigassificazione dell'Utente cedente.

Nel caso in cui la richiesta di cessione di GNL avvenga nell'ambito del Servizio di stoccaggio temporaneo di cui al paragrafo 6 del Capitolo 5, trovano applicazione le previsioni ivi previste con riferimento all'erogazione del Servizio di flessibilità, comprensive delle modalità di riconsegna del GNL.

GNL Italia inibirà l'esecuzione di cessioni di GNL qualora l'Utente cessionario non disponga dei requisiti base per l'accesso ai Servizi di Rigassificazione di cui al Capitolo 5.

Non sono consentite cessioni di GNL qualora l'Utente cedente o l'Utente cessionario non abbiano provveduto, alla data della comunicazione di cui al presente paragrafo, ai pagamenti da entrambi dovuti a fronte dei rispettivi contratti stipulati sulla base del presente Codice per l'Anno Termico in corso o per gli Anni Termici precedenti per importi già fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore delle rispettive garanzie rilasciate a copertura degli obblighi derivanti dai suddetti contratti.

Di norma entro il giorno lavorativo successivo dalla ricezione di una richiesta di cessione, GNL Italia comunica agli Utenti l'accettazione ovvero la mancata accettazione della richiesta.



6) CESSIONE DELLO SPAZIO RELATIVO AL SERVIZIO DI STOCCAGGIO TEMPORANEO

6.1) Oggetto delle cessioni di spazio

Nel corso dell'Anno Termico è data facoltà agli Utenti del Servizio di stoccaggio temporaneo di effettuare cessioni di spazio disponibile per lo stoccaggio temporaneo di cui risultano titolari in seguito al processo di conferimento di cui al Capitolo 5, paragrafo 6.2.

Con cessioni di spazio disponibile per lo stoccaggio temporaneo si intende la cessione a terzi (Utente cessionario) di spazio funzionale al mantenimento nei serbatoi del Terminale del GNL nella disponibilità dell'Utente cessionario.

Gli Utenti possono trasmettere la richiesta di cessione di spazio del Servizio di stoccaggio temporaneo attraverso le modalità rese disponibile entro le ore 12:00 del secondo giorno lavorativo antecedente quello cui la cessione si riferisce, secondo le modalità ivi descritte.

La cessione di spazio tra un Utente cedente ed un Utente cessionario ha efficacia nei confronti di GNL Italia a partire dal secondo Giorno Gas successivo quello di trasmissione della richiesta di cessione ovvero, se successiva, dalla data indicata nella richiesta di cessione, e comunque non successiva alla fine del mese.

GNL Italia inibirà l'esecuzione della cessione di spazio qualora il quantitativo oggetto della richiesta di cessione non risulti nella titolarità dell'Utente cedente alla data dell'efficacia della cessione, ai sensi di quanto descritto nel Capitolo 5, paragrafo 6 e tenuto anche conto di quanto previsto dal programma delle consegne e dal programma della rigassificazione di cui al Capitolo 9.

Alla data di esecuzione della cessione, tutti i diritti e gli obblighi assunti dall'Utente cedente con riferimento alla prestazione del Servizio di stoccaggio temporaneo, sulla base di quanto previsto ai sensi del Capitolo 5, paragrafo 6, relativo al quantitativo di spazio oggetto della cessione, sono assunti dall'Utente cessionario. L'Utente cessionario può indicare, ai sensi del Capitolo 5, paragrafo 6, modalità alternative per il riempimento dello spazio acquisito tramite cessione rispetto a quanto originariamente indicato dall'Utente cedente.

GNL Italia inibirà l'esecuzione di cessioni di spazio qualora l'Utente cessionario non disponga dei requisiti per l'accesso ai Servizi di flessibilità di cui al Capitolo 5, paragrafo 6.

Non sono consentite cessioni di spazio qualora l'Utente cedente o l'Utente cessionario non abbiano provveduto, alla data della comunicazione di cui al presente paragrafo, ai pagamenti da entrambi dovuti a fronte dei rispettivi contratti stipulati sulla base del presente Codice per l'Anno Termico in corso o per gli Anni Termici precedenti per importi già fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore delle rispettive garanzie rilasciate a copertura degli obblighi derivanti dai suddetti contratti.



Di norma entro il giorno lavorativo successivo dalla ricezione di una richiesta di cessione, GNL Italia comunica agli Utenti l'accettazione ovvero la mancata accettazione della richiesta.



PROGRAMMAZIONE DELLE CONSEGNE DI GNL E DELLA RIGASSIFICAZIONE¹

1)	PROGRAMMAZIONE DELLE CONSEGNE DI GNL	2
ĺ	1.1) Proposta di programma	
	1.1.1) Proposta di programma relativa al mese M+1	
	1.1.2) Proposta di programma relativa ai mesi M+2 e M+3	3
	1.1.3) Criteri di accettazione della proposta di programma	
	1.2) COMUNICAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE CONSEGNE	
2)	,	
۷)	RIF ROGRAMMAZIONE DELLE CONSEGNE DI GNL	3
	2.1) RICHIESTA DI RIPROGRAMMAZIONE	5
	2.1.1) Richieste di riprogrammazione di un approdo	6
	2.1.2) Scambio di Date di Arrivo Programmate	
	2.1.3) Cambio Nave	
	2.2) ACCETTAZIONE OVVERO MANCATA ACCETTAZIONE DELLE RICHIESTE DI RIPROGRAMMAZIONE	7
3)	LA PROGRAMMAZIONE DELLA RIGASSIFICAZIONE	8
	3.1) IL PROGRAMMA MENSILE DI RICONSEGNA	8
	3.2) AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA MENSILE DI RICONSEGNA	
	3.2.1) Criteri di allocazione in riconsegna	
	3.3) CONSUNTIVO GIORNALIERO DI RICONSEGNA	
	3.4) CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA MENSILE DI RICONSEGNA E DEL CONSUNTIVO	
	GIORNALIERO DI RICONSEGNA	11
	3.5) LA PROGRAMMAZIONE DELLA RIGASSIFICAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO BASE DI TIPO SPOT	
	3.6) LA PROGRAMMAZIONE DELLA RIGASSIFICAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI STOCCAGGIO DI GNL AI	
	FINI DEL SERVIZIO DI PEAK SHAVING DI CUI AL D.M. 18 OTTOBRE 2013	16
۵\		
4)	RIDUZIONE DELLA CAPACITA' DI RIGASSIFICAZIONE	16
- \	DDOCDAMMAZIONE DELLA CADACITA/ DLTDACDODTO	11
5)	PROGRAMMAZIONE DELLA CAPACITA' DI TRASPORTO	16
<mark>6)</mark>	LA PROGRAMMAZIONE DELLA RICONSEGNA SSLNG	15
U)	LA I NOGRAMMAZIONE DELLA RICOMBEGNA BELNG	1/

¹ Ai fini di maggior chiarezza, in grigio, testo oggetto delle proposte di aggiornamento del Codice di rigassificazione n.22



1) PROGRAMMAZIONE DELLE CONSEGNE DI GNL

Ai sensi dell'articolo 10 del TIRG l'Operatore stabilisce, ogni mese per il trimestre successivo, il programma delle consegne di GNL di cui al paragrafo 1.2, sulla base delle proposte di programma presentate dagli Utenti di cui al paragrafo 1.1.

1.1) Proposta di programma

La proposta di programmazione delle consegne di GNL da parte dell'Utente deve essere redatta sulla base:

- > della capacità di rigassificazione conferita ad inizio Anno Termico;
- > della capacità di rigassificazione conferita ad Anno Termico Avviato;
- > degli scambi di capacità di rigassificazione tra gli Utenti;
- degli scambi di capacità di rigassificazione con GNL Italia;
- > delle cessioni di capacità di rigassificazione.

1.1.1) Proposta di programma relativa al mese M+1

Oggetto della proposta di programmazione delle consegne di GNL effettuata nel mese M per il mese successivo, sono le informazioni di seguito riportate:

- ➤ la Data di Arrivo Programmata di ogni Nave metaniera per ogni Slot vincolato conferito all'Utente, la corrispondente data di caricazione ed il porto di caricazione;
- il quantitativo di GNL previsto in consegna per ogni discarica;
- > il nominativo della Nave metaniera che si intende utilizzare per ogni discarica;
- ➤ l'eventuale quantitativo di GNL da destinare per il ritiro in forma liquida ai Servizi SSLNG di cui al Capitolo 3, paragrafo 7.

Entro le 13.00 del 7° giorno lavorativo precedente l'inizio di ogni mese M+1 l'Utente comunica all'Operatore la proposta di programmazione delle consegne di GNL secondo le modalità rese disponibili sul sito internet di GNL Italia.

In caso di conferimenti di capacità di rigassificazione di tipo spot di cui al paragrafo 4 del Capitolo 5, ovvero di capacità di rigassificazione di tipo spot oltre i termini di cui al paragrafo 5 del Capitolo 5, l'Utente comunica all'Operatore la proposta di programmazione di GNL entro il giorno successivo il processo di conferimento, ivi inclusa l'eventuale quantitativo di GNL da destinare ai Servizi SSLNG, secondo le modalità rese disponibili sul sito internet di GNL Italia. Qualora non dovesse pervenire la proposta di programmazione, ai fini della determinazione del programma delle consegne verranno considerate la Data di Arrivo Programmata e il Volume Massimo Scaricabile individuate della capacità spot, come pubblicato sul sito internet di GNL Italia.



Sulla base delle proposte di programmazione pervenute nei termini e nelle modalità sopra previsti, GNL Italia provvede alla determinazione del programma mensile di riconsegna secondo i criteri di cui al successivo paragrafo 3; entro la data di comunicazione del programma mensile di riconsegna di cui al successivo paragrafo 3.1), entro le 12:00 del 6° giorno lavorativo precedente l'inizio di ogni mese M+1 GNL Italia comunica agli Utenti la loro condizione di Utente debitore ovvero Utente creditore e l'ammontare della garanzia di cui al Capitolo 7, paragrafo 4, nel caso in cui tale quantitativo risulti superiore alla maggior nave metaniera programmata dall'Utente per il mese M+1.

1.1.2) Proposta di programma relativa ai mesi M+2 e M+3

Oggetto della proposta di programmazione delle consegne di GNL effettuata nel mese M per il mese M+2 e M+3, sono le informazioni di seguito riportate:

il numero di discariche previste;

Codice di Rigassificazione

il quantitativo di GNL previsto in consegna per ogni discarica.

Contestualmente alla presentazione della proposta di programma relativa al mese M+1 di cui al precedente paragrafo 1.1.1, l'Utente comunica all'Operatore la proposta di programma relativa ai mesi M+2 e M+3, secondo le modalità rese disponibili sul sito internet di GNL Italia.

La proposta di programma relativa ai mesi M+2 e M+3 non è vincolante per le Parti.

1.1.3) Criteri di accettazione della proposta di programma

GNL Italia provvede ad accettare le proposte di programma relative al mese M+1 di cui al precedente paragrafo 1.1.1, tenuto conto dei seguenti criteri:

- 1) la Nave metaniera prevista in discarica deve essere autorizzata dal Terminale, così come riportato nel documento *Elenco navi metaniere*, pubblicato e costantemente aggiornato sul sito Internet di GNL Italia od essere autorizzata a svolgere la "discarica di prova", così come indicato al paragrafo 2.2 del capitolo "Modalità e procedure di abilitazione di Navi metaniere alla discarica";
- 2) ogni Data di Arrivo Programmata deve essere programmata all'interno dello Slot vincolato conferito all'Utente alla data del giorno precedente la presentazione della proposta di programmazione mensile delle consegne di GNL. Nel caso in cui GNL Italia renda disponibile il servizio di stoccaggio temporaneo di GNL per il Servizio di Peak Shaving una nave deve essere programmata il primo giorno di uno Slot vincolato conferito;
- la Data di Arrivo Programmata deve coincidere con il primo o con il secondo giorno dello Slot vincolato conferito all'Utente. Nel caso di uno Slot vincolato di

capacità di durata pari a 2 giorni, di cui ai processi di conferimento del Capitolo 5, paragrafo 3.1 lettera a) punto i., la Data di Arrivo Programmata deve coincidere con il primo giorno dello Slot;

- 4) L'Utente debitore deve disporre di una sufficiente capienza delle garanzie a copertura del sistema nei confronti dell'Utente di cui al Capitolo 5 del Codice di Rete, ai fini della registrazione della transazione di cui al Capitolo 7, paragrafo 4;
- 5) il quantitativo massimo di GNL (Q_{max}), espresso in m³_{liq}, che l'Utente può consegnare all'interno di ogni Slot vincolato è pari alla capacità di rigassificazione di uno Slot, di cui al Capitolo 3, paragrafo 2.
- 6) il volume V, espresso in m³_{liq}, che l'Utente intende scaricare per ogni discarica, non deve essere superiore al volume "tecnico" delle Navi metaniere autorizzate dal Terminale, così come riportato nel documento Elenco Navi metaniere, pubblicato e costantemente aggiornato sul sito Internet di GNL Italia. Qualora il volume di GNL indicato sia superiore al volume "tecnico" della Nave verrà considerato, ai fini della richiesta, il volume "tecnico" della Nave;
- 7) il volume complessivo di GNL presente nei serbatoi all'inizio del primo giorno di uno Slot vincolato del mese è convenzionalmente fissato in 35 20.000 m³liq. Tale vincolo non sussiste nel caso in cui GNL Italia renda disponibile il servizio di stoccaggio temporaneo di GNL per il Servizio di Peak Shaving;
- 8) il volume complessivo di GNL presente nei serbatoi, nel corso del Giorno-gas, dovrà essere compreso tra 10 5.000 m³_{liq} (limite inferiore) e 85 45.000 m³_{liq} (limite superiore);
- 9) il volume complessivo di GNL presente nei serbatoi al termine dell'ultimo giorno di uno Slot vincolato del mese non può essere superiore a 35 20.000 m³_{liq}. Tale vincolo non sussiste nel caso in cui GNL Italia renda disponibile il servizio di stoccaggio temporaneo di GNL per il Servizio di Peak Shaving;
- 10) la produzione giornaliera non può essere superiore a 17.500 m³_{liq}/g, e dev'essere considerata pari a 0 nel momento in cui i serbatoi raggiungono un livello corrispondente ad un volume di GNL di 10 5.000 m³_{liq};
- 11) il volume di GNL scaricato in corrispondenza di ogni discarica deve essere considerato consegnato in quote costanti nei giorni oggetto della discarica a partire dalla Data di Arrivo Programmata;
- 12) il quantitativo di GNL da destinare al ritiro in forma liquida per i Servizi SSLNG di cui al Capitolo 3, paragrafo 7 di ciascun Utente deve corrispondere con i relativi quantitativi oggetto dei contratti dei Servizi SSLNG.

1.2) Comunicazione del programma delle consegne

Entro il 5° giorno lavorativo antecedente l'inizio di ogni mese M+1, GNL Italia comunica a ciascun Utente il programma delle consegne relativo al mese M+1.

Nel caso in cui tutte le proposte di programmazione delle consegne pervenute rispettino i criteri di accettazione di cui al precedente paragrafo 1.1.3, il programma delle consegne coincide con le proposte di programmazione trasmesse dagli Utenti.

Nel caso in cui alcune delle proposte di programmazione delle consegne pervenute non rispettino i criteri n. 2 e 3, GNL Italia verifica la possibilità di accettazione congiunta delle proposte complessivamente ricevute, e nel caso in cui complessivamente le proposte di programmazione rispettino gli altri criteri di cui al paragrafo 1.1.3, procede ad accettare le proposte di programmazione.

Nel caso in cui l'Utente debitore non disponga di una sufficiente garanzia di cui al vincolo di accettazione 3), GNL Italia provvede a rideterminare il programma mensile di riconsegna di cui al successivo paragrafo 3 in modo tale da non comportare la condizione di Utente debitore per tutti gli Utenti con consegne nel mese oggetto della proposta di programmazione.

Nel caso in cui GNL Italia non accetti la proposta di programmazione di un Utente per il mancato rispetto di uno dei criteri di cui al precedente paragrafo 1.1.3, fatto salvo quanto sopra specificato, GNL Italia provvede alla determinazione del programma delle consegne e del relativo programma mensile di riconsegna compatibilmente ai criteri di cui al precedente paragrafo 1.1.3.

Nel caso in cui GNL Italia abbia offerto il servizio di stoccaggio temporaneo di GNL per il Servizio di Peak Shaving, limitatamente al periodo in cui tale servizio viene fornito, l'accettazione può comportare lo spostamento di un carico dal mese M al mese M+1 con nuova data determinata da GNL Italia.

Il programma delle consegne di GNL, è vincolante per le Parti, ai sensi delle disposizioni contenute nel capitolo "Ricezione, stoccaggio e rigassificazione del GNL".

2) RIPROGRAMMAZIONE DELLE CONSEGNE DI GNL

A valle della comunicazione del programma delle consegne da parte di GNL Italia, gli Utenti hanno la facoltà di richiedere a GNL Italia di modificare il programma delle consegne ovvero gli approdi spot conferiti (riprogrammazione) secondo le modalità e i termini di seguito riportati.

2.1) Richiesta di riprogrammazione

La richiesta di riprogrammazione è la richiesta, presentata dall'Utente secondo le modalità rese disponibili sul sito internet di GNL Italia, fino al terzo giorno di calendario antecedente la Data di Arrivo Programmata, con riferimento a:

- 1. Riprogrammazione di un approdo
- 2. Scambio di Date di Arrivo Programmate



3. Cambio Nave

Codice di Rigassificazione

La richiesta di riprogrammazione da parte dell'Utente, una volta accettata dall'Operatore, comporta la ridefinizione del programma delle consegne di GNL dell'Utente.

Qualora pervengano più richieste da parte degli Utenti nel medesimo Giorno gas, GNL Italia procederà a valutare le richieste tenuto conto dell'ordine temporale di ricezione delle richieste.

GNL Italia provvede ad accettare ovvero non accettare la richiesta di riprogrammazione secondo quanto previsto al successivo paragrafo 2.2.

2.1.1) Richieste di riprogrammazione di un approdo

Per richieste di riprogrammazione di un approdo si intende:

- Lo spostamento nel mese M, di una Data di Arrivo Programmata nello stesso mese M, e/o
- La variazione del quantitativo di GNL programmato in discarica nel mese M, per valori superiori al 5% rispetto al valore comunicato nell'ambito del programma delle consegne di GNL di cui al precedente paragrafo 1, e/o
- Il cambio del nominativo della Nave metaniera programmata in discarica nel mese M con un'altra Nave, per valori superiori al 5% del quantitativo di GNL comunicato nell'ambito del programma delle consegne di GNL di cui al precedente paragrafo 1.

Oggetto della richiesta di riprogrammazione di un approdo, sono le informazioni di seguito riportate:

- ➤ la Data di Arrivo Programmata;
- il quantitativo di GNL previsto in discarica;
- il nominativo della Nave metaniera prevista in discarica.

2.1.2) Scambio di Date di Arrivo Programmate

Per scambio di Date di Arrivo Programmate si intende:

- ➤ l'inversione delle Date di Arrivo Programmate tra due Navi metaniere dello stesso Utente con differenza dei quantitativi di GNL programmati in discarica inferiore al 5% rispetto al valore comunicato nell'ambito del programma delle consegne di GNL di cui al precedente paragrafo 1;
- l'inversione delle Date di Arrivo Programmate tra due Navi metaniere di due Utenti diversi con differenza dei quantitativi di GNL programmati in discarica inferiore al 5% rispetto ai valori comunicati nell'ambito del programma delle consegne di

GNL di cui al precedente paragrafo 1.

Oggetto della richiesta di scambio di Date di Arrivo Programmate, sono le informazioni di seguito riportate:

- ➤ Date di Arrivo Programmate oggetto di scambio;
- ➤ I nominativi delle Navi metaniere interessate.

2.1.3) Cambio Nave

Codice di Rigassificazione

Per cambio Nave si intende il cambio della Nave metaniera prevista in discarica, nell'ambito del programma delle consegne di GNL, con un'altra Nave con differenza dei quantitativi di GNL programmati in discarica inferiore al 5% rispetto al valore comunicato nell'ambito del programma delle consegne di GNL di cui al precedente paragrafo 1.

Oggetto della richiesta di cambio Nave sono i nominativi delle Navi metaniere interessate.

2.2) Accettazione ovvero mancata accettazione delle richieste di riprogrammazione

GNL Italia provvede ad accettare ovvero non accettare la richiesta di riprogrammazione tenuto conto dei criteri di cui al precedente paragrafo 1.1.3, ad eccezione dei criteri n. 2 e 3.

Condizione necessaria ai fini dell'accettazione di una richiesta di riprogrammazione è la registrazione da parte dell'Utente debitore della transazione di cui al Capitolo 7, paragrafo 4; a tal fine l'Utente debitore deve disporre della necessaria capienza delle garanzie a copertura del sistema nei confronti dell'Utente di cui al Capitolo 5 del Codice di Rete.

Nel caso in cui pervengano nello stesso giorno di calendario più richieste di riprogrammazione, GNL Italia verifica la possibilità di accettazione congiunta delle richieste ricevute, e nel caso in cui complessivamente le richieste pervenute rispettino i criteri di cui al paragrafo 1.1.3 procede ad accettare le richieste di riprogrammazione; ai fini della verifica GNL Italia non considererà i criteri n.2 e 3 di cui al paragrafo 1.1.3.

Nel caso in cui la richiesta di riprogrammazione pervenga a GNL Italia entro le ore 10:00 di ciascun giorno lavorativo, GNL Italia provvede a comunicare l'accettazione o la mancata accettazione della richiesta di riprogrammazione entro il medesimo giorno di calendario in cui è stata inviata la medesima richiesta. Nel caso in cui la richiesta di riprogrammazione pervenga all'Operatore oltre il termine delle ore 10:00 di ciascun giorno lavorativo oppure di sabato o giorno festivo, GNL Italia comunicherà l'accettazione o la mancata accettazione della relativa richiesta entro il giorno di calendario successivo all'invio della richiesta stessa.

La richiesta di riprogrammazione da parte dell'Utente, una volta accettata dall'Operatore, comporta la ridefinizione del programma delle consegne di GNL.

3) LA PROGRAMMAZIONE DELLA RIGASSIFICAZIONE

Ai sensi dell'articolo 11 del TIRG l'Operatore definisce, sulla base del programma delle consegne di cui al precedente paragrafo 1, il programma della rigassificazione con orizzonte temporale di un mese.

3.1) Il programma mensile di riconsegna

Codice di Rigassificazione

Il programma mensile di riconsegna contiene, con dettaglio giornaliero, le seguenti informazioni:

- > il quantitativo complessivo di gas naturale previsto in riconsegna;
- ➤ il quantitativo di gas naturale previsto in riconsegna per ciascun Utente.

Il programma mensile di riconsegna viene predisposto secondo i criteri indicati al successivo paragrafo 3.4.

L'Operatore comunica a ciascun Utente il programma mensile di riconsegna entro il giorno lavorativo successivo all'accettazione della proposta di programmazione mensile delle consegne di GNL, secondo modalità rese disponibili sul sito internet di GNL Italia.

Il programma mensile di riconsegna è vincolante per l'Utente

Nel caso in cui l'Utente decida di avvalersi di quanto previsto all'art. 13 del TIRG ossia di ripartire su uno o più utenti del trasporto i quantitativi rigassificati di propria competenza, il programma mensile di riconsegna terrà conto della regola di ripartizione comunicata dall'Utente medesimo, scelta tra quelle rese disponibili da GNL Italia sul proprio sito internet. L'Utente è tenuto a comunicare la regola di ripartizione scelta entro il terzo giorno lavorativo antecedente l'inizio del mese al quale si riferisce il programma mensile di riconsegna.

I quantitativi rigassificati risultanti dall'applicazione della regola di ripartizione saranno comunicati all'Utente che provvederà ad inoltrarlo agli utenti del trasporto tra cui ha deciso di ripartire i quantitativi rigassificati di propria competenza.

Ai sensi dell'articolo 13 del TIRG i predetti quantitativi saranno utilizzati da GNL Italia per adempiere agli obblighi di programmazione della capacità di trasporto di cui al Codice di Snam Rete Gas, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 3.2.1.

3.2) Aggiornamento del programma mensile di riconsegna

L'Operatore ha la facoltà di aggiornare il programma mensile di riconsegna qualora sia necessario al fine della gestione efficiente dell'esercizio del Terminale, tenuto conto



dell'andamento delle discariche consuntivate e previste nel corso del mese e considerando:

- accettazione di richieste di riprogrammazione di discariche;
- inosservanza della programmazione;
- scostamento tra i quantitativi di GNL previsti in discarica nel Programma Mensile delle Consegne di GNL ed i quantitativi di GNL effettivamente consegnati;
- conferimento di discariche spot;

Codice di Rigassificazione

- arrivi anticipati o ritardati delle Navi Metaniere;
- accettazione di una richiesta di cui ai Servizi di flessibilità;
- riduzioni della capacità di rigassificazione di cui al successivo paragrafo 4;
- eventuali esigenze operative derivanti dall'offerta del Servizio di stoccaggio temporaneo per il Servizio di Peak Shaving;
- assegnazione di Servizi di flessibilità di cui al Capitolo 5 (resta inteso che, in questa casistica, l'aggiornamento del programma mensile di riconsegna è valido esclusivamente per l'Utente assegnatario dei servizi di flessibilità).

Fatte salve le casistiche di cui sopra e le casistiche di Forza maggiore di cui al Capitolo 19 l'Operatore comunicherà a ciascun Utente, secondo modalità rese disponibili sul sito internet di GNL Italia, eventuali modifiche al programma mensile di riconsegna con riferimento al Giorno Gas G entro le 17:00 del Giorno Gas G-2.

Qualora GNL Italia comunichi all'Utente l'aggiornamento del programma mensile di riconsegna relativo al Giorno Gas G successivamente alle 17:00 del Giorno Gas G-2 e tale aggiornamento non sia dovuto ad una delle casistiche soprariportate, ai sensi dell'articolo 11, comma 5 del TIRG, l'Utente sarà sollevato dall'obbligo di pagamento dei corrispettivi di accesso previsti a proprio carico nel Contratto di Rigassificazione per una quota (RIDM) calcolata come di seguito:

$$RID^{M} = \begin{cases} 0 & se \ VAR^{M} \leq 0,06 \ RIC^{M} \\ Ca^{M} \left(\frac{VAR^{M} - 0,06 \cdot RIC^{M}}{RIC^{M}} \right)^{\text{constant}} & se \ VAR^{M} \geq 0,06 \ RIC^{M} \\ \text{se } VAR^{M} > 0,06 \ RIC^{M} \end{cases}$$

Dove:

 RIC^{M}

Ca^M sono i corrispettivi di accesso di cui al Capitolo 10, paragrafo 4.1 a carico dell'Utente per il mese M;

VAR^M è la somma dei valori assoluti delle variazioni del programma mensile di riconsegna, come comunicate da GNL Italia all'Utente nel mese M;

è il quantitativo di gas naturale complessivamente previsto in riconsegna per l'Utente nel mese M, secondo quanto previsto dal programma mensile di riconsegna di cui al precedente paragrafo 3.1.



L'aggiornamento del programma mensile di riconsegna contiene, con dettaglio giornaliero, le seguenti informazioni:

- il quantitativo complessivo di gas naturale previsto in riconsegna;
- il quantitativo di gas naturale previsto in riconsegna per ciascun Utente.

L'aggiornamento del programma mensile di riconsegna viene predisposto secondo i criteri indicati al successivo paragrafo 3.4; l'Operatore aggiorna i quantitativi oggetto del programma mensile di riconsegna per ogni Utente sulla base dei quantitativi di cui all'ultimo programma mensile di riconsegna disponibile, e limitando, per quanto possibile, le variazioni rispetto all'ultimo programma mensile di riconsegna agli Utenti per i quali non si sia verificata una casistica di cui all'elenco precedente.

L'aggiornamento del programma mensile di riconsegna comporta la rideterminazione della condizione di Utente debitore ovvero Utente creditore per gli Utenti del terminale per cui sono previste riconsegne nel mese M. GNL Italia comunica agli Utenti l'eventuale mutata condizione da Utente creditore a Utente debitore.

L'Utente ha la facoltà di richiedere la variazione dei quantitativi previsti nel programma mensile di riconsegna nell'ambito del Servizio di Flessibilità in Riconsegna secondo le modalità e le tempistiche previste al successivo paragrafo 3.8.

L'aggiornamento del programma mensile di riconsegna è vincolante per l'Utente.

Il Terminale, ogni Giorno Gas G, rende disponibile - ai propri Utenti il quantitativo giornaliero dell'ultimo aggiornamento del programma mensile di riconsegna. Tale quantitativo corrisponde al quantitativo comunicato a Snam Rete Gas nell'ambito del processo di programmazione di cui al Codice di Rete di Snam Rete Gas.

Ai fini della predisposizione da parte di Snam Rete Gas del bilancio di trasporto provvisorio, il suddetto quantitativo non subisce variazioni in relazione al consuntivo giornaliero di riconsegna di cui al successivo paragrafo 3.3, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 3.2.1.

3.2.1) Criteri di allocazione in riconsegna

Codice di Rigassificazione

Nel caso in cui il Terminale in un Giorno Gas G abbia complessivamente rigassificato un quantitativo di gas in eccesso/difetto rispetto alla somma dei quantitativi di cui all'ultimo aggiornamento del programma mensile di riconsegna, al netto dei margini definiti nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 4 del TIB, tali quantitativi in eccesso/difetto saranno applicati agli Utenti in misura proporzionale ai quantitativi di competenza di cui all'ultimo programma mensile di riconsegna e comunicati da GNL



Italia a Snam Rete Gas ai fini della predisposizione del bilancio di trasporto provvisorio.

3.3) Consuntivo giornaliero di riconsegna

Codice di Rigassificazione

GNL Italia nel Giorno g+1, sulla base dei dati definitivi relativi al quantitativo complessivamente rigassificato dal Terminale nel Giorno g, regola con Snam rete Gas la differenza tra:

- i. il quantitativo complessivo di GNL rigassificato nel Giorno g;
- ii quantitativo di gas naturale riconsegnato per ciascun Utente nel Giorno g, corrispondente al quantitativo di cui all'ultimo aggiornamento del programma mensile di riconsegna;

secondo quanto previsto nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 4 del TIB.

Il consuntivo giornaliero di riconsegna viene predisposto secondo i criteri indicati al successivo paragrafo 3.4.

Il quantitativo di cui al precedente punti ii. corrisponde al quantitativo utilizzato da Snam Rete Gas, ai fini della redazione delle relative equazioni di bilancio di cui al capitolo 9 del Codice di Rete.

3.4) Criteri per la definizione del programma mensile di riconsegna e del consuntivo giornaliero di riconsegna

La definizione del programma mensile di riconsegna - e successivi aggiornamenti - nonché la definizione del consuntivo giornaliero di riconsegna è effettuata

dall'Operatore nel rispetto dei criteri di seguito elencati:

- ➤ ha dettaglio giornaliero ed è espressa in termini energetici;
- ➤ ha l'obiettivo di rigassificare i quantitativi di GNL previsti in discarica;
- ➤ tiene conto della giacenza di GNL nei serbatoi ad inizio mese e del livello minimo di GNL da mantenere nei serbatoi a fine mese, regolando la produzione del Terminale in modo da liberare spazio nei serbatoi in vista della successiva discarica;

La determinazione dei quantitativi giornalieri con riferimento sia al programma mensile di riconsegna che ai successivi aggiornamenti del programma mensile di riconsegna, che al consuntivo giornaliero di riconsegna viene effettuata in due passaggi successivi.

Nella prima fase si determinano i quantitativi proporzionalmente alla disponibilità di GNL, secondo le modalità indicate al successivo paragrafo "Algoritmo di gestione della disponibilità".

Nella seconda fase, l'Operatore del Terminale, sulla base dei quantitativi determinati come sopra descritto, provvede a calcolare l'energia di competenza di ciascun



Utente, in ogni Giorno *g* del mese M, mediante l'applicazione di quanto indicato al paragrafo "Algoritmo di gestione della uniformità di allocazione".

Algoritmo di gestione della disponibilità

Al fine di determinare l'Algoritmo di gestione della disponibilità, è necessario definire il significato di disponibilità effettiva e disponibilità stimata.

Disponibilità effettiva

Codice di Rigassificazione

La disponibilità effettiva di GNL, espressa in MWh, per l'Utente k-esimo nel Giorno g (ED_g^k) è funzione delle consegne effettuate e dei quantitativi rigassificati.

Essa è data dalla seguente formula:

$$ED_{g}^{k} = ED_{g-1}^{k} + ECN_{g-1}^{k} - Er_{g-1}^{k}$$

dove:

 ED_{g-1}^k = giacenza di GNL nei serbatoi per l'Utente k-esimo, alle ore 06.00 del Giorno g1. Tale valore può assumere al minimo valore pari a zero;

 ECN_{g-1}^k = quantità netta di GNL, consegnata dall'Utente k-esimo nel Giorno g-1. Essa rappresenta il valore dei quantitativi di GNL scaricati nel Giorno g-1 al netto del riconoscimento forfetario per consumi e perdite ed è data da:

$$ECN_{g-1}^k = c \cdot EC_{g-1}^k$$

 EC_{g-1}^k = quantità di GNL, consegnata dall'Utente k-esimo nel Giorno g-1. Nel caso in cui le operazioni di discarica si svolgano in un periodo afferente più giorni, le quantità EC_{g-1}^k corrisponderanno ai quantitativi scaricati di competenza di ciascun giorno;

 Er_{g-1}^k = quantitativi allocati definitivamente all'Utente k-esimo nel giorno g-1;

- c = fattore moltiplicativo, approvato dall'Autorità, a copertura dei consumi e delle perdite generate dal processo di rigassificazione presso il Terminale di Panigaglia;
- k = Utente titolare di un contratto di tipo continuativo che utilizza il servizio di rigassificazione del Terminale

Pertanto la disponibilità effettiva totale di GNL, espressa in MWh, nel Giorno g (ED_g^T) è funzione delle consegne effettuate dal totale J degli Utenti e dei quantitativi rigassificati:

$$ED_g^T = \sum_{k=1}^J ED_g^k$$



dove:

Codice di Rigassificazione

J = numero degli Utenti del Terminale titolari di un contratto di tipo continuativo.

Disponibilità stimata

La disponibilità stimata di GNL, espressa in MWh, per l'Utente k-esimo in un generico giorno g del mese M (ED'^k_g), nonché la disponibilità stimata totale di GNL, espressa in MWh, del totale degli Utenti in un generico giorno g del mese M (ED'^T_g), è funzione dei consuntivi disponibili, dell'aggiornamento delle previsioni di discarica - rispettivamente per l'Utente k-esimo, e per il numero totale J degli Utenti - e di rigassificazione del Terminale.

Algoritmo di gestione della disponibilità

I quantitativi, espressi in MWh, programmati in rigassificazione nel Giorno g per l'Utente k-esimo titolare di un contratto di tipo continuativo (EP_g^k), sono dati dalla seguente formula:

$$EP_g^k = EP_g^T \cdot \frac{ED_g^{'k}}{ED_g^{'T}}$$

dove:

 EP_g^T = quantitativo totale programmato in rigassificazione nel Giorno g, dedotte le quantità di energia di competenza delle discariche spot assegnate nel corso del mese M;

 $ED_g^{'k}$ = disponibilità stimata di GNL dell'Utente k-esimo nel Giorno g;

 ED_{g}^{T} = disponibilità stimata totale degli Utenti nel Giorno g.

Le modalità di determinazione dei quantitativi programmati in rigassificazione sopra descritte possono comportare valori eccessivamente ridotti per il termine EP_g^T all'approssimarsi a zero del termine ED_g^T ; a tale proposito, al raggiungimento di ED_g^T al valore di 300 MWh, il quantitativo programmato in rigassificazione per l'Utente kesimo, EP_g^k verrà posto uguale a ED_g^T .

L'Utente accetta che la disponibilità effettiva di GNL nel Giorno g è determinata unicamente sulla base dell'applicazione dell'algoritmo di gestione della disponibilità di cui al presente paragrafo.

Algoritmo di gestione della uniformità di programmazione



L'algoritmo in oggetto consente di calcolare i quantitativi, espressi in MWh, programmati in rigassificazione nel Giorno g per ciascun Utente (Ep_g^k) di cui all'ultimo aggiornamento del Programma Mensile di Riconsegna. L'algoritmo tiene conto della quota parte di competenza dell'Utente dei quantitativi dovuti da GNL Italia a Snam Rete Gas a copertura dei consumi connessi al servizio di trasporto.

Tali quantitativi sono così calcolati:

$$Ep_g^{'k} = \frac{\sum_{g=1}^{m} EP_g^k}{\sum_{g=1}^{m} EP_g^T} * EP_g^T * \frac{1 - \gamma_{FUEL}}{1 - \gamma_{FUEL}}$$

dove:

 $\sum_{g=1}^{m} EP_{g}^{k}$ = energia programmata all'Utente k-esimo nel mese M;

 $\sum_{g=1}^{m} EP_{g}^{T} = \text{energia programmata al totale degli Utenti nel mese M};$

 EP_g^T = quantità complessivamente programmata in rigassificazione dall'Operatore nel Giorno g.

 γ_{FUEL} = rappresenta la quota percentuale a copertura dei consumi connessi al servizio di trasporto, approvata dall'Autorità per il Punto di Entrata Panigaglia.

I predetti quantitativi, aggiornabili da parte dell'Operatore ai sensi del precedente paragrafo 3.2, saranno utilizzati da GNL Italia per adempiere agli obblighi di programmazione della capacità di trasporto di cui al Codice di Rete di Snam Rete Gas.

In conformità al principio di cui all'art.13 del TIRG l'Utente accetta che l'Operatore del terminale, allo scopo di mantenere la maggiore uniformità possibile dei programmi di riconsegna giornalieri agli Utenti, possa ripartire su base giornaliera le relative quantità di GNL consegnate agli altri Utenti del terminale sulla base dell'applicazione dell'algoritmo di gestione dell'uniformità di allocazione.

Ai fini della contabilizzazione delle quantità di GNL fisicamente presente nei serbatoi di stoccaggio del Terminale, GNL Italia attribuirà le variazioni di tali quantitativi di GNL alla disponibilità fisica del GNL di un Utente, secondo una priorità che tenga conto dell'ordine cronologico di immissione dei quantitativi di GNL nei serbatoi del Terminale.

Nel caso di attivazione del servizio di Peak Shaving i quantitativi riconsegnati agli Utenti del terminale si intendono al netto dei quantitativi immessi in rete per il servizio predetto.

3.5) La programmazione della rigassificazione relativa al servizio base di tipo spot

In relazione agli approdi spot relativi al mese M l'Operatore provvede a pubblicare sul proprio sito Internet il profilo indicativo di allocazione del quantitativo rigassificato, per ogni approdo spot disponibile, che preveda di massimizzare il numero di giorni di riconsegna, con inizio dal primo giorno di calendario successivo alla Data di Arrivo Programmata: tale numero sarà comunque funzione della necessità di garantire giacenze positive nei serbatoi per gli altri Utenti e terrà conto di eventuali interventi manutentivi presso l'impianto.

In caso di particolari esigenze operative del Terminale quali a titolo esemplificativo impianto fermo ovvero quantitativi di GNL in stoccaggio superiori rispetto ai vincoli definiti nel presente Codice, il profilo indicativo di allocazione del quantitativo rigassificato può comportare una riconsegna nei giorni antecedenti il giorno previsto di discarica. In tali casistiche l'Utente è tenuto a disporre di una adeguata garanzia di cui al Capitolo 7, paragrafo 4.

L'Operatore si riserva la facoltà di rendere disponibile all'Utente titolare di un approdo spot un profilo di riconsegna determinato secondo i criteri di cui al precedente paragrafo 3.4. L'Utente titolare di un approdo spot ha la facoltà di accettare tale profilo di riconsegna ovvero mantenere il profilo indicativo di riconsegna indicato dall'Operatore in fase di offerta dell'approdo spot.

Eventuali quantitativi di GNL che residuino a fine mese in relazione ad una discarica spot verranno riconsegnati nel mese successivo secondo i criteri di cui al precedente paragrafo 3.4.

L'Utente del terminale titolare di un approdo spot dovrà comunicare entro il 3° giorno lavorativo antecedente la data prevista per la discarica spot la regola di ripartizione del carico tra gli utenti del trasporto su cui suddividere il carico di GNL, nel caso in cui l'Utente del servizio di rigassificazione decida di ripartire i quantitativi rigassificati di propria competenza tra uno o più utenti del trasporto, come previsto all'art. 13 del TIRG. L'Utente dovrà comunicare a GNL Italia la regola di ripartizione scelta tra quelle pubblicate da GNL Italia sul proprio sito internet.

Gli aggiornamenti del profilo di riconsegna del quantitativo rigassificato sono predisposti secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 3.2.

L'aggiornamento del profilo di riconsegna del quantitativo rigassificato è vincolante per l'Utente.

L'Operatore, ogni Giorno Gas G, rende disponibile - ai propri Utenti del Servizio di tipo spot il quantitativo giornaliero dell'ultimo aggiornamento del profilo indicativo di riconsegna. Ai sensi dell'articolo 13 del TIRG i predetti quantitativi saranno utilizzati da GNL Italia per adempiere agli obblighi di programmazione della capacità di trasporto di cui al Codice di Rete di Snam Rete Gas.

Nel caso di attivazione del servizio di Peak Shaving i quantitativi riconsegnati agli Utenti cui è stata conferita capacità spot si intendono al netto dei quantitativi immessi in rete per il servizio predetto.

3.6) La programmazione della rigassificazione relativa al servizio di stoccaggio di GNL ai fini del servizio di Peak Shaving di cui al D.M. 18 ottobre 2013

In relazione alle discariche relative al servizio di stoccaggio di GNL associato al Servizio di Peak Shaving di cui al D.M. 18 ottobre 2013 la riconsegna del quantitativo rigassificato sarà effettuata dall'Operatore secondo un profilo indicativo di allocazione del quantitativo rigassificato che preveda la riconsegna al PSV dei quantitativi consegnati al netto di consumi e perdite della catena di rigassificazione e di eventuali quantitativi di gas riconsegnati prima del mese di aprile.

4) RIDUZIONE DELLA CAPACITA' DI RIGASSIFICAZIONE

Senza pregiudizio delle responsabilità e degli obblighi previsti nel presente documento, qualora per una qualsiasi ragione, non dipendente dalla volontà dell'Operatore, ma ivi inclusa la manutenzione ordinaria e quella straordinaria, si verifichi una riduzione della capacità di rigassificazione del Terminale, la quantità giornaliera di gas messa a disposizione dall'Operatore al Punto di Riconsegna si intenderà ridotta in misura proporzionale alla suddetta riduzione della capacità del Terminale.

Senza pregiudizio delle responsabilità e degli obblighi previsti nel presente documento, in caso di riduzione della capacità del Terminale le Parti provvederanno alla eventuale riprogrammazione dei carichi su base non discriminatoria.

Al verificarsi dell'evento, l'Operatore ne darà immediata comunicazione agli Utenti, fornendo le adeguate informazioni in ordine all'evento, alla causa che lo ha determinato ed alla riduzione della capacità del Terminale, fermo restando che, qualora la suddetta riduzione di capacità sia conseguente ad interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria programmabili, l'Operatore ne darà comunicazione agli Utenti con il più ampio preavviso possibile.

5) PROGRAMMAZIONE DELLA CAPACITA' DI TRASPORTO

Con il conferimento della capacità di trasporto a GNL Italia, funzionale all'erogazione del Servizio di Rigassificazione, quest'ultima diviene, sulla base delle indicazioni ricevute dai propri Utenti, responsabile degli adempimenti che discendono dal contratto di trasporto, ivi inclusa la programmazione dei quantitativi, nella titolarità di ciascun Utente, immessi in corrispondenza del Punto di Riconsegna. Al fine di soddisfare i citati adempimenti, GNL Italia, su indicazione dei propri Utenti – ivi inclusa la scelta della regola di ripartizione nel caso in cui l'Utente decida di avvalersi di quanto previsto all'art. 13 del TIRG esegue le attività di programmazione previste dal Codice di Rete in

corrispondenza del Punto di Riconsegna, sulla base delle informazioni relative alla programmazione della rigassificazione di cui al paragrafo 3 del capitolo 9. I programmi forniti a Snam Rete Gas riportano il dettaglio degli Utenti ovvero dei soggetti individuati dagli UTENTI medesimi ai sensi dell'articolo 13 del TIRG.

6) LA PROGRAMMAZIONE DELLA RICONSEGNA SSLNG

L'Operatore definisce, sulla base del programma delle consegne di cui al precedente paragrafo 1 e del programma di rigassificazione di cui al precedente paragrafo 3, delle informazioni comunicate dagli Utenti del Servizio di stoccaggio temporaneo di cui al paragrafo 6.2 del Capitolo 5 e delle richieste del ritiro in forma liquida per i Servizi SSLNG, il programma mensile di riconsegna SSLNG secondo modalità e procedure pubblicate sul sito internet dell'Operatore.

Il programma mensile di riconsegna SSLNG contiene, per ciascun Utente che abbia richiesto il ritiro del GNL in forma liquida, le informazioni relative (i) al quantitativo di GNL di proprietà dell'Utente presente nei serbatoi del Terminale disponibile per il ritiro in forma liquida presso il Punto di riconsegna SSLNG e (ii), il periodo nel corso del mese nel quale tale quantitativo di GNL viene reso disponibile per il ritiro in forma liquida presso il Punto di riconsegna SSLNG.

Nella definizione del programma mensile di riconsegna SSLNG, il Terminale verifica che le richieste pervenute dagli Utenti per il ritiro in forma liquida presso il Punto di riconsegna SSLNG siano complessivamente compatibili con il programma mensile di riconsegna SSLNG. In tale casistica il programma mensile di riconsegna SSLNG si intende confermato.

L'Operatore ha la facoltà di aggiornare il programma mensile di riconsegna SSLNG qualora sia necessario al fine della gestione efficiente dell'esercizio del Terminale, tenuto altresì conto della facoltà di riprogrammazione degli Utenti di cui al precedente paragrafo 2 e dell'aggiornamento del programma mensile di riconsegna di cui al precedente paragrafo 3.2 e di eventuali aggiornamenti del programma del ritiro in forma liquida degli Utenti SSLNG.

Qualora a seguito della definizione del programma della riconsegna SSLNG, ovvero a seguito dei suoi successivi aggiornamenti, le richieste pervenute dagli Utenti per il ritiro in forma liquida presso il Punto di riconsegna SSLNG non dovessero essere più compatibili con lo stesso programma della riconsegna SSLNG, l'Operatore provvede alla rideterminazione del programma mensile della riconsegna SSLNG, a partire dagli Utenti assegnatari dei Servizi di flessibilità di cui al paragrafo 6.2 del Capitolo 5, secondo il seguente ordine di priorità:

- Utente assegnatario del Servizio di stoccaggio temporaneo di durata minore;
- Utente con minor prezzo di assegnazione del Servizio di stoccaggio temporaneo; e



applicando un criterio pro-quota a ciascun Utente a pari priorità.

Codice di Rigassificazione

Qualora la suddetta rideterminazione del programma mensile della riconsegna SSLNG non risulti sufficiente a garantirne la compatibilità con le condizioni tecnico-operative del Terminale, l'Operatore provvede alla rideterminazione del programma della riconsegna SSLNG a partire dagli Utenti titolari di capacità di tipo spot oltre i termini di cui al paragrafo 5.1 del Capitolo 5, e a seguire dagli Utenti titolari di capacità di rigassificazione di tipo continuativo ovvero di tipo spot di cui al paragrafo 4, Capitolo 5, applicando un criterio pro-quota sullo spazio assegnato a ciascun Utente a pari priorità.

Nel caso in cui il Terminale in un Giorno Gas G abbia riconsegnato a un Utente un quantitativo di GNL in eccesso rispetto alla somma dei quantitativi di cui all'ultimo aggiornamento del programma mensile di riconsegna SSLNG, tali quantitativi in eccesso verranno regolati con l'Utente secondo modalità definite nell'ambito delle procedure per l'accesso ai servizi SSLNG rese disponibili dall'Operatore.



RICEZIONE, STOCCAGGIO E RIGASSIFICAZIONE DEL GNL¹

1)		ESTIONE DEI CASI DI INOSSERVANZA DEL PROGRAMMA DELLE CONSEGNE DI GNL VVERO DEGLI APPRODI SPOT	
	1.1) 1.1 1.2) 1.2 1.2 1.2 1.3) 1.3 1.3	MANCATA EFFETTUAZIONE DELLA DISCARICA 1.1) Mancata effettuazione della discarica per motivi non imputabili all'Operatore 1.2) Mancata effettuazione della discarica per motivi imputabili all'Operatore MANCATO RISPETTO DEL CANCELLO DI ACCETTAZIONE. 2.1) Nave in cancello. 2.2) Mancato rispetto del Cancello per motivi non imputabili all'Operatore 2.3) Mancato rispetto del Cancello per motivi imputabili all'Operatore MANCATO RISPETTO DEL TUD. 3.1) Mancato rispetto del TUD per motivi non imputabili all'Operatore 3.2) Mancato rispetto del TUD per motivi non imputabili all'Operatore RITARDI NON IMPUTABILI ALL'OPERATORE	2 3 3 4 4
	1.5)	ACCETTAZIONE DELLA NAVE METANIERA IN DISCARICA OLTRE IL TERMINE PREVISTO PER IL CANCELLO CETTAZIONE)
2)	[R	IMOSSO CON AGGIORNAMENTO DEL CODICE 2018-REV I]	7
3)	M	ANCATO RISPETTO DELLE SPECIFICHE DI QUALITA'	7
	3.2) 3.3)	FUORI SPECIFICA AL PORTO DI CARICAZIONE	3 3
4)	CO	DRRISPETTIVI PER IL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE	9
		CORRISPETTIVI RELATIVI AI SERVIZI BASE DI RIGASSIFICAZIONE	
5)		ORRISPETTIVI DI SCOSTAMENTO PER IL SERVIZIO BASE DI RIGASSIFICAZIONE DI PO CONTINUATIVO	13
	5.1) M+1	Corrispettivi di scostamento tra volume programmato nel mese M e consegnato nel mese	
6)		DRRISPETTIVI DI SCOSTAMENTO PER IL SERVIZIO BASE DI RIGASSIFICAZIONE DI PO SPOT	13
		CORRISPETTIVI DI SCOSTAMENTO TRA VOLUME PROGRAMMATO E CONSEGNATO	
7)	CO	ORRISPETTIVI PER I SERVIZI DI FLESSIBILITA	14
		SERVIZIO DI FLESSIBILITÀ IN RICONSEGNA SERVIZIO DI STOCCAGGIO TEMPORANEO	
8)	CO	ORRISPETTIVI PER I SERVIZI ACCESSORI ED OPZIONALI	15

 $^{^{1}}$ Ai fini di maggior chiarezza, in grigio, testo oggetto delle proposte di aggiornamento del Codice di rigassificazione $n.22\,$



1) GESTIONE DEI CASI DI INOSSERVANZA DEL PROGRAMMA DELLE CONSEGNE DI GNL OVVERO DEGLI APPRODI SPOT

Per inosservanza del programma delle consegne di GNL ovvero degli approdi spot conferiti, si intende:

- ➤ la mancata effettuazione di una discarica programmata nel mese M ovvero di un approdo spot conferito nel mese M;
- ➤ il mancato rispetto del Cancello di Accettazione di una Data di Arrivo Programmata nel mese M, qualora la comunicazione tra le Parti avvenga successivamente al terzo giorno di calendario antecedente la Data di Arrivo Programmata;
- > il mancato rispetto del TUD di una Data di Arrivo Programmata nel mese M

1.1) Mancata effettuazione della discarica

1.1.1) Mancata effettuazione della discarica per motivi non imputabili all'Operatore

Nel caso in cui, per motivi non imputabili all'Operatore, l'Utente non sia in grado di effettuare una discarica programmata nel mese M ovvero di un approdo spot conferito nel mese M, l'Utente stesso sarà tenuto a darne comunicazione all'Operatore.

In tal caso l'Utente perderà il diritto, acquisito in sede di programmazione ovvero di conferimento di capacità di tipo spot, ad effettuare tale discarica.

GNL Italia, a seguito della comunicazione, da parte dell'Utente, di mancata effettuazione della discarica, applicherà i seguenti corrispettivi.

Qualora la comunicazione relativa alla mancata effettuazione della discarica sia pervenuta nei giorni compresi tra l'ottavo giorno precedente la Data di Arrivo Programmata e la medesima Data di Arrivo Programmata, l'Utente corrisponderà all'Operatore:

> un corrispettivo per la mancata effettuazione della discarica Cmd pari a:

$$C_{md} = T*\alpha*C*Cd$$

dove C è il corrispettivo di assegnazione determinato in esito alle procedure di conferimento di cui al Capitolo 5, α è un coefficiente pari a 0,7 - così come definito dall'Autorità con Delibera n°178/05 e il valore T varia in funzione dei giorni di preavviso della comunicazione di mancata effettuazione della discarica rispetto alla Data di Arrivo Programmata :

Giorni di preavviso	Valore di T
7	0,2
6	0,4
5	0,6
4	0,8
3	1
<3	2



fermo restando il pagamento dei corrispettivi per il servizio base di rigassificazione in relazione alla discarica in oggetto.

1.1.2) Mancata effettuazione della discarica per motivi imputabili all'Operatore

Nel caso in cui, per motivi imputabili all'Operatore, l'Utente non sia in grado di effettuare una discarica programmata nel mese M, l'Operatore sarà tenuto a darne comunicazione all'Utente stesso.

In tal caso, l'Utente sarà sollevato dall'obbligo di pagamento della tariffa di rigassificazione in relazione alla discarica in oggetto, e l'Operatore sarà tenuto a corrispondere all'Utente un importo per la mancata effettuazione della discarica C'md pari a:

$$C'md = T*\alpha*C*Cd$$

dove C è il corrispettivo di assegnazione determinato in esito alle procedure di conferimento di cui al Capitolo 5, α è un coefficiente pari a 0,7 - così come definito dall'Autorità con Delibera n°178/05 e il valore T varia in funzione dei giorni di preavviso della comunicazione di mancata effettuazione della discarica rispetto alla Data di Arrivo Programmata:

Giorni di preavviso	Valore di T
>7	1
7	1,2
6	1,4
5	1,6
4	1,8
<4	2

1.2) Mancato rispetto del Cancello di Accettazione

1.2.1) Mancato rispetto del Cancello per motivi non imputabili all'Operatore Nave in cancello

Qualora la Nave metaniera arrivi al PBS nel rispetto del Cancello di Accettazione, l'Operatore sarà tenuto ad accettare tale Nave per la discarica entro il Cancello di Accettazione, dandone appropriata comunicazione alla Nave stessa e tenendo conto dei regolamenti in vigore.

Nel caso in cui la Nave metaniera, nonostante le comunicazioni di cui al capitolo "Operazioni di consegna del GNL e di riconsegna del gas naturale", anche se arrivata al PBS nel rispetto del Cancello di Accettazione, non possa far rotta verso l'ormeggio entro la fine del Cancello di Accettazione per motivi non imputabili al Terminale, GNL Italia non sarà obbligata ad accettare in discarica la Nave metaniera in oggetto.

In tale evenienza l'Utente dovrà comunicare l'impossibilità di rispettare il Cancello di Accettazione all'Operatore, il quale non sarà obbligato a ricevere la Nave in oggetto per l'effettuazione della discarica. si applicherà:



- quanto previsto al punto "Mancata effettuazione della discarica per motivi non imputabili all'Operatore", qualora non sussistano le condizioni per l'accettazione della Nave in discarica;
- le disposizioni di cui al punto "Mancato rispetto del Cancello per motivi non imputabili all'Operatore" in caso di esito positivo della verifica di fattibilità, da parte dell'Operatore, della discarica in oggetto.

1.2.2) Mancato rispetto del Cancello per motivi non imputabili all'Operatore

Nel caso in cui, per motivi non imputabili all'Operatore, l'Utente non sia in grado di rispettare il Cancello di Accettazione, l'Utente stesso dovrà darne comunicazione all'Operatore. In tal caso, l'Operatore non sarà obbligato a ricevere la Nave in oggetto per l'effettuazione della discarica.

Tuttavia, in tale evenienza, l'Operatore verificherà la possibilità di effettuare la discarica del GNL in altra data a condizione che:

- vi sia la disponibilità del pontile di ormeggio;
- ➤ vi sia capacità disponibile nei serbatoi di stoccaggio anche per tutte le altre discariche programmate nel resto del mese e nei mesi successivi;
- ➤ il Cancello di Accettazione della Nave non si sovrapponga con il TUD della precedente Nave Programmata in discarica (nave in anticipo);
- il TUD della Nave non si sovrapponga con il Cancello di Accettazione della successiva Nave Programmata (nave in ritardo).

L'Operatore, entro il giorno di calendario successivo la data di ricevimento della comunicazione, darà comunicazione all'Utente:

- del nuovo Cancello di Accettazione (e relativa nuova Data di Arrivo Programmata), in caso di accettazione della comunicazione inviata dall'Utente;
- ➤ della conferma del Cancello di Accettazione, così come indicato nel Programma Mensile delle Consegne di GNL, in caso di mancata accettazione della comunicazione inviata dall'Utente.

Qualora non sia possibile procedere alle operazioni di discarica, l'Utente della Nave in anticipo/ritardo perderà il diritto acquisito in sede di programmazione ovvero di conferimento di capacità di tipo spot, e si applicherà quanto previsto al punto precedente "Mancata effettuazione della discarica per motivi non imputabili all'Operatore".

1.2.3) Mancato rispetto del Cancello per motivi imputabili all'Operatore

Nel caso in cui, per motivi imputabili all'Operatore, l'Utente non sia in grado di rispettare il Cancello di Accettazione, l'Operatore dovrà darne comunicazione, all'Utente interessato, che avrà facoltà di procedere alla discarica in altra data concordata con l'Operatore.

Qualora non sia possibile procedere all'operazione di discarica, si applicherà quanto previsto al paragrafo "Mancata effettuazione della discarica per motivi imputabili all'Operatore".



1.3) Mancato rispetto del TUD

1.3.1) Mancato rispetto del TUD per motivi non imputabili all'Operatore

Se le operazioni di discarica non venissero completate entro il TUD per ragioni non imputabili all'Operatore, quest'ultimo, al raggiungimento di tale termine, potrà autorizzare la prosecuzione dell'operazione di discarica nel rispetto del Cancello di Accettazione della Nave successivamente programmata. Resta inteso che in tale evenienza l'Utente e l'Operatore hanno la facoltà di concordare la definizione un nuovo TUD senza che trovino applicazione le disposizioni di cui al presente paragrafo.

l'Utente corrisponderà all'Operatore un corrispettivo calcolato secondo quanto previsto al paragrafo "Mancata effettuazione della discarica per motivi non imputabili all'Operatore", con l'applicazione di un coefficiente T pari a 0,4 tenuto conto del riproporzionamento del corrispettivo su base oraria per ogni ora di ritardo rispetto al TUD. quest'ultimo, al raggiungimento di tale termine, potrà richiedere l'interruzione della discarica.

In tale evenienza l'Operatore potrà richiedere l'interruzione della discarica tenuto altresì conto del Cancello di Accettazione della Nave successivamente programmata; in tal caso la Nave in oggetto sarà tenuta ad interrompere la discarica e ad allontanarsi immediatamente dall'ormeggio.

In tale evenienza, nel caso in cui la prosecuzione dell'operazione di discarica di un Utente comporti la riprogrammazione del Programma delle Riconsegne di cui al Capitolo 9 per altri Utenti, il medesimo Utente corrisponderà all'Operatore un corrispettivo calcolato secondo quanto previsto al paragrafo "Mancata effettuazione della discarica per motivi non imputabili all'Operatore", con l'applicazione di un coefficiente T pari a 0,4 e tenuto conto del riproporzionamento del corrispettivo su base oraria per ogni ora di ritardo rispetto al TUD.

Nel caso in cui l'Operatore non autorizzi la prosecuzione delle operazioni di discarica, la Nave in oggetto, al raggiungimento del termine del TUD, sarà tenuta ad interrompere la discarica e ad allontanarsi immediatamente dall'ormeggio.

Se, per ragioni di sicurezza, non fosse possibile interrompere la discarica, l'Utente sarà tenuto a mantenere l'Operatore indenne da tutti i costi ed oneri da quest'ultimo sostenuti in conseguenza del mancato rispetto del TUD per motivi non imputabili all'Operatore stesso.

È facoltà dell'Operatore autorizzare la prosecuzione dell'operazione di discarica nel rispetto del Cancello di Accettazione della Nave successivamente programmata; in tale evenienza il TUD si intende conseguentemente prolungato.

Qualora non sia possibile completare l'operazione di discarica nel rispetto del Cancello di Accettazione della Nave successivamente programmata, la Nave in oggetto sarà tenuta ad interrompere la discarica e ad allontanarsi immediatamente dall'ormeggio.



1.3.2) Mancato rispetto del TUD per motivi imputabili all'Operatore

Se le operazioni di discarica non venissero completate entro il TUD per ragioni direttamente imputabili all'Operatore, e in presenza di condizioni che consentano il prolungamento delle operazioni di discarica nel rispetto del Cancello di Accettazione della Nave successivamente programmata e qualora l'Utente decida di prolungare la discarica al raggiungimento del TUD originario, il medesimo Operatore corrisponderà all'Utente un corrispettivo calcolato secondo quanto previsto al paragrafo "Mancata effettuazione della discarica per motivi imputabili all'Operatore", con l'applicazione di un coefficiente T pari a 0,4 e tenuto conto del riproporzionamento del corrispettivo su base oraria per ogni ora di ritardo rispetto al TUD. ed in presenza di condizioni che ne consentano – nel rispetto del Cancello di Accettazione della Nave successivamente programmata – il prolungamento, l'Utente dovrà comunicare all'Operatore l'intenzione di interrompere o meno la discarica al raggiungimento del TUD originario.

Qualora l'Utente comunichi all'Operatore la decisione di interrompere la discarica al raggiungimento del TUD originario, le operazioni di discarica saranno conseguentemente interrotte.

Rimane in ogni caso facoltà dell'Operatore richiedere l'interruzione della discarica per ragioni di sicurezza al raggiungimento del TUD originario tenuto altresì conto del Cancello di Accettazione della Nave successivamente programmata; in tal caso la Nave in oggetto sarà tenuta ad interrompere la discarica e ad allontanarsi immediatamente dall'ormeggio e trova applicazione quanto previsto al paragrafo "Mancata effettuazione della discarica per motivi imputabili all'Operatore".

Resta inteso che l'Utente e l'Operatore hanno la facoltà di concordare la definizione di un nuovo TUD; in tale casistica, il TUD si intende conseguentemente prolungato senza che trovino applicazione le disposizioni di cui al presente paragrafo.

Nel caso in cui l'Utente comunichi l'intenzione di proseguire l'operazione di discarica, il TUD sarà conseguentemente prolungato.

Qualora non sia possibile completare l'operazione di discarica nel rispetto del Cancello di Accettazione della Nave successivamente programmata, la Nave in oggetto sarà tenuta ad interrompere la discarica e ad allontanarsi immediatamente dall'ormeggio: in tal caso si applica quanto previsto al paragrafo "Mancata effettuazione della discarica per motivi imputabili all'Operatore".

1.4) Ritardi non imputabili all'Operatore

Non potranno essere considerati imputabili all'Operatore i tempi che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, vengono indicati qui di seguito:

di attesa dei servizi portuali ed ogni altra operazione di competenza della Nave;



- ➤ necessari alla Nave per muoversi dal PBS o dal punto di ancoraggio, a decorrere dal momento in cui la Nave comunica il NOR e sino all'avvenuto ormeggio a pontile, dedotti gli eventuali tempi di attesa della Nave metaniera al PBS o all'area di ancoraggio ed imputabili all'Operatore;
- ➤ persi dall'orario di ormeggio all'inizio delle operazioni di discarica in quanto imputabili alla Nave;
- persi per attese e/o interruzioni all'ormeggio e alla discarica a causa di condizioni meteo-marine avverse;
- > persi in ottemperanza a disposizioni e regolamentazioni relative al porto di La Spezia e/o al Terminale;
- ➤ per la gestione della discarica qualora la temperatura del GNL consegnato sia superiore a -160°C

nonché gli ulteriori tempi qui di seguito indicati, quando non imputabili direttamente all'Operatore:

- l'attesa della libera pratica sanitaria;
- i tempi di maneggio zavorra (se non in contemporanea alla discarica);
- ➤ l'attesa della libera pratica doganale all'ormeggio o in rada all'ancora;
- il rifornimento di combustibili, di viveri e di azoto.

1.5) Accettazione della Nave metaniera in discarica oltre il termine previsto per il Cancello di Accettazione

GNL Italia si riserva la possibilità di accettare la richiesta, avanzata dall'Utente interessato entro e non oltre il giorno precedente la Data di Arrivo Programmata, di effettuare l'ormeggio della Nave metaniera tra le ore 20:01 e le ore 24:00 (ora italiana) della Data di Arrivo Programmata, a condizione che tale richiesta abbia carattere occasionale ed a valle dell'opportuna verifica dell'Operatore, fermo restando, in caso di esito positivo della verifica:

- i) l'applicazione di un TUD pari a 54 ore, con decorrenza dalla fine del termine di accettazione in oggetto (ore 24:00);
- ii) il pagamento dei costi aggiuntivi, sostenuti dall'Operatore in dipendenza di tale attività, come da condizioni rese disponibili sul sito Internet di GNL Italia.

Il relativo modulo per la richiesta in oggetto viene anch'esso reso disponibile sul sito web di GNL Italia.

La comunicazione relativa all'esito della verifica circa la richiesta di cui al presente paragrafo verrà inviata da GNL Italia entro le ore 13:00 della Data di Arrivo Programmata.

2) [RIMOSSO CON AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RIGASSIFICAZIONE REV 2018 - I]

3) MANCATO RISPETTO DELLE SPECIFICHE DI QUALITA'



3.1) Fuori specifica al porto di caricazione

Nel caso in cui le caratteristiche qualitative del GNL caricato, notificate dall'Utente all'Operatore ai sensi di quanto previsto al capitolo "Modalità e procedure di abilitazione di Navi metaniere alla discarica", non risultino conformi alle specifiche di qualità di cui al capitolo "Qualità del GNL consegnato e del gas riconsegnato", paragrafo 2, l'Operatore avrà il diritto di rifiutare tale GNL fuori specifica e di non autorizzare la discarica della Nave metaniera presso il Terminale, con comunicazione all'Utente entro 12 ore dal ricevimento della suddetta notifica.

In caso di rifiuto, l'Utente perderà il diritto ad effettuare tale discarica acquisito in sede di programmazione ovvero di conferimento di capacità di tipo spot, e sarà tenuto a corrispondere all'Operatore quanto previsto al paragrafo 1.1.1 (Mancata effettuazione della discarica per motivi non imputabili all'Operatore).

3.2) Fuori specifica al Punto di Consegna

Nell'eventualità che le caratteristiche qualitative del GNL caricato, notificate dall'Utente all'Operatore ai sensi di quanto previsto al capitolo "Modalità e procedure di abilitazione di Navi metaniere alla discarica", risultino conformi alle specifiche di qualità di cui al paragrafo 2, ma alla discarica tale carico di GNL non risulti conforme alle specifiche di cui al paragrafo 2, l'Operatore, con la diligenza del buon padre di famiglia, porrà in atto tutte le operazioni idonee per procedere alla discarica della Nave, fermo restando il diritto dell'Operatore a rifiutare tale GNL fuori specifica e ad interrompere la discarica.

In caso di rifiuto, l'Utente sarà tenuto a corrispondere all'Operatore quanto previsto al capitolo "Ricezione, stoccaggio e rigassificazione del GNL", paragrafo 1.1.1 (Mancata effettuazione della discarica per motivi non imputabili all'Operatore).

In caso di accettazione del GNL in oggetto, l'Utente si farà carico di tutti i costi ed oneri, debitamente documentati, derivanti all'Operatore dal GNL consegnato fuori specifica.

3.3) Correzione dell'Indice di Wobbe

Nell'eventualità che l'Utente consegni all'Operatore al Punto di Consegna quantità di GNL caratterizzate da un valore dell'Indice di Wobbe incluso tra 52,75 13 e 53,17 MJ/Sm³, si renderà necessario l'utilizzo degli impianti di correzione dell'Indice di Wobbe del Terminale, al fine di riportare il valore di tale Indice per il GNL rigassificato entro il limite compatibile con la sua immissione nella rete dei metanodotti di Snam Rete Gas.

Si evidenzia che, nel caso in cui il valore dell'Indice di Wobbe del GNL consegnato risulti superiore a 53,17 MJ/Sm³, la correzione di tale valore entro il limite compatibile con l'immissione nella rete di trasporto comporta la riduzione della capacità di rigassificazione del Terminale. In tal caso, l'Operatore darà corso a tale riduzione solo se – e nella misura in cui – tale riduzione non comporterà alcun impatto negativo sul programma di ricezione e rigassificazione delle successive Navi metaniere.

In caso di attivazione del servizio accessorio di correzione dell'Indice di Wobbe, si applicheranno i relativi corrispettivi di cui al presente capitolo.



3.4) Qualità e pressione al Punto di Riconsegna

Fermo restando quanto previsto ai precedenti paragrafi del presente capitolo, l'Operatore garantisce che le caratteristiche di qualità e la pressione del GNL rigassificato saranno compatibili con l'immissione di tale gas nella rete di trasporto.

4) CORRISPETTIVI PER IL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE

4.1) Corrispettivi relativi ai Servizi base di Rigassificazione

In relazione ai servizi base di rigassificazione di tipo continuativo e spot di cui al paragrafo 2 del capitolo "Descrizione dei servizi", troveranno applicazione il corrispettivo di assegnazione determinato ad esito delle procedure di conferimento di cui al Capitolo 5 nonché ogni altro corrispettivo di cui alla tariffa di rigassificazione previsto dall'Autorità, come pubblicato sul sito internet di GNL Italia.

Ai sensi della deliberazione 288/2023/R/gas, i corrispettivi di assegnazione della capacità di rigassificazione conferita nell'ambito delle procedure di conferimento ad inizio Anno Termico includono i costi di capacità di rigassificazione annuale già approvati al momento del conferimento. In relazione a tali conferimenti, ai sensi della deliberazione 288/2023/R/gas, gli Utenti assegnatari hanno la facoltà di richiedere, entro 15 giorni dalla conclusione della procedura, che in relazione alle relative capacità conferite sia applicato un costo di trasporto, per l'intera durata del conferimento, calcolato sulla base dei corrispettivi di trasporto che saranno approvati annualmente dall'Autorità ai sensi della regolazione tariffaria del servizio di trasporto, in luogo dei corrispettivi di trasporto approvati al momento del conferimento.

Corrispettivi applicati alla quantità contrattuale di GNL impegnata dall'Utente

Il corrispettivo di assegnazione determinato ad esito delle procedure di conferimento di cui al Capitolo 5, nonché ogni altro corrispettivo di cui alla tariffa di rigassificazione previsto dall'Autorità, applicati alle quantità contrattuali di GNL impegnate dall'Utente per ogni Slot. La quantità contrattuale di GNL impegnata corrisponde alla capacità di rigassificazione di uno Slot, ottenuta moltiplicando la capacità di rigassificazione giornaliera del Terminale, di cui al Capitolo 2, paragrafo 3.3, per il numero di giorni di uno Slot, come pubblicate sul sito internet di GNL Italia. Per ogni approdo spot conferito all'Utente, la quantità contrattuale di GNL impegnata corrisponde al Volume Massimo Scaricabile relativo al medesimo approdo spot.

In relazione alle procedure di conferimento ad inizio Anno Termico di cui al Capitolo 5, paragrafo 2, i corrispettivi di assegnazione delle capacità annuali e pluriennali per periodi che fanno riferimento all'Anno Termico A+2 e successivi, verranno rivalutati annualmente sulla base del tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo rilevante ai fini degli aggiornamenti tariffari, secondo le modalità descritte di seguito.

L'inflazione annuale (i) si applica per ogni anno solare t del periodo di conferimento (T) al corrispettivo di assegnazione, pari alla somma del corrispettivo relativo alla capacità di rigassificazione (Cr_t) assegnata in esito alle procedure di conferimento ad inizio Anno



Termico, ed eventualmente del corrispettivo relativo ai costi di trasporto valutati sulla base del corrispettivo di trasporto già approvato al momento del conferimento (CPe_t) definito ai sensi della deliberazione 288/2023/R/gas.

$$(Cr_t + Cpe_t) * \prod_{1}^{T} (1 + i_t)$$

La rivalutazione annuale si effettua su tutto il periodo di conferimento. Il riferimento è il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo rilevante ai fini degli aggiornamenti tariffari che varia con l'anno solare.

Corrispettivi applicati ai quantitativi di GNL discaricati dall'Utente

Gli ulteriori corrispettivi di cui alla tariffa di rigassificazione previsti dall'Autorità, applicati ai quantitativi di GNL discaricati dall'Utente al Terminale.

Coefficiente per la copertura di consumi e perdite della catena di rigassificazione

In relazione ai servizi base di rigassificazione di tipo continuativo e spot di cui al paragrafo 2 del capitolo "Descrizione dei servizi", troverà applicazione il coefficiente a copertura di consumi e perdite della catena di rigassificazione applicato ai quantitativi di GNL scaricati dall'Utente. Tale coefficiente, approvato dall'Autorità, è reso disponibile da GNL Italia sul proprio sito internet.

4.2) Corrispettivi relativi al Servizio di trasporto

I quantitativi di GNL rigassificati presso il Terminale vengono immessi in rete nell'ambito della capacità di trasporto di cui l'Operatore dispone, ai sensi di quanto previsto all'articolo 8 della Delibera n°137/02, presso il Punto di Entrata Panigaglia: la capacità di trasporto richiesta da GNL Italia a Snam Rete Gas, è determinata, fermi restando i conferimenti di cui alla delibera n° 168/06 e ARG/gas 2/10, in misura pari alla quota del send out massimo corrispondente al rapporto fra la capacità di rigassificazione conferita agli Utenti e la capacità di rigassificazione del terminale.

Ogni mese in esito al programma delle consegne di cui al Capitolo 9, paragrafo 1, GNL Italia provvederà ad effettuare la prenotazione della capacità di trasporto per un periodo di durata mensile e a determinare la quota-parte del corrispettivo di capacità complessivamente dovuto da GNL Italia a Snam Rete Gas nel mese in oggetto, di competenza di ciascun Utente. Detta quota-parte viene determinata secondo le modalità qui di seguito riportate:

$$QuotaEntry_{k}^{M} = \left(\frac{\sum Q_{k}^{M}}{Q_{tot}^{M}} \cdot SO\right) \cdot \left(CP_{E} \cdot \alpha\right)$$

dove:



 $QuotaEntry_k^M$ è la quota parte del corrispettivo mensile di capacità dovuto da GNL Italia a Snam Rete Gas, di competenza dell'Utente k-esimo per il mese M;

 Q_k^M è pari alla capacità di rigassificazione conferita all'Utente k nel mese M da GNL Italia ovvero, se inferiore, la quantità di GNL dell'Utente k nel mese M, ottenuta per ogni Slot conferito all'Utente moltiplicando la capacità di rigassificazione giornaliera del Terminale (Cd), per il rapporto, arrotondato all'intero superiore, tra il volume tecnico della Nave metaniera indicata nel programma di consegna di cui al Capitolo 9, paragrafo 1.1, come pubblicato sul sito di GNL Italia, e la capacità di rigassificazione giornaliera del Terminale (Cd);

 Q_{tot}^{M} è pari alla capacità di rigassificazione complessivamente disponibile nel mese M, come da pubblicazione di GNL Italia sul proprio sito internet;

SO è il send out massimo giornaliero del terminale (come definito al comma 1.1 lettera o della deliberazione ARG/gas 2/10);

 CP_E è il corrispettivo unitario di capacità per il Punto di Entrata di Panigaglia, come pubblicato sul sito di Snam Rete Gas S.p.A.;

 α rappresenta il coefficiente moltiplicativo pubblicato sul sito di Snam Rete Gas S.p.A applicato in caso di conferimento di capacità di trasporto di tipo mensile.

Alternativamente, l'Utente ha la facoltà di richiedere a GNL Italia la prenotazione della capacità di trasporto per periodi di durata:

- trimestrale (periodi ottobre-dicembre; gennaio-marzo; aprile-giugno; luglio-settembre), relativamente a 3 Slot (ovvero multipli di 3 Slot) associati a date di calendario distribuite uniformemente nei mesi oggetto della richiesta (ottobre-dicembre; gennaio-marzo; aprile-giugno; luglio-settembre);
- semestrale (ottobre-marzo; aprile-settembre), relativamente a 6 Slot (ovvero multipli di 6 Slot) associati a date di calendario distribuite uniformemente nei mesi oggetto della richiesta (ottobre-marzo; aprile-settembre);
- annuale (ottobre-settembre), relativamente a 12 Slot (ovvero multipli di 12 Slot) associati a date di calendario distribuite uniformemente nei mesi oggetto della richiesta (ottobre-settembre).

Con riferimento alle capacità conferite in esito alle procedure di conferimento di inizio Anno Termico relative ad Utenti che non abbiano usufruito di quanto previsto al punto 3 della deliberazione 288/2023/R/gas, il periodo (P) oggetto di prenotazione di capacità di trasporto è annuale.

Nell'evenienza in cui l'Utente richieda la prenotazione della capacità di trasporto per periodi di durata differente dal mese di cui al precedente punto, GNL Italia provvederà a effettuare la prenotazione della capacità di trasporto e a determinare la quota-parte del corrispettivo di capacità complessivamente dovuto da GNL Italia a Snam Rete Gas, di competenza di ciascun Utente. Detta quota-parte viene determinata secondo le modalità qui di seguito riportate:

$$QuotaEntry_k^P = \left(\frac{\sum Q_k^P}{Q_{tot}^P} \cdot SO\right) \cdot (CP_E \cdot \alpha)$$
 dove:



 $QuotaEntry_k^P$ è la quota parte del corrispettivo di capacità dovuto da GNL Italia a Snam Rete Gas, di competenza dell'Utente k-esimo per il periodo P;

 Q_k^P è pari alla capacità di rigassificazione conferita all'Utente k nel periodo P da GNL Italia ovvero, se inferiore, la quantità di GNL dell'Utente k nel periodo P, ottenuta per ogni Slot conferito all'Utente moltiplicando la capacità di rigassificazione giornaliera del Terminale (Cd), per il rapporto, arrotondato all'intero superiore, tra il volume tecnico della Nave metaniera indicata nel programma di consegna di cui al cap. 9, paragrafo 1.1, come pubblicato sul sito di GNL Italia, e la capacità di rigassificazione giornaliera del Terminale (Cd);

Q_{tot}^P è pari alla capacità di rigassificazione complessivamente disponibile nel periodo P, come da pubblicazione di GNL Italia sul proprio sito internet;

SO è il send out massimo giornaliero del terminale (come definito al comma 1.1 lettera o della deliberazione ARG/gas 2/10);

 CP_E è il corrispettivo unitario di capacità per il Punto di Entrata di Panigaglia, come pubblicato sul sito di Snam Rete Gas S.p.A., ovvero per gli Utenti assegnatari di capacità ai sensi delle procedure di conferimento di inizio Anno Termico di cui al paragrafo 2.2 del Capitolo 5 che non abbiano usufruito di quanto previsto al punto 3 della deliberazione 288/2023/R/gas, il corrispettivo unitario di capacità di trasporto definito ai sensi del punto 2 della stessa deliberazione;

 α rappresenta il coefficiente moltiplicativo pubblicato sul sito di Snam Rete Gas S.p.A. applicato in caso di conferimento di capacità di trasporto di tipo trimestrale, semestrale ovvero annuale.

Resta inteso che nel caso l'Utente abbia richiesto la prenotazione della capacità di trasporto per periodi superiori al mese, comporta in ogni caso per l'Utente il pagamento del corrispettivo di cui al presente paragrafo anche in caso di mancata conferma dello/degli Slot di discarica nell'ambito del programma delle consegne di cui al Capitolo 9, paragrafo 1 e/o il pagamento addizionale della quota-parte del corrispettivo di capacità relativo al servizio di trasporto in caso di scambio di capacità di rigassificazione con GNL Italia di cui al Capitolo 8, paragrafo 2.

Nel caso di assegnazione dei servizi di flessibilità di cui al paragrafo 6.2 del Capitolo 5 che prevedano la riconsegna in rete di tutti o parte dei quantitativi di gas oggetto di conferimento, GNL Italia provvederà a effettuare la prenotazione della capacità di trasporto e a determinare la quota-parte del corrispettivo di capacità di competenza di ciascun Utente assegnatario dei servizi di flessibilità da applicare ai quantitativi di gas riconsegnati in rete, sulla base del Programma delle Riconsegne di cui al Capitolo 9, secondo le modalità riportate di seguito:

$$QuotaEntry_{SF_k}^{M} = SO_{SF_k}^{M} \cdot CPe \cdot \alpha$$

dove:

Quota $Entry_{SF_k}^{M}$ è la quota parte del corrispettivo di capacità dovuto da GNL Italia a Snam Rete Gas, di competenza dell'Utente k-esimo assegnatario dei servizi di flessibilità per il mese M;



 $SO_{SF_k}^M$ è il send out giornaliero di competenza dell'Utente k-esimo assegnatario dei servizi di flessibilità definito nella programmazione mensile delle riconsegne del mese M di cui al Capitolo 9;

 CP_E è il corrispettivo unitario di capacità per il Punto di Entrata di Panigaglia, come pubblicato sul sito di Snam Rete Gas S.p.A.;

 α rappresenta il coefficiente moltiplicativo pubblicato sul sito di Snam Rete Gas S.p.A. applicato in caso di conferimento di capacità di trasporto di tipo mensile.

la quota-parte del corrispettivo di capacità di trasporto di competenza di ciascun Utente assegnatario dei servizi di flessibilità da applicare ai quantitativi di gas riconsegnati in rete.

5) CORRISPETTIVI DI SCOSTAMENTO PER IL SERVIZIO BASE DI RIGASSIFICAZIONE DI TIPO CONTINUATIVO

5.1) Corrispettivi di scostamento tra volume programmato nel mese M e consegnato nel mese M+1

Ai sensi di quanto previsto all'articolo 15, comma 1 del TIRG, Qualora lo scostamento annuale di un utente risulti superiore al 10% della somma S dei volumi di GNL programmati in consegna per ciascun mese M+1 dell'anno termico nel programma delle consegne definito il mese M, l'Utente, in aggiunta a quanto previsto al precedente paragrafo 4.1, è tenuto al pagamento di un corrispettivo pari a 4,5 euro/mc_{liq} moltiplicato per la differenza fra lo scostamento annuale e il 10% della somma S.

5.2) Corrispettivi di scostamento tra volume consegnato e capacità disponibile

Qualora il volume di GNL consegnato da un Utente per uno Slot vincolato di cui sia titolare risulti superiore al 3% del quantitativo massimo di GNL che l'Utente può consegnare, pari a (Qmax), di cui al Capitolo 9, paragrafo 1.1.3, l'Utente, in aggiunta a quanto previsto al precedente paragrafo 4.1, è tenuto al pagamento di un corrispettivo pari al 10% del corrispettivo di assegnazione determinato ad esito delle procedure di conferimento di cui al Capitolo 5 relativo al medesimo Slot vincolato, applicato alla differenza tra il quantitativo di GNL effettivamente consegnato e il quantitativo massimo di GNL che l'Utente può consegnare (Qmax).

La maggiorazione in oggetto non trova applicazione nel caso di disposizioni adottate dal Ministero delle Attività Produttive ai sensi dell'articolo 8.7 del Decreto Legislativo n°164/00.

6) CORRISPETTIVI DI SCOSTAMENTO PER IL SERVIZIO BASE DI RIGASSIFICAZIONE DI TIPO SPOT

6.1) Corrispettivi di scostamento tra volume programmato e consegnato

Ai sensi di quanto previsto all'articolo 15, comma 1 del TIRG, Qualora lo scostamento mensile tra il quantitativo di GNL previsto in consegna dall'Utente, come



indicato nell'ambito della richiesta di acquisto di capacità di rigassificazione spot di cui al Capitolo 5, ed il quantitativo di GNL effettivamente consegnato dall'Utente nel medesimo mese risulti superiore al 10% del quantitativo previsto in consegna, l'Utente, in aggiunta a quanto previsto al precedente paragrafo 4.1, è tenuto al pagamento di un corrispettivo pari a 4,5 euro/mc_{liq} moltiplicato per la differenza fra lo scostamento e il 10% del quantitativo previsto in consegna.

6.2) Corrispettivi di scostamento tra volume consegnato e capacità disponibile

Qualora il volume di GNL consegnato da un Utente per un approdo spot di cui sia titolare risulti superiore al 3% del quantitativo massimo di GNL che l'Utente può consegnare, pari al Volume Massimo Scaricabile relativo al medesimo approdo spot, l'Utente in aggiunta a quanto previsto al precedente paragrafo 4.1, è tenuto al pagamento di un corrispettivo pari al 10% del corrispettivo di assegnazione determinato ad esito delle procedure di conferimento di cui al Capitolo 5 relativo al medesimo approdo spot, applicato alla differenza tra il quantitativo di GNL effettivamente consegnato e il quantitativo massimo di GNL che l'Utente può consegnare (Volume Massimo Scaricabile).

La maggiorazione in oggetto non trova applicazione nel caso di disposizioni adottate dal Ministero delle Attività Produttive ai sensi dell'articolo 8.7 del Decreto Legislativo n°164/00.

7) CORRISPETTIVI PER I SERVIZI DI FLESSIBILITA

7.1) Servizio di Flessibilità in Riconsegna

La tariffa per il servizio (Tf) è pari a:

$$T_f = Cf * Q_f$$

Dove:

- Cf è il corrispettivo variabile per l'erogazione del Servizio di Flessibilità in riconsegna, espresso in euro/MWh, come risultante in esito al processo di conferimento di cui al Capitolo 5, paragrafo 6.1
- Q_f è il volume di flessibilità giornaliera oggetto del Servizio di Flessibilità in Riconsegna, espresso in MWh, come risultante in esito al processo di conferimento di cui al Capitolo 5, paragrafo 6.1

7.2) Servizio di Stoccaggio Temporaneo

Il Servizio di Stoccaggio Temporaneo viene fornito su base mensile. La tariffa per il servizio (Ts) è pari a:



$$T_s = Cs * e * Q_s$$

Dove:

- Cs è il corrispettivo variabile relativo ai volumi richiesti per il Servizio di Stoccaggio Temporaneo, espresso in euro/MWh, come risultante in esito al processo di conferimento di cui al Capitolo 5, paragrafo 6.2;
- c è il numero di cicli per cui viene erogato il Servizio di Stoccaggio Temporaneo.
 Ogni ciclo corrisponde a 10 giorni;
- Q_s è il volume complessivo di stoccaggio di GNL oggetto del Servizio di Stoccaggio Temporaneo, espresso in mc_{liq}, come risultante in esito al processo di conferimento di cui al Capitolo 5, paragrafo 6.2.

7.3) Servizio di Liquefazione Virtuale

Agli Utenti del Servizio di stoccaggio temporaneo che facciano richiesta del Servizio di liquefazione virtuale, viene applicato un corrispettivo C_{vl} , espresso in $\not\in$ MWh, al volume complessivo a loro assegnato per il Servizio di liquefazione virtuale. Tale corrispettivo viene reso disponibile sul sito internet dell'Operatore.

8) CORRISPETTIVI PER I SERVIZI ACCESSORI ED OPZIONALI

I corrispettivi per i servizi accessori effettuati dall'Operatore presso il Terminale e per i servizi opzionali previsti nel presente documento sono pubblicati sul sito Internet di GNL Italia.



QUALITA' DEL GNL CONSEGNATO E DEL GAS RICONSEGNATO

1)	OUA	ALITÀ DEL GNL CONSEGNATO	. 2
	1.1) 1.2)	DETERMINAZIONE DELLA QUALITÀ DEL GNL SCARICATO	2
2)	QUA	ALITÀ DEL GAS IMMESSO IN RETE	.3
	2.1) 2.2) 2.3)	GENERALITÀ	.6
3)	CON	NTROLLI PER LA DETERMINAZIONE DELLA QUALITÀ DEL GNL CONSEGNATO	.8
4)	CON	NTROLLI PER LA DETERMINAZIONE DELLA QUALITÀ DEL GAS IMMESSO IN RETE	8
	4.1) 4.2)	CONTROLLI AUTOMATICI SULLA CONGRUENZA DEL DATO ESEGUITI DALL'SVC	



1) QUALITÀ DEL GNL CONSEGNATO

Le caratteristiche qualitative del GNL consegnato dagli Utenti saranno quelle risultanti dalle analisi effettuate al Terminale di Panigaglia, sulla base dei metodi, delle procedure e degli strumenti per la rilevazione della qualità in uso presso il Terminale stesso.

Le caratteristiche qualitative del GNL consegnato al Punto di Consegna dovranno risultare conformi alle specifiche di qualità di seguito riportate.

1.1) Determinazione della qualità del GNL scaricato

La determinazione della qualità del GNL avviene presso il Terminale, attraverso un proprio sistema di strumentazione. La procedura si basa sulla determinazione della composizione media del GNL che si ottiene per mezzo di:

- a) Campionamento del GNL;
- b) Analisi gascromatografica;
- c) Calcoli basati sulla composizione media di ciascun componente il GNL (PCS, volume molare, peso molecolare).

1.2) Specifiche di qualità al Punto di Consegna

Il GNL consegnato dall'Utente presso il Terminale di Panigaglia dovrà rispettare le seguenti specifiche:

Componenti del PCS

Componente	Valori di accettabilità	Unità di misura	
Metano	(*)		
Etano	(*)		
Propano	(*)		
Iso-butano	(*)		
Normal-butano	(*)		
Esani e superiori	(*)		
Azoto	(*)		
Ossigeno	≤ 0,6	%mol	
Anidride Carbonica	≤ 2,5	%mol	

(*) per tali componenti i valori di accettabilità sono intrinsecamente limitati dal campo di accettabilità dell'indice di Wobbe

Composti in tracce

Parametri	Valori di accettabilità	Unità di misura
Solfuro di idrogeno	≤ 5	mg/Sm ³
Zolfo da mercaptani	≤ 6	mg/Sm ³
Zolfo totale	≤ 20	mg/Sm ³



Proprietà fisiche

Proprietà	Valori di accettabilità	Unità di misura
Potere Calorifico Superiore	38,18 ÷43,18 MJ/Sm ³	MJ / Sm ³
Indice di Wobbe	47,31 ÷ 52, 13 75 MJ/Sm ³	MJ / Sm^3
Correzione dell'Indice di Wobbe (1)	52, 13.7 5 ÷ 53,17 MJ/Sm ³	MJ / Sm ³
Densità del GNL	$430 \div 470 \text{ kg/m}^3$	kg/m³

(1) Intervallo di utilizzo degli impianti di correzione presenti al Terminale

Si rimanda ad una specifica procedura pubblicata sul sito di GNL Italia per la gestione dei casi di indisponibilità dei dati di qualità del GNL consegnato dagli Utenti.

1.3) Miscelazione del GNL nei serbatoi

Le Parti convengono che, in considerazione delle problematiche tecniche derivanti dalla miscelazione, nei serbatoi di stoccaggio del Terminale, di quantitativi di GNL caratterizzati da valori di densità differenti, in applicazione della Notifica del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato dell'11 febbraio 1975 prot. 616026, nell'eventualità che vengano consegnati all'Operatore al Punto di Consegna quantitativi di GNL caratterizzati da un valore di densità che differisca di un valore maggiore di ± 25 kg/Sm³ dalla densità del Gas Naturale Liquefatto presente al momento della discarica nei serbatoi di stoccaggio del Terminale, l'Operatore avrà la facoltà di ritardare la discarica di tali quantitativi di GNL presso il Terminale, fermo restando quanto previsto al capitolo "Ricezione, stoccaggio e rigassificazione del GNL" del presente documento.

Qualora si presentasse questa eventualità, l'Operatore comunicherà all'Utente, con almeno 24 ore di anticipo rispetto alla data di arrivo della Nave, un'eventuale stima di tale ritardo.

2) QUALITÀ E PRESSIONE DEL GAS IMMESSO IN RETE

Le caratteristiche qualitative del gas immesso nella rete Snam Rete Gas sono quelle risultanti dalle analisi effettuate al Terminale di Panigaglia, sulla base dei metodi, delle procedure e degli strumenti per la rilevazione della qualità in uso presso il Terminale stesso.

Il GNL rigassificato immesso in rete da GNL Italia soddisferà le specifiche di qualità e pressione per l'immissione di gas sulla rete Snam Rete Gas – secondo quanto indicato al Codice di Rete - a condizione che il GNL consegnato dall'Utente rispetti le specifiche al Punto di Consegna, così come sopra riportate.



GNL Italia, titolare della capacità di trasporto al Punto di Entrata alla Rete Nazionale interconnesso con il Terminale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della Delibera n°137/02, si attiene al rispetto delle specifiche di qualità previste al Codice di Rete ai sensi di quanto previsto all'articolo 8, comma 1, dell'Allegato A alla Delibera n°185/05, che prevede il divieto di immettere nella Rete Nazionale gas fuori specifica o che, pur non essendo fuori specifica, contenga elementi di norma non presenti nel gas naturale in quantità che potrebbero recare danno agli Utenti, al fine di poter riconsegnare il gas agli Utenti al Punto di Riconsegna.

Tuttavia, qualora si dovesse verifica una delle ipotesi di cui sopra, GNL Italia secondo quanto previsto all'art 19, comma 1, dell'allegato A alla Delibera n°185/05, è tenuta a darne tempestiva comunicazione scritta a Snam Rete Gas ed agli Utenti coinvolti.

2.1) Generalità

Il controllo della qualità del gas è effettuato secondo le modalità e le frequenze di seguito indicate. La qualità del gas naturale immesso in rete in corrispondenza della flangia di riconsegna del Terminale di Panigaglia viene monitorata in continuo da due gascromatografi "mono-stream" collegati al SVC (Supervisory Computer System = sistema di acquisizione e gestione dati) del sistema di misura, oltre che da un terzo gascromatografo con funzionalità analoga che opera con gli altri due con logica "2 su 3" interrompendo l'erogazione qualora due strumenti su tre segnalino un fuori specifica (relativamente al valore di Indice di Wobbe) del gas.

I tre gascromatografi di cui sopra sono installati in un apposito locale pressurizzato di controllo qualità-gas insieme ad altri gascromatografi "multi-stream" dedicati di norma all'analisi di altri flussi gassosi provenienti dal processo, ma che possono elaborare la composizione del gas finale nel caso in cui gli strumenti specificatamente destinati a tale funzione siano tutti contemporaneamente indisponibili.

La caratteristica del gas naturale vaporizzato da GNL di essere praticamente esente da composti solforati è il risultato della combinazione dei seguenti fattori:

- 1) il processo di liquefazione del gas naturale è sempre preceduto da una sezione di trattamento dell'alimentazione gassosa che ha lo scopo di rimuovere dalla corrente di gas naturale tutti i componenti della miscela (in particolare H2O (disidratazione) e CO2 (decarbonatazione)) che potrebbero solidificare alle temperature criogeniche tipiche della liquefazione (-162 °C) o, al limite, di ridurne la concentrazione ad un livello tale da non dare né fenomeni di precipitazione, nè problemi di sporcamento e intasamento nei successivi processi. Tra questi composti compaiono gli idrocarburi ramificati e ciclici e, se presenti a livello di giacimento, solfuro di idrogeno e altri composti solforati;
- 2) il processo di rigassificazione non presenta alcuna possibile fonte di introduzione di composti solforati.



Per quanto riguarda il punto di rugiada acqua ed idrocarburi, il gas naturale liquefatto scaricato presso il Terminale di Panigaglia è ben al di sotto dei limiti di rete in seguito all'effettuazione nei porti di caricazione dei trattamenti brevemente descritti al punto 1).

Per quanto detto le determinazioni di composti solforati e di punto di rugiada acqua ed idrocarburi vengono effettuate in maniera discontinua e secondo modalità e frequenze esposte nei punti di seguito riportati.

La qualità verrà determinata sulla base delle caratteristiche chimico-fisiche riportate nei seguenti paragrafi.

Composizione molare

Composizione chimica, in % molare.

•	Metano	(C1)
•	Etano	(C2)
•	Propano	(C3)
•	Iso-Butano	(i-C4)
•	n-Butano	(n-C4)
•	Iso-Pentano	(i-C5)
•	n-Pentano	(n-C5)
•	Esani e superiori	(C6 +)
•	Azoto	(N2)
•	Anidride Carbonica	(CO2)
•	Elio	(He)
•	Ossigeno	(O2)

Composti solforati, in mg/Sm³. Vengono determinati i seguenti composti:

•	Solfuro di Idrogeno	(H2S)
•	Zolfo da Mercaptani	(S-RSH)
•	Zolfo Totale	(S TOT)

Temperatura

La misura della temperatura del GNL consegnato, espressa in gradi Celsius.

Densità relativa

La densità relativa del gas all'aria è definita rapporto delle masse volumiche del gas e dell'aria alle condizioni di riferimento (Rhos aria = 1,22541 kg/Sm3).

Massa Volumica

La massa Volumica, (Rhos), espressa in Kg/Sm³, è calcolata sulla base della composizione chimica secondo la norma ISO 6976.

Determinazione del PCS

Il Potere Calorifico Superiore, (PCS), espresso in KJ/Sm³, viene calcolato sulla base della composizione chimica secondo la norma ISO 6976 (nella sua versione più recente)



considerando i valori ideali dei componenti riportati nella stessa norma (condizioni di riferimento: m³ 15 °C, combustione 15 °C).

Indice di Wobbe

L'Indice di Wobbe, (IW) è espresso in KJ/Sm³ e viene calcolato secondo la seguente formula: IW = PCS/\sqrt{dr} .

Punto di rugiada acqua

Punto di rugiada acqua alle pressioni di consegna e di 70 bar, espresso in °C.

Punto di rugiada idrocarburi

Punto di rugiada idrocarburi nel campo di pressione 1-70 bar, espresso in °C.

2.2) Metodologie di analisi

La determinazione delle caratteristiche chimico-fisiche di cui al punto 2.1.1 è effettuata in modo continuo per mezzo di idonee apparecchiature installate negli impianti di misura o in modo discontinuo con prelievo di gas in bombola e successive analisi di laboratorio.

In continuo

Il tipo di apparecchiatura analitica da utilizzare per le determinazioni in continuo, gli accessori necessari per il suo funzionamento, i piani di intervento per manutenzione ordinaria sono preventivamente concordate tra l'Operatore e Snam Rete Gas.

Il prelievo del gas da analizzare per le apparecchiature analitiche viene effettuato con una idonea sonda installata in un punto rappresentativo del gas consegnato con prelievo nella direttrice mediana della tubazione o almeno ad una distanza pari a 1/3 del diametro dalla direttrice superiore o inferiore.

In discontinuo

Il prelievo istantaneo dei campioni è effettuato alle frequenze previste, secondo il metodo ISO 10715/97 o GPA 2166. In occasione del prelievo viene compilato il verbale e le risultanze delle determinazioni di laboratorio sono riportate nel Certificato di Qualità.

Analisi di Solfuro di Idrogeno

Il Terminale di Panigaglia dispone di uno strumento per l'analisi di H_2S che funziona in continuo sul gas finale.

Composti solforati (Zolfo totale e Zolfo da mercaptani)

La determinazione dei composti solforati, di cui al punto 2.1.1 viene effettuata in modo discontinuo, con analisi di laboratorio secondo il metodo ASTM D5504 o altra metodologia concordata tra le Parti, ovvero tra il Gestore della Rete e l'Operatore.

Tale determinazione è effettuata ogni volta che le analisi prodotte in continuo dall'analizzatore di H_2S diano dei valori di concentrazione superiori a 1 mg/Sm³ e comunque almeno 1 volta all'anno.



2.3) Specifiche di qualità al Punto di immissione in rete

Il GNL rigassificato immesso in rete dall'Operatore soddisfa le specifiche di qualità per l'immissione di gas nella Rete Nazionale, secondo quanto indicato al Codice di Rete.

Componenti del PCS:

Componente	Valori di accettabilità	Unità di misura	
Metano	(*)		
Etano	(*)		
Propano	(*)		
Iso-butano	(*)		
Normal-butano	(*)		
Esani e superiori	(*)		
Azoto	(*)		
Ossigeno	≤ 0,6	%mol	
Anidride Carbonica	≤ 2,5	%mol	

^(*) per tali componenti i valori di accettabilità sono intrinsecamente limitati dal campo di accettabilità dell'indice di Wobbe

Composti in tracce

Parametri	Valori di accettabilità	Unità di misura
Solfuro di idrogeno	≤5	mg/Sm ³
Zolfo da mercaptani (*)	≤ 6	mg/Sm ³
Zolfo totale (*)	≤ 20	m/Sm ³

^(*) Escluso lo zolfo da odorizzante

Proprietà fisiche

Proprietà	Valori di accettabilità	Unità di misura	Condizioni
Potere Calorifico Superiore	34,95 ÷ 45,28	MJ / Sm ³	
Indice di Wobbe	47,31 ÷ 53,0 0 52,33	MJ / Sm ³	
Densità relativa	0,555 ÷ 0,7		
Punto di rugiada dell'acqua	≤ -5	°C	Alla pressione di 7000 kPa relativi
Punto di rugiada degli idrocarburi	≤0	°C	Nel campo di pressione 100 ÷ 7000 KPa relativi
Temperatura max	< 50	°C	
Temperatura min	> 3	°C	

Il Potere Calorifico Superiore (PCS), espresso in KJ/Sm³, del GNL rigassificato e immesso in rete, viene calcolato considerando i valori dei componenti nelle seguenti condizioni di riferimento: m³ 15 °C, combustione 25°.



3) CONTROLLI PER LA DETERMINAZIONE DELLA QUALITÀ DEL GNL CONSEGNATO

GNL Italia provvede a verificare di norma con frequenza pari a tre giorni la taratura dei gascromatografi dedicati all'analisi di qualità del GNL scaricato dalle navi. Qualora l'Utente richiedesse ulteriori controlli sull'intero sistema per la determinazione dei parametri di qualità del GNL consegnato, GNL Italia provvederà a rendere operative tali richieste di ulteriori verifiche.

4) CONTROLLI PER LA DETERMINAZIONE DELLA QUALITÀ DEL GAS IMMESSO IN RETE

4.1) Controlli sulla strumentazione

Tutta la strumentazione di misura deve essere sottoposta a taratura ed a controlli periodici in modo da assicurare nel tempo una corretta misura entro i limiti di precisione massimi previsti.

Se durante l'esecuzione dei controlli e delle tarature si riscontra un errore che supera i limiti ammessi, dovranno essere adottate tutte le azioni necessarie per la sua eliminazione.

Nel caso in cui non si riesca a ripristinare il corretto funzionamento dell'apparato si dovrà provvedere alla sua sostituzione.

I risultati del controllo e delle tarature vanno riportati su appositi verbali su cui va riportata la data e la firma dell'esecutore e dei rappresentanti di Snam Rete Gas e l'Operatore.

Le tarature periodiche vanno eseguite anche sulla strumentazione che è momentaneamente fuori esercizio.

La strumentazione campione e le bombole utilizzate per le tarature sono certificate da laboratori accreditati SIT.

4.2) Controlli automatici sulla congruenza del dato eseguiti dall'SVC

I dati variabili misurati dalla strumentazione in campo e quelli elaborati vengono controllati con continuità dal SVC (SVC = Supervisory Computer System = sistema di acquisizione e gestione dati).

L'SVC confronta i valori di densità elaborati dai due gascromatografi e li rapporta al dato ottenuto dal densimetro di riferimento.

Qualora la differenza tra le densità elaborate dai due gascromatografi e tra queste e quella del densimetro di riferimento superasse i limiti programmati, sul prospetto "Rapporto giornaliero della qualità del gas" viene stampato un asterisco a fianco della densità relativa in cui è stata rilevata l'anomalia.



Nel caso di supero di tale limite, per quanto concerne i valori di pressione, temperatura e portata, l'SVC segnala un'anomalia che viene riportata dalla stampante allarmi. Se l'anomalia non interessa la determinazione del volume non sarà evidenziata nessuna segnalazione sul report giornaliero della quantità; il superamento di tale limite comporta la stampa di un asterisco a fianco del parametro interessato.



RESPONSABILITA' DELLE PARTI

1)	(OBBLIGHI DELLE PARTI	2
	1.1) 1.2)	,	
2)		MANCATA EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE DA PARTE DELL'OPERATORE	
ĺ			
3)	Ι	INADEMPIENZE CONTRATTUALI	3
4)	I	LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'	4
	4.1)) DOLO/COLPA GRAVE	4
	4.2)	,	
5)	F	RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI RIGASSIFICAZIONE	4
	5.1)		
	,	5.1.1) Perdita dei requisiti di accesso	
		5.1.2) Procedura concorsuale	
		5.1.3) Mancato pagamento	
		5.1.4) Utilizzo improprio del sistema informativo	
	5.2)	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
	5.3)		
	5.4)		
6)	F	FORZA MAGGIORE	6
	6.1)) Definizione	6
	6.2)	,	
	6.3)	,	
	6.4)	<i>'</i>	
7)	F	RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	8
	7.1)) Competenze dell'Autorità	ç
	7.1)	,	
	,	7.2.1) Esame preventivo	
		7.2.2) Procedimento arbitrale o risoluzione giudiziale	
		7.2.3) Arbitrato tecnico	



1) OBBLIGHI DELLE PARTI

1.1) Obblighi dell'Operatore

L'Operatore del Terminale, nei termini ed alle condizioni previste dal presente documento, si obbliga a:

- conferire la capacità di rigassificazione sulla base delle disposizioni di cui al presente documento;
- verificare la proposta di programmazione delle consegne di GNL dell'Utente e fornire gli elementi necessari per la riprogrammazione delle discariche;
- definire e comunicare il programma mensile di riconsegna del quantitativo rigassificato;
- esercire e mantenere il Terminale di Panigaglia in condizioni di sicurezza, affidabilità ed efficienza;
- definire e comunicare il programma delle manutenzioni dell'impianto;
- provvedere alla discarica nel rispetto del programma delle consegne di GNL, allo stoccaggio ed alla rigassificazione dei quantitativi di GNL consegnati dall'Utente, nel rispetto delle specifiche di qualità e pressione previste al presente documento;
- mettere a disposizione di Snam Rete Gas, che li prende in consegna ai fini della riconsegna ai medesimi Utenti nell'ambito del servizio di trasporto, presso il Punto di Riconsegna secondo le apposite modalità di cui al presente documento e a condizioni di qualità e pressione compatibili con quelle richieste da SRG stessa nel proprio Codice di Rete, quantitativi di GNL rigassificato equivalenti in termini energetici ai quantitativi di GNL consegnati all'Operatore al Punto di Consegna, previa deduzione dei consumi e delle perdite di gas connessi al servizio di rigassificazione e del gas di autoconsumo per il servizio di trasporto;
- svolgere le attività di contabilizzazione del GNL preso in consegna e del GNL rigassificato per conto dell'Utente;
- fornire agli Utenti le informazioni necessarie per un corretto ed efficiente accesso al Terminale:
- garantire la disponibilità di una capacità di trasporto dall'impianto di Panigaglia adeguata agli impegni assunti con gli Utenti a seguito della stipula del Contratto. A tal fine GNL Italia prenota, secondo le modalità e tempistiche previste al capitolo 5 del Codice di Rete, la capacità di trasporto funzionale all'erogazione dei Servizi di rigassificazione.
- svolgere le attività di programmazione della capacità di trasporto utilizzando i dati relativi alla distribuzione delle capacità di cui al paragrafo 4.1 del capitolo 5 e i dati relativi alla programmazione della rigassificazione di cui al paragrafo 3 del capitolo 9.

Al fine di ottemperare agli obblighi sopra citati, GNL Italia, ai sensi dell' articolo 13 del TIRG, opera sulla base delle indicazioni ricevute dai propri Utenti.

La consegna del GNL a GNL Italia da parte dell'Utente non comporta il trasferimento del diritto di proprietà di tale gas in capo a GNL Italia stessa, la quale custodisce il GNL ai soli fini della prestazione del servizio. Restano fermi in ogni caso gli obblighi assunti dall'Utente medesimo nei confronti di GNL Italia con la sottoscrizione del



Contratto per il Servizio di Rigassificazione e il conseguente conferimento delle capacità di rigassificazione.

1.2) Obblighi dell'Utente

L'Utente, nei termini ed alle condizioni di cui al presente documento, si obbliga a:

- consegnare al Punto di Consegna quantitativi di GNL conformi alle specifiche di qualità e pressione, utilizzando Navi metaniere conformi alle disposizioni circa l'accettazione delle stesse, così come previste nel presente documento, ed assicurando il rispetto delle procedure in uso al Terminale di Panigaglia ed al porto di La Spezia;
- effettuare tutte le attività necessarie per il conferimento di capacità di rigassificazione, ivi inclusa la fornitura delle garanzie finanziarie richieste;
- programmare le discariche al Terminale, nel rispetto dei criteri previsti nel presente documento;
- fornire all'Operatore del Terminale le informazioni richieste dalle procedure indicate nel presente documento;
- pagare all'Operatore i corrispettivi relativi al servizio di rigassificazione presso il Terminale ed al servizio di immissione in rete al Punto di Entrata di Panigaglia, oltre ad ogni altro importo dovuto, secondo le modalità stabilite nel presente documento.

2) MANCATA EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE DA PARTE DELL'OPERATORE

Ad eccezione dei casi di Forza Maggiore, e fatte salve le specifiche disposizioni contenute nel capitolo "Programmazione delle consegne di GNL e della rigassificazione" e nel capitolo "Ricezione, stoccaggio e rigassificazione del GNL", qualora l'Operatore non effettui la prestazione posta a proprio carico dal Contratto di Rigassificazione, l'Utente, per il periodo in cui è sospesa tale prestazione, sarà sollevato dall'obbligo di pagamento di ogni corrispettivo previsto a proprio carico nel Contratto di Rigassificazione.

3) INADEMPIENZE CONTRATTUALI

Con la previsione dell'obbligo di pagamento dei corrispettivi e degli indennizzi di cui al presente documento, le Parti si danno reciprocamente atto di ritenere interamente coperto l'ammontare di tutti i costi e gli oneri sostenuti in conseguenza del rispettivo inadempimento degli obblighi di cui al presente documento, rimanendo pertanto espressamente esclusa la risarcibilità di qualsiasi ulteriore danno, pretesa o richiesta di una Parte nei confronti dell'altra, salvo quanto diversamente disposto in altre parti del presente documento e quanto previsto al successivo paragrafo 4.



4) LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

4.1) Dolo/colpa grave

La responsabilità per eventuali danni derivanti o comunque connessi alla esecuzione o alla mancata, parziale o ritardata esecuzione dei propri obblighi in forza della sottoscrizione del Contratto di Rigassificazione è espressamente limitata ai soli casi di dolo e/o colpa grave.

4.2) Esclusione di responsabilità

Fatti salvi i casi di dolo e/o colpa grave di cui al precedente paragrafo 3.1, si conviene di escludere esplicitamente ogni e qualsiasi responsabilità di una Parte nei confronti dell'altra per:

- danni indiretti quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, interruzione di contratti con propri clienti e/o fornitori o eventuali corrispettivi, esborsi, risarcimenti o pagamenti a qualunque titolo cui la Parte sia obbligata in dipendenza dei propri contratti o rapporti con clienti e/o fornitori e/o terzi e/o competenti autorità;
- lucro cessante quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, perdita di profitto o reddito;
- danno non patrimoniale quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il danno d'immagine

Ciascuna Parte resta espressamente manlevata da Parte dell'altra da eventuali richieste risarcitorie formulate, a qualunque titolo, da terzi.

5) RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI RIGASSIFICAZIONE

5.1) Cause

Il Contratto di Rigassificazione, oltre che per le cause previste dalla legge, può essere risolto in via anticipata dall'Operatore del Terminale, rispetto alla propria scadenza naturale, mediante invio di comunicazione scritta all'Utente, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con copia per conoscenza all'Autorità, nei seguenti casi:

- perdita da parte dell'Utente dei requisiti richiesti per la partecipazione ai processi di conferimento della capacità di rigassificazione di cui al capitolo "Conferimento di capacità di rigassificazione";
- 2) procedura concorsuale a carico dell'Utente;
- 3) mancato pagamento;
- 4) utilizzo improprio del sistema informativo;
- 5) tutti gli altri casi, ivi compresi i casi specificati nel presente Codice, in cui la risoluzione del Contratto di Rigassificazione sia prevista come conseguenza del mancato rispetto di taluno degli impegni assunti dall'Utente con la sottoscrizione del Contratto medesimo.

5.1.1) Perdita dei requisiti di accesso

Fatte salve le specifiche disposizioni altrimenti previste dal Codice di Rigassificazione, qualora un Utente cessi di soddisfare, per qualunque motivo, uno o più dei requisiti



richiesti per la partecipazione al processo di conferimento della capacità di rigassificazione, e non sia in grado di provvedere al ripristino di tali requisiti entro il settimo giorno di calendario successivo alla data di comunicazione di avvenuta perdita dei requisiti trasmessa da GNL Italia all'Utente con anticipo via posta elettronica e/o posta elettronica certificata, il soggetto in esame perderà la qualifica di Utente e con essa la possibilità di accedere al servizio di rigassificazione.

5.1.2) Procedura concorsuale

L'assoggettamento dell'Utente ad una qualsiasi procedura concorsuale, sia essa giudiziale, amministrativa o volontaria, costituirà titolo per la risoluzione contrattuale da parte dell'Operatore del Terminale, fatto salvo il subentro nel Contratto di Rigassificazione da parte dell'organo concorsuale ai sensi di legge.

5.1.3) Mancato pagamento

L'inadempimento da parte dell'Utente dell'obbligazione di pagamento di importi maturati a qualsiasi titolo a favore dell'Operatore del Terminale in dipendenza dell'esecuzione del Contratto di Rigassificazione e riferiti anche a una sola fattura, darà diritto all'Operatore del Terminale, fatto salvo ogni altro rimedio previsto dalla legge e dal Contratto di Rigassificazione, di risolvere in via anticipata il Contratto di Rigassificazione stesso.

5.1.4) Utilizzo improprio del sistema informativo

Il prolungato utilizzo improprio del sistema informativo da parte dell'Utente, che risulti di grave pregiudizio alla corretta funzionalità del sistema stesso ovvero del Terminale, costituirà motivo di risoluzione anticipata del Contratto di Rigassificazione, con obbligo di risarcimento di tutti i danni causati all'Operatore del Terminale e agli altri Utenti.

5.2) Importi maturati

In tutti i casi di risoluzione contrattuale previsti nel precedente paragrafo 4.1 l'Utente interessato sarà comunque tenuto a corrispondere all'Operatore del Terminale, oltre agli importi effettivamente maturati, a qualunque titolo, fino alla data di risoluzione del Contratto di Rigassificazione, una somma risultante dall'attualizzazione - alla data della risoluzione e ad un tasso di attualizzazione pari al tasso di rendimento medio annuo dei Buoni del Tesoro decennali dell'ultimo anno disponibile, aumentato dello 0,75% - degli importi rappresentativi del corrispettivo di capacità di rigassificazione dovuto dall'Utente per il periodo tra la data della risoluzione anticipata e la data di naturale scadenza del Contratto di Rigassificazione.

5.3) Escussione delle garanzie prestate

Nei casi di risoluzione anticipata del Contratto di Rigassificazione ovvero in caso di mancato pagamento delle fatture emesse, GNL Italia provvederà ad escutere le garanzie prestate in relazione a tutti gli importi non pagati. L'escussione delle garanzie prestate verrà comunicata da GNL Italia all'Utente in forma scritta.

GNL Italia provvederà ad escutere le garanzie fornite secondo il seguente ordine di priorità:



- (i) Deposito cauzionale non fruttifero;
- (ii) Garanzia finanziaria.

L'Utente accetta espressamente che in tutti i casi di risoluzione del Contratto di Rigassificazione ovvero mancato pagamento di fatture in ordine al servizio di rigassificazione GNL Italia, previo sollecito, procede immediatamente all'escussione della garanzia prestata dal medesimo Utente, al fine di limitare gli oneri a carico del sistema del gas naturale.

5.4) Risoluzione da parte dell'Utente

Nel caso di eventi che impediscano all'Utente di consegnare il GNL al Punto di Consegna per un periodo consecutivo superiore a 6 mesi a partire dalla data di sopravvenienza dell'evento stesso, l'Utente avrà diritto, mediante invio di comunicazione scritta all'Operatore del Terminale nella quale risulti oggettiva evidenza dell'evento sopra menzionato, di richiedere la risoluzione anticipata del Contratto di Rigassificazione, in relazione alle prestazioni rese impossibili dall'evento in oggetto.

L'Utente interessato sarà comunque tenuto a corrispondere al Operatore del Terminale gli importi di cui al precedente paragrafo 4.2. Qualora la capacità di rigassificazione di cui al Contratto risolto sia conferita dall'Operatore del Terminale – in tutto o in parte ad un altro Utente, l'importo relativo al corrispettivo di tale capacità conferita verrà accreditato all'Utente interessato dalla risoluzione.

6) FORZA MAGGIORE

6.1) Definizione

Con l'espressione "Forza Maggiore" si intende ogni evento, atto, fatto o circostanza sopravvenuto sul Terminale di Rigassificazione, non imputabile all'Operatore che la invoca, che sia tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, l'adempimento degli obblighi dell'Operatore previsti nel Contratto di Rigassificazione fintantoché la causa di Forza Maggiore perduri e che non sia stato possibile evitare usando con continuità la dovuta diligenza di un operatore prudente e ragionevole.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ed a condizione che soddisfino i requisiti sopraindicati, costituiscono causa di Forza Maggiore gli eventi, fatti, atti e circostanze sottoindicati:

- guerre, azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, sommosse, attacchi informatici;
- fenomeni naturali avversi, quali burrasche, maremoti, fulmini, terremoti, frane, inondazioni;
- incendi ed esplosioni;
- > scioperi, serrate ed ogni altra forma di agitazione a carattere industriale, ad esclusione dei casi di conflittualità aziendale, dichiarati in occasioni diverse dalla contrattazione collettiva;



rotture imprevedibili o incidenti ad impianti o apparecchiature relativi allo scarico, allo stoccaggio e alla rigassificazione del GNL consegnato dall'Utente al Punto di Consegna, purchè non dipendenti dal comportamento doloso o negligente dell'Operatore del Terminale.

Le Parti convengono espressamente che non costituisce causa di Forza Maggiore qualunque evento, fatto o circostanza si sia verificato al di fuori del Terminale di Rigassificazione.

6.2) Effetti

L'Operatore sarà sollevato da ogni responsabilità circa il mancato adempimento degli impegni previsti nel Contratto di Rigassificazione, nonché per qualsiasi danno o perdita sopportata dall'altra Parte, nella misura in cui gli stessi siano affetti da causa di Forza Maggiore e per il periodo in cui sussista tale causa.

Al verificarsi di un evento di Forza Maggiore, l'Operatore dovrà comunque adoperarsi, per quanto nelle proprie possibilità, per limitare gli effetti negativi dell'evento al fine di consentire, nel più breve tempo possibile, la ripresa della normale esecuzione dei propri adempimenti contrattuali.

L'impossibilità di una Parte ad adempiere al proprio obbligo di pagamento non è considerata Forza Maggiore.

6.3) Notifica

L'Operatore sarà tenuto a notificare all'Utente, in maniera tempestiva:

- a) il verificarsi dell'evento, fatto o circostanza che rende impossibile l'adempimento, totale o parziale, delle obbligazioni a proprio carico dedotte nel Contratto di Rigassificazione, fornendo una chiara indicazione circa la natura dell'evento stesso ed indicando altresì, qualora fosse possibile effettuare una stima ragionevole, il tempo che potrebbe essere necessario per porvi rimedio;
- b) lo sviluppo dell'evento, fornendo un regolare aggiornamento circa la durata prevista;
- c) l'intervenuta cessazione dell'evento di Forza Maggiore.

6.4) Impatto sui corrispettivi di rigassificazione

In presenza di una causa di Forza Maggiore, e per tutto il tempo in cui tale causa sussiste, il corrispettivo di capacità di rigassificazione a carico dell'Utente verrà applicato in proporzione alla riduzione effettiva del servizio di rigassificazione.

Qualora l'evento di Forza Maggiore determinasse l'interruzione totale del servizio di rigassificazione, l'Utente sarà sollevato, pro rata temporis, dal pagamento dei corrispettivi di rigassificazione ad esso associati.



7) RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

7.1) Competenze dell'Autorità

In caso di controversie relative all'interpretazione e all'applicazione del Contratto di Rigassificazione, l'articolo 2.24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n° 481 prevede che siano definiti con regolamento governativo, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della Legge 23 agosto 1988 n. 400, i criteri, le condizioni, i termini e le modalità per l'esperimento delle procedure di arbitrato in contraddittorio presso l'Autorità.

7.2) Disposizioni transitorie

Fino al momento dell'emanazione del regolamento di cui al punto precedente, le eventuali controversie saranno disciplinate in base alle procedure di seguito indicate.

7.2.1) Esame preventivo

Salvo i casi che a giudizio di una delle Parti richiedano il ricorso a misure cautelari e d'urgenza qualsiasi controversie che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione ed all'applicazione del Contratto di Rigassificazione, verrà sottoposta, ad iniziativa di ciascuna Parte e previo formale avviso inviato all'altra, al preventivo esame congiunto di soggetti a tale scopo nominati dalle Parti stesse ed individuati tra dirigenti di primo livello, nel tentativo di addivenire ad un accordo soddisfacente.

7.2.2) Procedimento arbitrale o risoluzione giudiziale

Nel caso in cui tale tentativo di composizione non sortisca esito positivo nel termine di sessanta giorni dalla data dell'avviso di cui al comma che precede, la decisione sulla controversia potrà alternativamente:

- a) essere deferita, previo accordo tra le Parti, alla competenza dell'Autorità secondo le modalità previste nella Delibera 188/2012/E/com n° 42/05 e successivi aggiornamenti dell'Autorità stessa, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare, utilizzando lo "Schema di compromesso arbitrale" previsto dall'Autorità o, in mancanza, convenuto tra le parti; di cui all'allegato A della citata Delibera, che si allega al presente documento;
- b) essere sottoposta da ciascuna delle Parti al giudizio dell'Autorità Giudiziaria. In tale ipotesi le Parti attribuiscono la competenza esclusiva al Foro di Milano.

7.2.3) *Arbitrato tecnico*

Qualora insorgesse una controversia avente per oggetto questioni tecniche la cui soluzione richieda un giudizio esclusivamente di natura tecnica, le Parti si accorderanno per sottoporre la controversia stessa alla decisione di un esperto indipendente da esse nominato.

In caso di mancato accordo tra l'Operatore del Terminale e l'Utente sulla nomina dell'esperto entro 15 giorni dalla comunicazione della Parte richiedente, ciascuna delle Parti potrà richiedere la nomina al Rettore del Politecnico di Milano. L'esperto così nominato stabilirà le norme procedurali per la risoluzione della controversia



garantendo il rispetto del contraddittorio tra le Parti. La decisione di tale esperto si intenderà definitiva e vincolante per le Parti, che si impegnano ad osservarla.

8) CESSIONE DEL CONTRATTO DI RIGASSIFICAZIONE

Fatto salvo quanto di seguito precisato, nessuna delle Parti potrà cedere, totalmente o parzialmente, il Contratto di Rigassificazione a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta dell'altra parte, che non potrà essere irragionevolmente negata qualora il terzo: (i) possegga i requisiti di idoneità previsti nel presente Codice; (ii) assuma formalmente gli impegni assunti dal cedente con il Contratto di Rigassificazione.

Resta inteso tra le Parti che la mancanza anche di uno solo di tali presupposti, comporta l'inefficacia della cessione nei confronti del contraente ceduto. Ciascuna Parte potrà cedere il Contratto di Rigassificazione a società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c., dandone semplice comunicazione scritta all'altra Parte.

Alla data di efficacia della cessione tutti i diritti e gli obblighi facenti capo al cedente in forza del Contratto di Rigassificazione saranno assunti dal cessionario.

Il cedente rimarrà in ogni caso responsabile, nei confronti del contraente ceduto, del mancato adempimento delle obbligazioni assunte dal cessionario, ai sensi e per tutti gli effetti di cui all'articolo 1408, secondo comma del Codice civile.



ALLEGATO: SCHEMA DI COMPROMESSO ARBITRALE

I sottoscritti:
A
e
B
tra i quali è insorta controversia avente il seguente oggetto:
CONVENCIONO
di deferire la decisione di tale controversia ad un Collegio arbitrale secondo le modalità seguenti.
1.1 Il Collegio arbitrale così composto:
(a) arbitro nominato dalla parte A:
(b) arbitro nominato dalla parte B:
(c) presidente del collegio la cui nomina è concordemente affidata dalle parti all'Autorità su proposta del Direttore Generale della stessa;
2.1 Il Collegio arbitrale decide con lodo emesso secondo diritto, in esito a procedimento disciplinato dalle norme contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile.
2.2 Il termine per la pronuncia del lodo di cui all'articolo 820, comma 1, del codice di procedura civile, è fissato in giorni:
2.3 La lingua del procedimento arbitrale sia quella italiana;



- 2.4 L'arbitrato ha sede presso i locali dell'Autorità.
- 3.1 La funzione di Segretario del Collegio arbitrale è svolta da una risorsa della Direzione Legislativo e Legale, all'uopo designata dal Direttore;
- 3.2 Il Segretario, in particolare:
 - assiste il Collegio arbitrale nel corso dell'intero procedimento;
 - forma e tiene il fascicolo d'ufficio;
 - assegna ad ogni fascicolo un numero d'ordine per anno, annotando gli estremi del procedimento arbitrale in un apposito registro tenuto secondo un ordine cronologico;
 - -redige i verbali;
 - -effettua le comunicazioni disposte dal Collegio arbitrale;
 - -custodisce gli atti e i documenti del procedimento arbitrale;
 - comunica alle parti le date delle udienze;
 - provvede alla consegna del lodo arbitrale alle parti;
 - archivia il procedimento, a seguito della comunicazione del componimento bonario della lite;
- 3.3 Il Segretario, sulla base dei regolamenti vigenti, consente la visione e l'estrazione di copia degli atti e dei documenti del procedimento arbitrale alle sole parti contendenti, siano esse costituite o meno. Al di fuori dell'accesso consentito alle parti, il Segretario è tenuto al segreto d'ufficio.
- 4.1 Il Collegio arbitrale ed il Segretario si avvalgano, per la gestione delle attività di segreteria, del personale e degli strumenti messi a disposizione dal Direttore della Direzione Legislativo e Legale.
- 5.1 Ai fini dello svolgimento delle attività di istruttoria documentale e di consulenza tecnica, il Collegio arbitrale può avvalersi di una risorsa dell'ufficio dell'Autorità interessato, all'uopo designata dal relativo Direttore.
- 6.1 Le comunicazioni necessarie per lo svolgimento del procedimento arbitrale sono curate dal Segretario a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento, salvo che il Collegio arbitrale non disponga diversamente; e che le comunicazioni siano effettuate alle parti presso la loro sede o presso i seguenti domicili:
 - (a) per la parte A:
 - (b) per la parte B:



- 6.2 Le produzioni ed i depositi degli atti, fatti in tante copie quante sono le altre parti del giudizio e quanti sono i componenti del Collegio arbitrale, più un'ulteriore copia per il fascicolo d'ufficio, sono effettuati presso la sede dell'arbitrato;
- 6.3 Le comunicazioni, le produzioni e i depositi di cui ai paragrafi 6.1 e 6.2 possono essere effettuati, in via alternativa al supporto cartaceo, anche mediante documento informatico con apposizione della firma digitale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'indirizzo di posta elettronica delle parti o dei difensori presso il cui studio esse abbiano eletto domicilio o, nel caso di comunicazioni, produzioni e depositi indirizzati al Segretario del Collegio arbitrale.
- 6.4 Le notifiche sono effettuate secondo le norme per le notifiche degli atti processuali.
- 6.5 Le notifiche di cui al precedente paragrafo 6.4 possono essere effettuate anche per via telematica, sempre che l'atto sia rappresentato su supporto informatico, con apposizione della firma digitale. La notifica avviene all'indirizzo di posta elettronica delle parti o dei difensori presso il cui studio esse abbiano eletto domicilio.

Il presente compromesso è comunicato, in originale, al Direttore della Direzione Legislativo e Legale dell'Autorità, piazza Cavour n. 5, 20121 Milano, per le azioni a seguire.

Luogo e data:

La parte A:

La parte B:

